BANCHE E MERCATI FINANZIARI

a cura di FRANCESCO VELLA

con contributi di

Danilo Galletti, Alessandro V. Guccione, Maria Grazia Iocca Federico M. Mucciarelli, Roberta Occhilupo, Marco Palmieri Maurizio Ragno, Francesca Roncarati, Francesco Vella, Leopoldo Vignudelli



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

© Copyright 2009 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100 http://www.giappichelli.it

ISBN/EAN 978-88-348-8654-0

Composizione: Compograf - Torino Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: aidro@iol.it

Marco Palmieri

SOMMARIO: 1. Un mercato in evoluzione. — 2. Il c.d. banking code europeo. — 3. I requisiti iniziali degli enti creditizi: i requisiti oggettivi. — 4. I requisiti iniziali degli enti creditizi: i requisiti soggettivi. — 5. La procedura di ammissione al mercato. — 6. Le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi creditizi. — 7. Gli istituti di moneta elettronica.

Un mercato in evoluzione

Uno dei capisaldi su cui verranno sempre più intensamente a poggiare i futuri sviluppi di un comune ambito finanziario europeo è certamente rappresentato dall'esistenza di un sistema bancario omogeneo, quale veicolo fondamentale per lo sviluppo di una economia transnazionale.

In questo senso, infatti, l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio, la gestione dei sistemi di pagamento, lo svolgimento dell'attività di collocamento ed intermediazione di strumenti finanziari oltre a tutti i restanti servizi di intermediazione e gestione del denaro, a differenza degli altri settori dell'industria terziaria, rivestono inevitabilmente il ruolo di prerequisito all'espansione ed al rafforzamento della intero panorama economico continentale il

Il percorso evolutivo della disciplina in materia è tuttavia relativamente breve e recente, potendosi ricondurne l'effettivo inizio solamente al 28 giugno ve e recente, potendosi ricondurne l'effettivo inizio solamente al 28 giugno 1973, data di adozione della Direttiva 73/183/CEE², primo provvedimento assunto dal Consiglio delle Comunità Europee su proposta avanzata dalla Commissione, sentiti i pareri del Comitato Economico e Sociale e dell'Assemblea

D.

¹ Il rilievo è alla base del *Piano d'Azione per i Servizi Finanziari* (P.A.S.F.) della Commissione Europea dell'11 maggio 1999, COM/1999/Z32: all'interno del «mercato all'ingrosso» e del «mercato al dettaglio» dei servizi finanziari individuati nello stesso documento, le banche inevitabilmente assumono un ruolo centrale per la realizzazione del progetto di integrazione economica prospettato. Cfr. A. Tizzano, La «seconda Direttiva banche» e il mercato unico dei servizi finanziari, in Poro it., 1990, pt. IV, c. 423.

² Il testo della Direttiva è contenuto in G.U.C.E., n. L 194 del 16 luglio 1973.

del Parlamento Europeo – così come stabilito proceduralmente dagli originari 2º e 3º comma degli artt. 54 e 63 del Trattato di Roma – al fine di dare attuazione al diritto di libera prestazione dei servizi bancari sancito dal successivo art. 61, 2° comma, dello stesso accordo internazionale.

Il primo concreto passo in tale direzione fu mosso in particolare nella previsione dell'art. 3 della citata Direttiva, ove si disponeva la soppressione delle restrizioni statali e delle procedure amministrative discriminatorie che, di fatto, costituivano il primo impedimento al riconoscimento a favore degli operatori economici europei del diritto allo stabilimento ed all'esercizio dell'attività ll'interno di ogni singolo Paese comunitario a parità di condizioni con i competitors autoctoni il Tinizio del processo evolutivo del mercato economico copetitors autoctoni il Tinizio del processo evolutivo del mercato eti favore dei mune, pur di importanza epocale, esplicava tuttavia i suoi effetti a favore dei soli operatori del credito, avendo posposto l'evoluzione dei servizi di intersoli operatori del credito, avendo posposto l'evoluzione dei capitali continua maggiore apertura e dal consolidamento del mercato dei capitali continua maggiore apertura e dal consolidamento del mercato dei capitali continua maggiore apertura e dal consolidamento del mercato dei capitali continua maggiore apertura e dal consolidamento del mercato dei capitali continua maggiore apertura e dal consolidamento del mercato dei capitali continua maggiore apertura e dal consolidamento del mercato dei capitali continua del mercato dei capitali continua maggiore apertura e dal consolidamento del mercato dei capitali continua del mercato dei capitali continua maggiore apertura e dal consolidamento del mercato dei capitali continua del mercato del mercato dei capitali continua del mercato dei capitali continua del mercato del

Un deciso avanzamento nel percorso verso la creazione di un effettivo mercato unico delle banche venne a concretizzarsi quatto anni dopo con l'adozione della Direttiva 77/780/CEE 4, avente ad oggetto l'accesso e l'esercizio all'attività creditizia. Si gettavano così le basi per quello che sarebbe stato successitività creditizia. Si gettavano così le basi per quello che sarebbe stato successitività creditizia. Si gettavano così le basi per quello che sarebbe stato successitività creditizia. Si gettavano così le basi per quello che sarebbe stato successitività conento, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare, un primo plateau di condizioni comuni, poste in essesponendo, in particolare in particolare in particolare in particolare in parti

D.

entro i confini nazionali quanto all'interno degli altri mercati aderenti all'area

Escludendo le banche centrali dall'applicazione della Direttiva, oltre al creditio esercitato dagli uffici postali, dagli organismi di diritto pubblico nazionali attivi nell'elargizione e raccolta di fondi 8, nonché dagli enti creditizi loro collegati, controllati o garanitit (art. 2, 4° comma) – esenzione integralmente eredigati, controllati o garaniti (art. 2, 4° comma) – esenzione integralmente eredigati dalle successive Direttive – l'intervento legislativo trovava il suo fulcto nel tata dalle successive Direttive – l'intervento legislativo trovava il suo fulcto nel tra dalle successive Direttive – l'intervento legislativo trovava il suo fulcto nel ter l'esercizio dell'attività creditizia, ovvero l'esistenza di fondi propri distinti per l'esercizio dell'attività creditizia, ovvero l'esistenza di fondi propri distinti per l'esercizio dell'attività creditizia, ovvero l'esistenza ed onorabilità. Accan-le, composta da soggetti dotati di sufficiente esperienza ed onorabilità. Accan-le, composta dei soggetti dotati di sufficiente esperienza ed onorabilità. Accan-le, composta de soggetti dotati di sufficiente esperienza ed onorabilità. Accan-le, composta de soggetti descritti, il testo della prima Direttiva consentiva to all'imposizione dei criteri descritti, il testo della prima Direttiva consentiva comunque una loro disapplicazione da parte dei singoli Stati a fronte di una vacomunque una loro disapplicazione da parte dei singoli Stati a fronte di una vacomunque una loro disapplicazione da parte dei singoli Stati a fronte di una vacomunque una loro disapplicazione da parte dei singoli Stati a fronte di una vacomunque una loro disapplicazione da parte dei singoli Stati a fronte di una vacomunque una loro disapplicazione da parte dei singoli Stati a fronte di una vacomunque una loro disapplicazione da parte dei singoli Stati a fronte di una vacomunque una loro disapplicazione da parte dei singoli Stati a fronte di una vacomunque una loro disapplicazione da parte dei singoli Stati a fronte di una vacomunque una loro

L'assetto dell'originaria Direttiva prevedeva inoltre che la domanda – necessaria anche per l'apertura di una succursale a discrezione della nazione comunitaria ospirante 10. – dovesse cessere corredata da un programma operativo e munitaria ospirante 10. – dovesse cessere corredata da un programma operativo e munitaria ospirante 10. – dovesse cessere corredata da un programma operativo e munitaria ospirante 10. – dovesse cessere operativa dell'ente richiedente. Per assicurare dall'indicazione della struttura operativa dell'ente richiedente. Per assicurare una piena permeabilità del sistema finanziario si garantiva comunque che l'auma piena permeabilità dell'attività creditizia operato tramite una succursale torizzazione all'esercizio dell'attività creditizia operato di una forma giuridinon dovesse essere negata qualora l'ente, pur non dotato di fondi propri, dica ammessa dalla nazione ospitante, fosse risultato dotato di fondi propri, dica ammessa dalla nazione ospitante, fosse risultato dotato di fondi propri, dica ammessa dalla nazione ospitante, fosse risultato dotato a ciò la Direttiva positari, quanto dell'integrità del mercato ospite 11. Accanto a ciò la Direttiva

³ Al fine di evitare una difforme trasposizione dei principi nei singoli ordinamenti nazionali, le lettere da a) ad b) dell'art. 3, 2° comma, specificavano i singoli interventi che gli Stati membri le lettere da a) soportare per adempiere alla previsione della Direttiva. Il nostro Paese in particolare avrebbe dovuto intervenire sulla condizione di reciprocità prevista dal r.d. 4 settembre ticolare avrebbe dovuto intervenire sulla condizione di reciprocità prevista dal r.d. 4 settembre 1919, n. 1620.

⁴ Il testo della Direttiva è contenuto in G.U.C.E., n. L 322 del 17 dicembre 1977.

⁵ Cfr. F. Vella, Le succursali di banche estere in Italia, Giuffrè, Milano, 1987, p. 51. I.⁷A. evidenzia come il «... principio ispiratore della Direttiva in esame sia, oltre quello del coordinamento tra le varie legislazioni dei paesi membri, quello di favorire una maggiore «controllabilità» su base comunitaria delle attività creditizie, ed anzi si può forse dire che il coordinamento legis su base comunitaria delle attività creditizie, ed anzi si può forse dire che il coordinamento legis salvivo si rivela strumentale al raggiungimento di questo fine». Sul punco, cfr. anche G. GiAcAslativo si rivela strumentale al raggiungimento di questo fine». Sul punco, cfr. anche G. GiAcAslativo si rivela strumentale al raggiungimento di questo fine». Sul punco, cfr. anche G. GiAcAslativo si rivela strumentale al raggiungimento di questo fine». Sul punco, cfr. anche G. GiAcAslativo si rivela strumentale al raggiungimento di questo fine». Sul punco, cfr. anche G. GiAcAslativo si rivela strumentale al raggiungimento di questo fine». Sul punco, cfr. anche G. GiAcAslativo si rivela strumentale al raggiungimento di questo fine». Sul punco, cfr. anche G. GiAcAslativo si rivela strumentale al raggiungimento di questo fine». Sul punco, cfr. anche G. GiAcAslativo si rivela strumentale al raggiungimento di questo fine». Sul punco, cfr. anche G. GiAcAslativo si rivela strumentale al raggiungimento di questo fine».

⁶ Un panorama delle numerose difficoltà che si sono dovute affrontare per giungere alla creaione di un unico mercato dei servizi bancari può essere colto dalla lettura dei considerata introduritivi alla Direttiva: l'incipit del legislatore comunitario aveva immediatamente evidenziato, incduritivi alla Direttiva: l'incipit del legislatore comunitario aveva immediatamente evidenziato, intduritivi alla Direttiva: l'incipit del legislatore comunitario aveva immediatamente evidenziato, intrapreso
fatti, come il processo di avvicinamento ed omogeneizzazione del l'inziativa notavrebbe richiesto molteplici passaggi normativi. L'obbiettivo fondamentale dell'inziativa notmetiva del 1977 era individuato nell'efficacia transnazionale della autorizzazione all'esercizio
dell'impresa, che sarebbe dovuta essere riconosciuta e pienamente attuata dai successivi provvedell'impresa, che sarebbe dovuta essere riconosciuta e pienamente attuata dai successivi provve-

⁷ La limitazione della sovranità dei singoli Stati membri nella fase di autorizzazione delle singole imprese trovava concretezza nell'obbligo del segreto d'ufficio gravante sulla decisione del gole imprese trovava concretezza nell'obbligo del segreto d'ufficio gravante sulla decisione del la singola autorità nazionale: l'art. 12 prevedeva in questo senso che la comunicazione di notizie riscrivate potesse attuarsi nel solo caso di un coordinamento fra le autorità nazionali in un'ottica de la comunicazione del la comunicazione del segmento del segmento del sull'accompany del segmento del sull'accompany del segmento del se

di controllo congunto tra le stesse.

8 Per l'Italia veniva espressamente esclusa la Cassa Depositi e Prestiti, ex art. 2, par. 2: l'ecce-

zione è stata contermata nelle successive l'ilettive.

9 Ai sensi dell'art. 3, 3° comma, tali necessità dovevano trovare una limitazione applicativa per la sette anni, rinnovabile di altri cinque qualora si fosse ritenuto utile un loro mantemporale pari a sette anni, rinnovabile di altri cinque qualora si fosse ritenuto di produttività tenimento al fine di garantire una maggior sicurezza del risparmio, un aumento di produttività tenimento al fine di garantire una maggiore offerta della concorrenza fra i vari settori dell'artività bancaria o si del sistema bancario, una omogeneità della concorrenza fra i vari settori dell'artività bancaria o si del sistema bancario, una omogeneità della concorrenza fra i vari settori dell'artività bancaria o si del sistema bancario, una omogeneità della concorrenza fra i vari settori dell'artività bancaria o si del sistema bancario, una omogeneità della concorrenza fra i vari settori dell'artività bancaria o si della cisti della concorrenza fra i vari settori dell'artività bancaria o si del sistema bancario, una omogeneità della concorrenza fra i vari settori dell'artività bancaria o si del sistema bancario, una omogeneità della concorrenza fra i vari settori dell'artività bancaria o si del sistema bancario, una omogeneità della concorrenza fra i vari settori dell'artività bancaria o si del sistema bancario, una omogeneità della concorrenza fra i vari settori dell'artività bancaria o si della concorrenza fra i vari settori dell'artività bancaria o si della cincorrenza del risparmio, una aumento dell'artività bancaria concorrenza fra i vari settori dell'artività bancaria o si della cincorrenza del risparmio, una aumento dell'artività bancaria concorrenza del risparmio, una aumento dell'artività della cincorrenza del risparmio, una artività della cincorrenza del risparmio, una artività della cincorrenza del

Le succursali, cit., p. 43 ss.; R. COSTI, L'ordinamento, cit., p. 72 ss.

Pir Ad ulteriore rafforzamento della libertà di stabilimento ed esercizio si disponeva – con la Valuteriore rafforzamento della libertà di stabilimento ed esercizio si disponeva – con previsione ripresa nella successive Direttive di rifusione – che gli enti creditizi ospiti di un merpevisione ripresa nella successive Direttive di rifusione – che gli enti creditizi ospiti di un mercato estero potessero mantenere la propria denominazione sociale, eventualmento aggiungendo, per mera chiarezza, un adeguato termine esplicativo alla stessa.

31

Il Mercato Unico delle Banche

dettava per la prima volta alcuni criteri comuni per il controllo della liquidità e della solvibilità, prevedendo un coordinamento transnazionale fra le singole autorità di vigilanza volto a verificare oltre agli assetti proprietari, anche la direzione e la gestione delle imprese autorizzate.

A conclusione della normativa del settore creditizio il legislatore europeo tracciava una disciplina uniforme per la procedura della revoca dell'autorizzazione rilasciata all'ente o ad una sua succursale, prevedendo in cinque punti le uniche cause ammesse per il ritiro della concessione. In particolare si stabiliva che il provvedimento adottato – nel rispetto dei criteri formali localmente fissati – potesse svolgere i suoi effetti nei confronti di tutti gli altri Stati membri, con la conseguente imposizione alle autorità nazionali dell'amnullamento della concessione eventualmente rilasciata alla succursale estera ¹². A completezza del breve quadro descrittivo della prima Direttiva occorre ricordare, infine, come la stessa introducesse il Comitato Consultivo quale organo ausiliario della Commissione Europea, formato da componenti della stessa e da rappresentanti dei singoli Stati, a cui era affidato il compito di agevolare la attuazione della disciplina.

L'articolazione della normativa in materia di accesso ed esercizio dell'impresa bancaria trovava un nuovo decisivo slancio circa un decennio dopo l'adozione delle Direttiva 77/780/CEE con il varo in un ristretto arco di tempo di tre Direttive ¹³, aventi l'obbiettivo di dare una più compiuta specificazione all'attività creditizia. In questa direzione si procedeva ad una definizione degli elementi di garanzia offerti dagli enti disponendo la redazione di conti amuali e di conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari attraverso l'intervento operato dala Direttiva del Consiglio 86/655/CEE ¹⁴, si fissavano nuove regole nella creazione e nel mantenimento di fondi propri con la Direttiva 89/299/CEE, si introduceva un comune coefficiente di solvibilità degli enti creditizi – proiezione dell primo Accordo sul Capitale del Comitato di Basilea della B.R.I. – a mezzo della Direttiva 89/647/CEE ¹³. Quest' ultima rappresen-

tava, per espressa previsione del legislatore comunitario ¹⁶, il necessario complemento alla coeva 89/646/CEE ¹⁷, seconda Direttiva dedicata al coordinamento delle disposizioni legislative, regonamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, a modifica e parziale sostituzione di quanto originariamente disposto dalla precedente Direttiva 77/780/CEE ¹⁸.

Con quest'ultimo intervento normativo – poi integralmente trastuso nelle Direttive 2000/12/CE e 2006/48/CE 19 – si realizza definitivamente la previstone di un c.d. «passaporto unico» per l'esercizio dell'attività bancaria e delle ulteriori attività non riservate contenute nell'allegato I della stessa (elenco integralmente recepito dalla disciplina vigente). A fronte di un aumento dei requisiti minimi necessari alla concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, la seconda Direttiva di coordinamento ha saputo garantire agli enti creditizi, per la prima volta, un passepartout valido all'interno dell'ambito economico comune ove poter stabilire succursali senza subire ulteriori vincoli o condizionamenti ²⁰, o poter esercitare l'impresa anche indirettamente tramice l'opera di affiliate. Unicamente in quest'ultima ipotesi l'attività bancaria subira e tuttora incontra un duplice controllo su base consolidata, mentre nel primo caso l'adozione del principio del mutto riconoscimento implica già di pet sé il corollatro di un univoco esame esercitato dall'autorità del Paese d'origine (c.d. bome state control principle).

Gli interventi apportati dal legislatore nel corso degli anni '90 appaiono accomunati dall'obbiettivo di rafforzare l'ormai costituito mercato unico, spesso unificando a livello comunitario discipline già presenti al livello dei singoli ordinamenti nazionali. Fra di esse debbono essere necessariamente ricordate le

¹² Avverso ai provvedimenti adottati dalle autorità era riconosciuto il diritto di presentare ricorso giurisclizionale ex art. 13: al provvedimento rilasciato dal magistrato nazionale a favore dell'esercizio dell'attività di credito era riconosciuta efficacia transnazionale, con conseguente compressione della sfera di libera autodeterminazione economica dei singoli Stati membri.

¹³ Per uno sguardo sulla disciplina precedente all'anno 1989, cfr. la Direttiva 83/350/CEB in rema di vigilanza bancaria consolidata degli emi creditizi, pubblicata in G.U.C.E., n. I. 193 del 18 huglio 1983, la Direttiva 86/524/CEE, a modifica parziale della precedente Direttiva 71/780/CEE, pubblicata in G.U.C.E., n. I. 309 del 4 novembre 1986, nonché la Direttiva 86/635/CEE, relativa si conti amuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, pubblicata in G.U.C.E., n. I. 372 del 31 dicembre 1986, oltre alle Raccomandazioni adottate dal pubblicata in G.U.C.E., n. I. 372 del 31 dicembre 1986, oltre alle Raccomandazioni adottate dal pubblicata el di stemo di granzata dei depositi, raccolte entrambre in G.U.C.E., n. I. 33 del 4 febbraio 1987. Sul pumo cfr. A. Urbann, L'impresa bancaria italiana nella prospetitiva del mercato suriopeo, Cedam, Padova, 1990, p. 70 ss.; G. Gucci.con, Verso l'Haropa, cfr., c. 92 ss.

 $^{^{14}}$ Il resto della Direttiva è contenuto in G.U.C.E., n. L372 del 31 dicembre 1986.

¹⁵ Il testo della prima Direttiva è contenuto in G.U.C.E., n. L 124 del 17 aprile 1989; la se-

onda è contenuta in G.U.C.E., n. 1.386 del 30 dicembre 1989. Per una analisi di tali interventi legislatit, cft. G. GODANO, Appetit dell'integrazione bancaria nel nuovo quadro normativo consunitario in Toro it., 1989, p. IV. C. 104 ass. AA.VV., European Banking and Financial services Law, Kluwer Law International, I./Ain-Londra, 2006, p. 10 e 14.

¹⁶ Cfr. il considerando n. 6 della Direttiva.

¹⁷ Il testo della Direttiva è contenuto in G.U.C.E., n. L 386 del 30 dicembre 1989.

¹⁸ Per uno sguardo sulle difficoltà applicative incontrate degli ordinamenti nazionali nel coordinamento delle discipline prima della riforma, cfr. F. Mizuux, Autorizzatione all'esercizio, in G. Alpa-F. CAPRICIADE (a cura dil). Diritto benerario communitario, Utet, Torino, 2002, p. 103 s. F. Gioricianui-C.M. Tardino, Diritto bancario, Milano, Giuffrè, 2006, p. 43 ss.

 $^{^{19}}$ I testi delle Direttive sono contemuti in G.U.C.R., n. L126 del 26 maggio 2000 e G.U.U.E., n. L<math display="inline">177 del 30 giugno 2006.

²⁰ In questo senso cfr. la precodente Direttiva 89/117/CEE, che, in applicazione del principio di non discriminazione, interveniva sugli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali degli enti creditizi stabilite in un differente Stato membro. Il testo del la normativa è contenuto in G.U.C.E., n. L. 44 del 16 febbraio 1989. Sul punto cfr. R. Costri, L'ordinamento, cix., p. 381 s.; A. Tizzavo, La secconda Direttiva benches, cix., c. 431 ss.; R. Luzzavo, La seconda Direttiva benches, cix., c. 431 ss.; R. Luzzavo, La chen principio del mutuo riomoscimento degli enti creditivi, in Prot út., 1990, pt. TV, c. 449 ss.; F. Giorgianni-C.M. Tardinovo, Diritto, cix., p. 45 ss.; AA.VV., European Banking, cix., p. 1.

Direttive 92/30/CEE ²¹ e 92/121/CEE ²², rispettivamente dedicate alle attività di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e di controllo dei grandi fidi assunti dagli enti creditizi – quest'ultima poi modificata dalla Direttiva 93/6/CEE ²³ in tema di requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento – oltre alla Direttiva 94/19/CE ²⁴, che ha introdotto i sistemi di garanzia dei depositi, ed alla Direttiva 91/308/CEE ²⁵, disciplinante la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

L'opera di uniformazione legislativa così intrapresa ha contenuto il rischio di una «race to the bottom» derivante dalla competizione degli ordinamenti nazionali innescatasi a fronte dei principi di non discriminazione e di mutuo riconoscimento che fondano lo spirito della legislazione Europea ²⁶. Ciò ha condotto ad un implemento delle norme comuni a salvaguardia del mercato ²⁷, con una particolare attenzione per gli aspetti della difesa dei risparmiatori quali soggetti deboli del sistema economico, a favore dei quali la stessa Commissione Europea ha più volte sottolineato la necessità di un ulteriore rafforzamento della disciplina in materia ²⁸. Nell'ottica del legislatore europeo questi ultimi

dovranno venire a beneficiare di una tendenziale riduzione dei costi dei servizi conseguente alla concorrenza derivante dalla maggiore presenza di operatori nei relativi mercati nazionali, all'interno di una comice legislativa comunque attenta alle loro esigenze ²⁹. Esempi in questa direzione possono essere facilmente tratti in tema di bonifici transfrontalieri dalla disciplina dettata dalla Direttiva 97/5/CE ³⁰, seguita dal Regolamento (CE) n. 2560/2001 dedicato al più ampio tema dei pagamenti transfrontalieri ³¹, il cui trait d'union era dato dalla soglia applicativa fissata al limite massimo del pagamento di 50.000 Euro, che escludeva dal campo di applicazione della disciplina approntata le transazioni finanziarie effettuate da operatori professionali, previsione rafforzata anche nella recente Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 ³² che ha modificato la precedente normativa, disponendo deroghe al quadro di tutela solamente nei confronti dei clienti non consumatori ³³.

nelle verifiche prudenziali sulle quali giustificare l'istituzione del «passaporto cessaria e sufficiente» 34, quale politica legislativa applicata nella stesura unico» e del controllo univoco dello Stato membro d'origine. La lettura restrit dell'eguale forma di autorizzazione dell'attività creditizia e delle regole uniformi in parte modificato la percezione del concetto di «armonizzazione essenziale nemativi degli anni novanta. La preminenza data alla tutela del risparmio ha così la maggior attenzione comunitaria a tavore dei consumatori emersa nei testi nornari scopi della creazione e della tutela della stabilità del mercato continentale, sto unico dell'attività creditizia Europea, ha racchiuso in sé, accanto agli origila stratificazione di alcune delle citate Direttive e, indirettamente, degli obbietil costo a carico delle fasce più deboli dello stesso, ha quindi portato il legislato-Direttiva 2000/12/CE, da molti indicata enfaticamente quale primo codice o tei fini principalmente perseguiti delle Direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE - la seguente evoluzione e rafforzamento del mercato dei capitali europeo – ovvero tivi perseguiti nel tempo dalle stesse. Oltre alla libera concorrenza ed alla conre comunitario a modellare una disciplina bancaria unitaria che è il risultato del La duplice esigenza di unificare il mercato evitando al tempo stesso di porne

²¹ Il testo della Direttiva è contenuto in G.U.C.E., n. L 110 del 28 aprile 1992

²² Il testo della Direttiva è contenuto in G.U.C.E., n. L 29 del 5 febbraio 1993.

²³ Il testo della Direttiva è contenuto in G.U.C.E., n. L 141 dell'11 giugno 1993.
²⁴ Il testo della Direttiva è contenuto in G.U.C.E., n. L 135 del 31 marzo 1994.

²⁵ Il resto della Direttiva è contenuto in G.U.C.E., n. L 166 del 28 giugno 1991, come successivamente modificata della Direttiva 2001/97/CE, pubblicata in G.U.C.E., n. L 344 del 28 dicembre 2001.

²⁶ Nota M. Cera, Conditioni di accesso all'attività bancaria, in G. Alea-F. Capricilone (a cura di), Diritto, cix., p. 101, come «La diffusione di tecniche telematiche di contatto a distanza e la creazione di reti commerciali che offrano servizi bancari e di investimento fuori secle rendono privo di concreto significato se non proprio autolesionistico un assetto normativo interno più selettivo ri spetto ad altri dell'Unione». Sulla necessità di una «armonizzazione selettiva» come «freno alla c.d. "inflazione legislativa"», cfr. G. Giacalonie, Verso l'Europa, cix., c. 97 s. Sul punto cfr. anche L.E. Panouregias, Banking Regulation and World Trade Law, Hart Publishing, Portland, 2006, p. 36 s.

²⁷ Sul punto, cfr. C. WALKNER-J.P. RAES, Integration and consolidation in HU banking – an unfinished business, in European Commission Economic Papers, n. 226, aprile 2005, pp. 6 ss. e 34. In base at risultati empirici raccolit, gli A. evidenziano come l'integrazione bancaria produca notevoll effetti positivi in termini di stabilità macrocconomica. Per uno sguardo economico sul tema efr. BANCA CENTRALE EUROPEA, Indicators of financial integration in the euro area, Francoforte sul Meno, 2005, p. 9 ss. A fronte dei dati collezionati l'istituto centrale sottolinea infatti che: «The evaliable evidence suggests that the euro area banking market remains bigbly fragmented, as indicated by a high cross-sectional dispersion of the same types of interest rates and low cross-border banking activity. However, the euro area interbank market has shown signs of increasing integrations. Il testo è repetibile all'indirizzo internet www.ecb int.

²⁸ Cfr. il Libro verde dell'Unione Europea per la Tutela dei Consumatori, COM/2001/531, p. 10 ss. L'impegno è stato confermato – in particolare in merito ad un rafforzamento della prestazione dei servizi finanziari a distanza – dalla Commissione Europea a mezzo del documento Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013, il cui testo è contenuto in COM/2007/99, Bruxelles, 13 marzo 2007, p. 11.

²⁹ Complessivamente favorevole il giudizio di G. Alda, Armonizzazione del diritto comunitario dei mercati finanziari nella prospettiva della tutela del consumatore, in G. Alda, F. Capricalo, NE (a cura di), Diritto, cit., p. 16: l'A. rileva tuttavia come, malgrado il benking code conservi e rafforzi «... le garanzie minimali sui controlli e quindi sulla stabilità, la composizione, il governo dei rischi degli enti creditizi [...] le attese degli investitori vanno al di là di questi requisiti minimali».

³⁰ Il testo della Direttiva è contenuto in G.U.C.E., n. L 43 del 14 febbraio 1997

³¹ Il testo del regolamento è contenuto in G.U.C.E., n. L 344 del 28 dicembre 2001

³² Pubblicata in G.U.U.E., n. L 319 del 5 dicembre 2007.

³³ Sullo stesso piano di tutela sono poste anche le microimprese: sul punto cfr. il considerando n. 20 della Direttiva.

³⁴ Cfr. ora il *considerando* n. 7 della Direttiva 2006/48/CE (the riproduce pedissequamente il testo contenuto nella precedente 2000/12/CE). Sul punto cfr. A. Tizzano, *La «seconda Direttiva banche»*, cit., c. 429.

tiva di questi concetti ha ceduto il passo a favore di un atteggiamento legislativo volto alla concreta realizzazione di una unità normativa Europea quale passagvo obbligato dell'evoluzione da una semplice area di scambio comune ad un più complesso regime di effertiva confederazione fra Stati 3, reso possibile anpiù complesso regime di coccorsi negli anni più recenti e dalla conseguente che dai progressi tecnologici occorsi negli anni più recenti e dalla conseguente demacerializzazione dell'offerta dei servizi finanziari 36.

Tale evidenza è stata ulteriortmente testimoniata dal tenore degli interventi legislativi occorsi in materia di regolamentazione del settore bancario e finan-legislativi occorsi in materia di regolamentazione del settore bancario e finanziario in genere che, nei primi anni del nuovo millennio, hanno coinvolto la priziario in genere che, nei primi anni del nuovo millennio, hanno coinvolto la priziario in genere che, nei primi anni del nuovo millennio, hanno coinvolto la priziario in genere che, nei primi anni del nuovo millennio, hanno coinvolto la priziario ma del sistinti di moneta elettronica introdotti dalla pressoche mento attuato con gli istituti di moneta elettronica introdotti dalla pressoche mento attuato con gli istituti di moneta elettronica introdotti della Diretti-coeva Direttiva 2000/46/CE del 18 settembre 20007, l'adozione delle Diretti-coeva Direttiva 2001/24/CE del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione della pli enti creditizi se e 2002/87/CE del 16 dicembre 2002, dedicata alla discipligli enti creditizi se e 2002/87/CE, del 18 disciplina del servizi finanziari offerti a distanza ai 2002/65/CE, dedicata alla disciplina del servizi finanziari offerti a distanza ai 2002/65/CE, del 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (c.d. MIFID) 41, oltre agli intertrodotta dalla 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (c.d. MIFID)

venti legislativi «minori» in mareria di banche multilaterali di sviluppo, di revisione dei comitati di settore dei servizi finanziari e di modifica dell'area di applicazione della normativa bancaria comune, contenuti rispettivamente dalle Direttive 2004/69/CE del 27 aprile 2004, 2005/1/CE del 9 marzo 2005 e 2006/29/CE dell'8 marzo 2006⁴².

Fra le numerose modifiche apportate è stata tuttavia la necessità di recepire i nuovi requisiti finanziari delle banche tracciari dal Comitato di Basilea della Banca dei Regolamenti internazionali (c.d. Basilea II) a dar impulso alla proposta di riscrittura delle Direttive 93/6/CEE e 2000/12/CE – contenuta nella COM/2004/486 del 14 luglio 2004 presentata congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio europei – che rappresenta la matrice comune delle attuali Direttive "gemelle" 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006 4, concernenti rispettivamente l'accesso e l'esercizio dell'attività degli enti creditizi e l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (5).

Neppure questa importante e recente opera di rifusione ha comunque potu-

³⁷ Cfr. in questo senso il rafforzamento della vigilanza prudenziale operato sulla abrogata Direttiva 71/780/CEB della Direttiva 95/26/CE del 29 giugno 1995, il cui testo è contenuto in rettiva 71/780/CEB, n. I. 168 del 18 giugno 1995. Per una analisi delle motivazioni che hanno portato al l'adozione della disciplina, cfr. F. Vella, Attività bancaria internazionale e interni di vigilanza: la l'adozione della disciplina comunitativi, in Banca, borsa, tit. creati, 1995, I. pt. I. p. 752 as. Per uno studio mano disciplina comunitativi, in Banca borsa, tit. creatione di un mico ambito creditizio, cfr. C. delle cause che hanno portato ad un riturdo nella creazione di un mico ambito creditizio, cfr. C. delle cause che hanno portato ad un riturdo nella creazione nel processo di materia. Walteura, J.P. Raus, Integration, cit., pp. 3 s. e 13 ss. Una accelerazione nel processo di materia. Walteura, J.P. Raus, Integration, cit., pp. 3 s. e 13 ss. Una accelerazione nel processo di materia. Walteura della consona del primarie banche del mercano italiano nel corso del biennio 2005-ii o. p.a. lanciatt su alcune delle primarie banche del mercano italiano nel corso del biennio 2005-ii o. p.a. lanciatt su alcune delle primarie banche del mercano italiano nel corso del biennio 2005-ii o. p.a. lanciatt su alcune delle primarie banche del mercano italiano nel corso del biennio 2005-ii o. p.a. lanciatt su alcune delle primarie banche del mercano italiano nel corso del biennio 2005-ii o. p.a. lanciatt su alcune delle primarie banche del mercano italiano nel corso del biennio 2005-ii o. p.a. lanciatt su alcune delle primarie banche del mercano italiano nel corso del biennio 2005-ii o. p.a. lanciatt su alcune delle primarie banche del mercano italiano nel corso del biennio 2005-ii o. p.a. lanciatt su alcune delle primarie banche del mercano italiano nel corso del biennio 2005-ii o. p.a. lanciatt su alcune delle primarie banche del mercano italiano nel corso del biennio 2005-ii o. p.a. lanciatt su alcune delle primarie banche del mercan

See Per uno sguardo sull'evoluzione della libera prestazione dei servizi finanziari e sul connesso diritto di stabilimento cfr. F. Capracianosi, Libera di stabilimento e libera prestazione di serso diritto di stabilimento efr. F. Capracianosi, Libera di stabilimento e libera prestazione di serso diritto di stabilimento e libera prestazione di serso di controle di capraciano di sale proposito di sale proposito di propo

³⁷ Il testo della Direttiva è contenuto in G.U.C.E., n. L 275 del 27 ottobre 2000.

³⁸ Il testo della Direttiva è contenuto in G.U.C.E., n. I. 125 del 5 maggio 2001.
³⁹ Il testo della Direttiva è contenuto in G.U.U.E., n. I. 35 dell'11 febbraio 2003. Emendamenti minimi in tenna del potere della Commissione di implementare il testo della Direttiva in menti minimi in tenna del potere della Commissione di implementati, da ultimo, dalla Direttiva merito ad elementi noni essenziali della stessa sono stati apportati, da ultimo, dalla Direttiva 2008/25/CF dell'11 marzo 2008, il cui testo è pubblicato in G.U.U.E., n. I. 81 del 20 marzo 2008.

⁴º Il resto della Direttiva è contenuto in G.U.C.E., n. L. 271 del 9 ottobre 2002.
4¹ La Direttiva, il cui testo è contenuto in G.U.U.E., n. L. 145 del 30 aprile 2004, sostituisce la precedente 93/22/CEE. La nuova disciplina prevede che gli cuti creditizi già licenziati ai sensi della Direttiva 2000/12/CEE (ora 2006/48/CE) non siano sottoposti ad una seconda procedura attella Direttiva 2000/12/CE

iorizzativa; tuttavia ai sensi del considerando n. 18 si prevede che «Se un ente creditizio decide di prestare servizi o effettuare attività di investimento [cvvero segua il modello della obsenca univer-pressa e servizi o effettuare attività di investimento [cvvero segua il modello della obsenca univer-pressa di accordare uni autoritazione, che salco, n. d. a.] le accordare uni autoritazione, che delto ente rispetti e territori della significationi della presente Direttiva»: l'art. 2 dispone la diretta applicabilità di elcune norme della stessa agli enti creditizi, fra lo quali vanno cicordate le norme popilicabilità di elcune norme della stessa agli enti creditizi, fra lo quali vanno cicordate le norme popilicabilità di elcune norme della stessa agli enti creditizi, fra lo quali vanno cicordate le norme popilicabilità di elcune norme della stessa agli enti creditizi, fra lo quali vanno cicordate le norme popilicabilità di elcune norme della stessa agli enti creditizi, fra lo quali vanno cicordate le norme popilicabilità di elcune norme della stessa agli enti creditizi, fra lo quali vanno cicordate le norme popilicabilità di elcune norme della stessa agli enti creditizi, fra lo quali vanno cicordate le norme popilicabilità di elcune norme della stessa agli enti creditizi, fra lo quali vanno cicordate le norme popilicabilità di ella disciplina dei servizi finanziari, risper, capitali entito di contra di

⁴² II cui testo è contenuto rispettivamente in G.U.U.E., n. I. 125 del 28 aprile 2004, n. I. 79 del 24 marzo 2005 e n. I. 70 del 9 marzo 2005. Ulteriori emendamenti sono seguiti all'allargemento ad est dell'Unione: si veda a riguardo l'Atto elativo alle condizioni di alcisione cella Repubblica de Capro, della Repubblica di Leronia, della Repubblica di Literativa della Repubblica di Literativa della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Solvenia e della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Solvenia e della Repubblica di Solvenia e della Repubblica di Solvenia della Repubblica di Solvenia e della Repubblica di Solvenia della Repubblica di Solvenia e della Repubblica di Solvenia della Repubblica di Solvenia e della Repubblica di Solvenia di Solvenia della Repubblica di Solvenia della Repubblica di Solvenia della Repubblica di Solvenia della solvenia di Solvenia della Repubblica di Solvenia della Solvenia di Solvenia della Solvenia della Solvenia della Solvenia di Solvenia della Solvenia di Solvenia della Solvenia di S

⁴ Dal 2002 il processo evolutivo segue – per gli aspetti inerenti la prestazione del servizi finanziari – il percorso decisionale contenuto nel c.d. Rapporto Landjaury, il quale prevede un cuinvolgimento delle parti economiche del processo normativo, anticolando un processo legislarivo basato su quattro distini e comessi livelli di formazione delle norme. Tale metodo è stato recepito anche in ambito bancario a seguito della risoluzione adottata dal Parlamento in data 21 novembre 2002, poi seguita dall'invito rivolto dal Consiglio europeo alla Commissione del 3 di novembre 2002, vengono così ad affiancare la Commissione Europea il Comitato Bancario Bancari, istituti o con decisione della Commissione 2004/5/CE, ed il Comitato Bancario Europeo, istitutio con decisione della Commissione 2004/10/CE. Sul punto cfr. il Lièro bianco della Commissione Europea sulla politica dei servizi finanziari per gli armi 2005/20/10 del 5 dicembre 2005, p. 9; per una analisi cfr. C. Walxicari, J.P. Rats, Integration, cir., p. 40; C. Alza, Armonizzazione, cir., p. 11 ss.; A.B.I., Banche italiane in Europa, Bancaria Editice, Roma, 2005, p. 95 s.; M. Condend, Controllo dei rischi bancari e supervitione creditizia, Cacucci, Bari, 2005, p. 95 s.; M. MOLONEY, EC Securities Regulation, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 861 ss.

⁴⁴ Pubblicate entrambe in G.U.U.E., n. L 177 del 30 giugno 2006.

⁴³ Per una analisi di quest'ultima normativa, infra, cap. III.

to esaurire il percorso evolutivo della normativa creditizia europea; ulteriori assestamenti della stessa si sono infatti potuti registrare a meno di un anno dall'entrata in vigore della riforma, mentre altri sembrano profilarsi in un orizzonte temporale alquanto prossimo 46. Accanto alla ridefinizione delle regole procedurali e dei criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario attuata dalla Direttiva 2007/44/CE del 5 settembre 2007 47, alle più contenute modifiche apportate al regime delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e all'area di applicazione dellenonché all'ampliamento dei poteri della Commissione per l'attuazione di elenonché all'ampliamento dei poteri della Commissione per l'attuazione di elenonché all'antila della normativa bancaria comune attuato dalla Direttiva 2008/24/CE dell'11 marzo 2008 50, si deve infatti segnalare la proposta di modifica COM/2008/602 del 1° ottobre 2008, destinata a riscrivere la disciplina dei fondi propri, dei grandi rischi e della sorveglianza e della gestione delle crisi.

Lungi quindi dall'essere una realtà consolidata, il sistema bancario europeo ha comunque saputo assumere il ruolo di modello normativo-finanziario di riferimento a livello mondiale, sfruttando, se non pienamente, almeno in buona parte le possibilità di crescita insite nella più intensa concorrenza di un mercato transnazionale ⁵¹: non è forse un caso se un insigne economista americano, ancor prima dello scoppio della crisi provocata dai mutui sub-prime, ha voluto sottolineare, a conferma della validità del modello politico comunitario, come «Le istituzioni finanziarie europee sono i banchieri del mondo. Oggi, quattordici fra le venti maggiori banche del pianeta sono europee» ⁵².

L'avvicinamento agli standards europei gioca un ruolo fondamentale anche nella formazione degli ordinamenti delle nazioni che hanno legato strette relazioni commerciali con l'Unione Europea 53: fra questi, oltre ai nuovi Stati membri ed ai partners commerciali più importanti, vanno ricordati soprattutto i Paesi candidati all'adesione che in previsione della conclusione positiva delle trattative diplomatiche hanno in più casi guardato all'esperienza Europea per la stesura delle regole del settore bancario nazionale, o hanno perfino orientato preventivamente la normativa alle regole uniformi vigenti nel mercato unico in attesa della ammissione 54.

2. Il c.d. banking code europeo

Come accennato nel paragrafo introduttivo, il percorso relativamente breve della evoluzione della disciplina del settore creditizio comunitario ha trovato un suo momento centrale nell'adozione della Direttiva 2000/12/CE del Parlamento

rivista Fortune. La stessa Commissione Europea ha sottolineato la necessità di estendete la portata di una regolamentazione comune del mercato dei servizi finanziari, in primi coinvolgendo la
ta di una regolamentazione comune del mercato dei servizi finanziari, in primi coinvolgendo la
propensa realtà statunitense: «I his dialogue should be the beginning of austatined and derpening
process of muitual understanding, cooperation and above all l'engagement on determining transatlantic regulatory equividence». Servizi finanziari - nove mesi per adostare le ultime misure previste nel
Piano d'azione per i servizi finanziari (P.A.S.F.), ottava relazione della Commissione Europea
sull'attuazione del Piano d'azione per i servizi finanziari, Bruxelles, 2 giugno 2003, p. 14.

²³ Cfr. sul punto il considerando n. 20 della previgente Direttiva 2000/12/CE, in cui il legislatore riconosceva come «... la Comunità si propone [...] di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali in Paesi terzi». Il concetto sembra ritrovarsi nell'attuale considerando n. 20 del banking code ove la tutela del principio di reciprocità sembra venire rafforzata, quale esto di un processo pattizio necessariamente condotto a livello comunitatio.

experience in pragmatically uniting the legitimate call for harmonised rules and the diverging needs ni 2005-2010 del 5 dicembre 2005, p. 15 s.: «Considering the size of the EU market, and Europe's of different markets/cultures/players, the EU must have a leading role in standard setting at global to anche nel Libro bianco della Commissione Europea sulla politica dei servizi finanziari per gli angamento di interessi, ctr. A. CUNNINGHAM, Regulation and supervision: challenges fo islamic fin-Series no. 627, maggio 2006, p. 7 ss. Per uno studio sulla convergenza del mercato turco alle regole europee cfr. AA.VV., The Turkish banking sector, in Bruges European Economic Policy Brie Somensen-J.M. Puigvert Gutterrez, Euro area banking sector integration, ECB Working Paper analisi economica dei risultati del processo di integrazione dei nuovi Stati membri, cfr. C. Kox banking sector development, post 1989, in Southeast European Policy, 2001, II, p. 4 ss. Per una level». Sul punto cfr. anche F. CAPRIGLIONE, Relazioni con le imprese bancarie di Paesi terzi, in G. WILSON, Islamic Finance in Europe, RSCAS Policy Papers 2007/02, p. 1 ss. Tale aspetto è rilevaance in a riba-based global system, in Moody's Investors service special comment, gcimaio 2004; R. sistema bancario islamico, caratterizzato dalle restrizioni dettate dalla *Shariah* in materia di pafings, VII, 2004, p. 21 ss. Sui problemi connessi all'integrazione, anche interna, dell'emergente dirizzo legislativo europeo: per una ricostruzione di tali passaggi cfr. G.A. Ancelette, Bulgarian ziari occorsi nel settore bancario nel 1997, ha intrapreso un percorso di convergenza vetso l'insizione da un sistema economico socialista al libero mercaro, che, a seguito degli scandali finan-Alpa-F, Capriglione (a cura di), Diritto, cit., pp. 178 s. e 187. ⁵⁴ Si prenda ad es. il sistema bancario bulgaro, caratterizzato dalle difficoltà insiste nella tran-

⁴⁶ Cft. T. PADOA-SCHIOPPA, Regulding, cit., p. 73. L'A, evidenzia quattro punti di intervento necessari per rafforzare l'ancora frammentato mercato bancario europeo, ovvetro aumentare la portata della disciplina comune, rendere la stessa più flessibile ai cambiamenti, intensificare la collaborazione fra le autorità nazionali e incrementare la politica della competizione.

⁴⁷ Il testo della Direttiva è contenuto in G.U.U.E., n. L 247 del 21 settembre 2007

⁴⁸ A cui si aggiungono i raccordi operati nell'allegato I dalla citata Direttiva 2007/64/CE, in tema di servizi di pagamento nel mercato interno.

⁴⁹ Il testo della Direttiva è contenuto in G.U.U.E., n. L 87 del 28 marzo 2007.

²⁰ Il testo della Direttiva è contenuto in G.U.U.E., n. L 81 del 20 marzo 2008.

In Cfr. il considerando n. 3 della Direttiva 2006/48/CE. Per una visione dei finturi ambiti di intervento cfr. il Libro verde sui servizi finanziari per i consumatori nel marcato unico del 30 apri-intervento cfr. il Libro verde sui servizi finanziari per i consumatori nel marcato unico del 30 apri-ile 2007, COM/2007/226, pp. 8 e 11: per quanto atticne al retail banking: in particolare occorre le 2007, COM/2007/226, pp. 8 e 11: per quanto atticne al retail banking: in particolare occorre evidenziare la volontà di migliorare la competizione transfrontaliera, implementando l'effettiva portabilità anche grazie ad una standardizzazione del servizi finanziari di base, come i conti correnti bancari. Per un esame economico della presenza di una amonopolistic competition or certain forms of partial collusion» nel mercato europeo, cfr. J. A. Bikker, Competition Efficiency in a Unified European Banking Market, Elgar, Cheltenham, 2004, pp. 108 s. e 277 s. Da ultimo si deves segnalare la consultazione pubblica indetta dalla Commissione Europea il 16 aprile 2008, in previsione di possibili modifiche da apportare alle Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in tema previsioni rilevanti, ibridi finanziari, organizzazione dei controlli ed esoneri per le reti di banche popolari e per correzioni tecniche ai testi esistenti.

⁵² J. Ripkin, Il sogno europeo, Mondadori, Milano, 2004, p. 71, sulla base di dati raccolti dalla

e del Consiglio Europeo del 20 marzo 2000, quale esito della procedura codecisionale dettata dall'art. 251 del Trattato CE³⁵. L'importanza del disegno legislativo risiedeva nella prima opera di sostanziale consolidamento della frammentata normativa preesistente in materia, conclusasi nella creazione di un testo organico da più parti indicato quale effettivo codice dell'attività bancaria Europea ³⁶.

va alla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera bancario europeo previgente l'anno 2000. Come in parte ricordato nel paragrafo iniziale queste erano: la Direttiva 73/183/CEE del 28 giugno 1973, relatine del contenuto di sette Direttive emanate dal Consiglio negli ultimi trent'anni raggruppandole e coordinandole in un unico corpus^{57} . Il risultato fu la rifusiodel legislatore europeo – lo scopo della verifica e razionalizzazione delle stesse, delle precedenti discipline, la Direttiva perseguiva - per espressa ammissione tri istituti finanziari, nonché le connesse 77/780/CEE del 12 dicembre 1977 e prestazione dei servizi nel campo delle artività non salariate delle banche e di aldel secolo scorso, indicabili quali i punti cardinali della disciplina del settore suo esercizio; nello stesso testo venivano inoltre a confluire la Direttiva mentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il del Consiglio relative al coordinamento delle disposizioni legislative, regola-89/646/CEE del 15 dicembre 1989, rispettivamente prima e seconda Direttiva nente la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, nonché la Direttiva ciente di solvibilità degli enti creditizi, la 92/30/CEE del 6 aprile 1992, concerpri degli enti creditizi, la 89/647/CEE del 18 dicembre 1989, relativa al coeffi. 89/299/CEE del 17 aprile 1989, dedicata alla regolamentazione dei fondi prodi degli enti creditizi, come risultanti dalle modifiche nel tempo apportate 88 92/121/CEE del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fi Non puntando a modificare le scelte normative frutto della sovrapposizione

La «codificazione» così elaborata è stato solo in parte ripresa dalla attuale Direttiva 2006/48/CE, che continua a racchiudere la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della attività bancaria, a cui si affianca tuttavia la Direttiva gemella 2006/49/CE, che completa la disciplina per gli aspetti della adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi che non trovano definizione nel primo testo, riprendendo in parte lo schema legislativo adottato con le ormai abrogate Direttive dendo in parte lo schema legislativo adottato con le ormai abrogate Direttive

89/646/CEE e 89/647/CEE. Al pari della precedente Direttiva 2000/12/CE occorre registrare come anche l'attuale impianto notrnativo continui da do mettere una definizione dell'oggetto della notrnativa. Il significato di «attività creditizia» risulta infatti rilevabile eschusivamente dalla definizione di «ente creditizio» resa della lett. a del punto 1 del quarto articolo della Direttiva 2006/48/CE: tale è l'impresa «... la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabiti dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto ...» 3, nonché l'«istituto di moneta elettronica» come descritto dal 3 comma dell'art. 1 della Direttiva 2006/46/CE 60

Tralasciando quest'ultima attività, che costituirà l'oggetto dell'ultimo paragrafo del presente capitolo, per procedere alla verifica degli effettivi confini applicativi del banking code si devono innanzitutto esaminare gli elementi peculiari che compongono l'ampia formula, mutuata dalla Direttiva 77/780/CEE,
che il legislatore comunitario ha tracciato 61 per classificare l'oggetto dell'impresa creditizia, ovvero la raccolta di fondi rimborsabili rivolta al pubblico e la
connessa elargizione del credito.

Delle due fasi che costituiscono l'attività di intermediazione del denaro 62, tuttavia, solo il momento della assunzione dei fondi professionalmente svolta 63

³⁵ Sulla procedura di cooperazione fra istituzioni introdotta nel processo normativo dall' Asto Unico Europeo, cft. A. Tizzano, L'atto unico europeo e la realizzazione del mercado interno, in corrio, 1989, pt. IV, cc. 79 e 81-82; J.H. Dalehusen, Home and bost country regulatory control of reas-border banking services in the EU, in G. Alpa-F. Capricialone (a cara di), Diritto, cit., p. 4228s.

⁵⁶ Cfr. F. Giorgianni-C.M. Tardivo, Divitto, cit., p. 51 s.

⁷⁷ Cfr. il considerando n. 1 della Directiva 2000/12/CE.

³⁰ Der mo gapardo sull'insterne delle Direttive che hanno apportato modifiche alle disposizioni oggetto del consolidamento del primo banking code, cfr. l'allegato V, parte A, della Direttiva 2000/12/CE, in cui veragono elenciate, ohre alle discipline abrogate, anche i testi delle stesse trasposti all'interno della nuova comice normativa. Analoga funzione è assolta dall'allegato XXII della atmale Direttiva 2006/48/CE.

⁷⁹ Rispetto alla definizione contenuta nel punto 1, 3° comma, dell'art. 1 della Ditettiva 2000/12/CE, la definizione vigente di ente coditizio non contempla più l'estensione finalizzata all'attività di vigilanza ed all'attività di controllo sui grandi rischi. Per il raggiungimento di questi appetifici obbiettivi la precedente definizione di ente creditizio veniva infarti estesa ad abbracciare le imprese pubbliche – ad esclusione delle banche centrali – o private, autorizzate in menitari per este alla raccolta del risparmio ed all'estrizio del credito, oltre alle succursali di enti onmunitari od attracomunitari, limitatamente alle verifiche necessarie allo svolgimento della vigilanza su base consolidata, anche al di fuori dei confini dell'Unione. La norma si trova ora ricollocata nell'art. 107 della attuale Direttiva 2006/48/CE.

[©] La versione originale della Direttiva 2000/12/CE non contemplava gli enti disciplinati dalla successiva 2000/46/CE, la cui addizione fu operata dalla Direttiva 2000/28/CE del 18 settembre 2000, Il testo di queste ultime Direttive è contenuto in G.U.C.E., n. L 275 del 27 ottobre 2000

⁶ Per un approfondimento sulla tecnica normativa basata sulla fissazione di definizioni comuni, cfr. P. GAGGERO, Definizioni legislative e margine del banking code europeo, in G. Alave-P. CARROSLONE (a cuta di), Diritto, cit., p. 27 ss. e 55 s. Ponendo in evidenza come anche le des finizioni debhano essere tradotte dal legislatore nazionale utilizzando «... standardt, principi e clausole generali ...» già impiegate nel diritto intenno, l'A. sottolinea come la conseguente «... svanhazzione delle definizioni legislative contrenute nelle fonti interne, con cui i legislatori nazionali – sia pure con la discrezionalità loro lasciata per attendere all'attuszione – sono chismata di introdurre negli ordinamenti municipali le definizioni legislative di fonte comunitatta, origini il differenze che precorrono, predicono e favoriscono le disarmonie applicative contrastanti il ravvicinamento dei diritti fiszionali».

[©] Sull'evoluzione della nozione di attività bancaria cfr. V. CALANDRA BUONAURA, *La Banca:* l'impresa e i contratti, in V. COTTINO (a cura di), Trattato di diritto commerciale, vol. VI, Cedam, Padova, 2001, p. 35 s., R. COSTI, L'ordinamento, cit., p. 195 ss.

⁶⁾ Dubbi possono sorgere sul requisito della professionalità: tale deve essere considerata un'artività, anche non principale, esercitata da una impresa in modo continuativo o, quantomono, non occasionale. Sul differente ambito di applicazione detrato dalla presente norma rispetto alla più ampia riserva contenuta nel primo articolo della Direttiva 2000/46/CE, che non preve-

ta 66, accanto alla salvaguardia della generale stabilità finanziaria del sistema, stinguibilità delle qualità dei fruitori dell'offerta necessariamente standardizzane» o «a vista», rivolte potenzialmente all'intero mercato 65. Proprio la indiviene unicamente a comprendere le operazioni assunte dalle banche «a termi creditizio 64. In tale direzione la riserva parziale dettata dall'art. 5, 1° comma, costituisce per il legislatore europeo l'ambito di esercizio esclusivo dell'ente esperienza professionale, ma soprattutto contraenti «deboli» quali i risparmiamaginare come la raccolta non coinvolga esclusivamente soggetti dotati di una giustificano il limite legale posto all'esercizio della attività. Si deve infatti imcontrattuale fra i clienti ed il mondo bancario 67. A prescindere dalla preparamercato, a fronte del rapporto di natura fiduciaria che caratterizza il legame tori-consumatori, bisognevoli della maggior tutela legata ad un controllo pubzione finanziaria dei destinatari dell'offerta pubblica, questi infatti eseguiranno blico degli enti creditizi nella fase dell'accesso, quanto della permanenza nel lità sarà oggetto di una garanzia peculiare da parte degli enti creditizi in forza versamenti pecuniari o consegneranno altro genere di fondi la cui rimborsabiintermediazione del denaro 68. dell'affidamento generato dalla regolamentazione della funzione pubblica di

de il requisito della professionalità, pur in presenza di una eguale classificazione dettata dall'art.
4 dell'artnale banking code per gli istituti emittenti la moneta elettronica quali enti creditizi, cfr.
V. TROIANO, Gli istituti di moneta elettronica, in Quaderni di ricerca giuridica della Banca d'Italia,
v. TROIANO, Gli 17, 20

n. 53, luglio 2001, p. 22.

M Favorevole ad un inquadramento quale «banca comunitaria» ai sensi dell' art. 28 della prima versione del banking code (il cui contenuto è ora trasposto nell'art. 23 della Direttiva ma versione del banking code (il cui contenuto è ora trasposto nell'art. 23 della Direttiva ma versione del encedito, quali ad 2006/48/CE) anche degli enti autorizzati che si limitano alla concessione del credito, quali ad 2006/48/CE) anche degli enti autorizzati che si limitano alla concessione del credito, quali ad Verla, L'esercizio del credito, F. Capricia, 1990, pp. 52-54. L'A. sottolinea, a margine del Verla, L'esercizio del credito dividiano, 1990, pp. 52-54. L'A. sottolinea, a margine del Verla, L'esercizio del credito dividiano entità de credito dividiano entità del credito dividiano sempre meno chiari, è necessario individuate elementi più specifici per inquadrate con gono sempre meno chiari, è necessario individuate elementi più specifici per inquadrate con gono sempre meno chiari, è necessario individuate elementi più specifici per inquadrate con gono sempre meno chiari, è necessario individuate elementi più specifici per inquadrate con gono sempre meno chiari, è necessario individuate elementi più specifici per inquadrate con gono sempre meno chiari, è necessario individuate elementi più specifici per inquadrate con gono sempre meno chiari, è necessario individuate elementi più specifici per inquadrate con gono sempre meno chiari, è necessario individuate elementi più specifici per inquadrate con gono sempre meno chiari, è necessario individuate elementi più specifici per inquadrate con gono sempre meno chiari, è necessario individuate elementi più specifici per inquadrate con gono sempre meno chiari, è necessario individuate elementi più specifici per inquadrate con gono sempre meno chiari, è necessario individuate elementi più specifici per inquadrate con gono sempre meno chiari, è necessario individuate elementi più specifici per inquadrate con gono sempre dell'esercizio del credito soltano in ragione del suo legame

65 Per una analisi delle eccezioni previste dalla disciplina nazionale cfr. V. TROIANO, commento all'art. 11, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, vol. I., Cedam, Padova, 2001, p. 99. Ciò non sembra escludere la partecipatività delle somme raccolte, qualora questa non vada ad intaccare il capitale oggetto di restinzione, ma solo gli interessi. Sul punto cfr. M. Sepe, Divieto della raccolta del risparnio tra il pubblico da parte di soggetti non bancari e le sue eccezioni nella normativa comunitaria, in G. Alpa-F. blico da parte di soggetti non bancari e le sue eccezioni nella normativa comunitaria, in G. Alpa-F.

66 Cfr. V. Calandra Buonaura, La Banca, cit., p. 38 ss.

67 Cfr. il considerando n. 5 della Direttiva 2006/49/CE.

68 Cfr. Corte di giustizia CE, n. C-366/97 Criminal proceedings against Massimo Romanelli et Paolo Romanelli, il cui dispositivo è contenuto in K.J. HOPT-E. WYMEERSCH, European Company and Financial Iau, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 151. La Corte sottolines infanti – riferendosi al principio contenuto nel precedente art. 3 della Direttiva 2000/12/CE – come «The terms "other repayable funds" in article 3 [...] refers not only to financial instruments

A tal proposito occorre ricordare come il legislatore configuri la violazione della riserva della attività unicamente qualora l'elemento della raccolta evidenzi i caratteri della assunzione in proprio del fondo conferito, con sottrazione al titolare della accessibilità allo stesso, anche se solo momentanea: ciò non avviene, come si potrà vedere nell'ultimo paragrafo, qualora si proceda alla semplice traduzione delle somme raccolte in moneta elettronica da parte di un istituto disciplinato ai sensi della Direttiva 2000/46/CE, ovvero senza la percezione da parte dello stesso della loro piena disponibilità 69.

L'indicata centralità del momento della raccolta è chiaramente rilevabile anche dalla lettura della definizione di *«ente finanziario»* contenuta nel quinto punto dell'art. 4, ove si evidenzia il ridotto oggetto d'impresa rispetto agli enti creditizi ⁷⁰, data l'esplicita esclusione dell'assunzione di depositi o altri fondi rimborsabili dall'elenco delle attività finanziarie espletabili previste dal primo

ublich posses the intrinsic characteristic of repayability, but also to those which, although not possessing that characteristic, are the subject of a contractual agreements to repay the funds paths. Still punto cfr. anche V. Trolano, Commento all'art. 11, cit., p. 98. I fondi conferiti potrebbero rivestire il carattere della irredimibilità o potrebbero risultare postergati: se questi ultimi sembravosali propostazione della normativa comunitaria, non così appare per i fondi concessi in perpetuo, stante la loro impossibile rimborsabilità. Sul questio, nell'ambito della legislazione nazionale, cfr. M. Martucci, commento all'art. 12, in F. Capractione (a cura di), Commentario, cit., p. 113.

69 Cfr. infra, par. 7.

le cassette di sicurezza ...»), denuncia infatti come «Ci si potrebbe ad esempio chiedere se cabilità della disciplina anche nei confronti delle imprese che si limitano all'esercizio di queste porto fra la definizione di ente creditizio e le attività accessorie tracciando i confini dell'applima che rappresenta la chiave di lettura della stessa definizione di ente creditizio. L'elemento NAURA, La Banca, cit., p. 51, a proposito della definizione di attività bancaria resa dall'ordinaconsiderazione che la specificità dell'attività bancaria si coglie nel collegamento tra raccolta e possa qualificarsi come ente creditizio». La risposta deve essere negativa se si muove «... dalla un'impresa che effettua la raccolta ma pone in essere soltanto alcune delle operazioni elencate mediazione («... si pensi alla gestione e consulenza in materia di portafoglio [...] alla conservazione di valori mobiliari [...] ai servizi di informazione sulla solvibilità della clientela [...] alultime, ctr. F. Vella, L'esercizio, cit., p. 134 s. L'A., individuando i servizi estranei all'intercredito. In altri termini, nel diritto comunitario l'oggetto della riserva parziale tracciata la raccolta del risparmio, assunta in sede Europea quale omogeneo presupposto logico (bisositiva, in forza della riserva parziale di artività posta in essere dall'art. 5 del banking code, normento italiano. Dal punto di vista del legislatore europeo la risposta può essere all'opposto poimpieghi e nella funzione assicurativa svolta dalle banche nei confronti dei risparmiatori con gnevole di un'adeguata tutela normativa dati gli interessi pubblicistici coinvolti) alla attività che caratterizza questo tipo di impresa non è infatti l'opera di intermediazione, ma solamente l'assunzione del rischio relativo all'impiego del denaro raccolto ...»; così V. Calandra Buo-NAURA, op. ult. cit., cit., p. 51. tela dei risparmiatori cui la banca offre il servizio assicurativo»; così ancora V. Calandra Buogrado di rischiosità e sulla loro potenziale incidenza sulla stabilità dell'intermediario e sulla tuglio basato sulla «... identificazione delle operazioni aventi natura creditizia fondato sul loro cidere con l'area di individuazione dell'attività creditizia europea, non necessitando di un vadall'art. 5 - salve le eccezioni previste e quelle configurabili a livello nazionale - sembra coin (possibile, ma non necessaria per la configurazione di un ente creditizio) della elargizione del ⁷⁰ Sul problema dell'assenza di una previsione normativa che chiarisca la natura del rap

allegato della Direttiva 71. L'esame del catalogo permette inoltre di porre in luce un ulteriore dato caratteristico del mercato europeo, ovvero come il modello di ente creditizio adottato dal legislatore comunitario sia quello della «banca universale», vale a dire un'impresa che, seppur rivolta principalmente all'attività riservata dell'intermediazione del denaro (rectius all'attività prodromica della raccolta del risparmio ex art. 5), non appare dedita esclusivamente alla stessa in quanto aperta al perseguimento anche di altri oggetti di impresa tipitali proceso finarziorio 12.

ci del mercato tinanziario'.'

Riprendendo l'analisi dell'ambito d'impresa riservato agli enti creditizi dall'art. 5, si deve notare come il divieto della raccolta subisca una precisazione restrittiva già nel 2° comma della norma, ove il legislatore europeo ha previsto che venga esclusa dall'area della riserva legale la raccolta effettuata dai Paesi membri, dalle autorità locali o regionali 73 e dalle organizzazioni internazionali membri, dalle autorità locali o regionali 73 e dalle organizzazioni internazionali partecipate almeno da uno Stato aderente all'Unione 74. Inoltre, con eccezione partecipate almeno da uno Stato aderente all'Unione operativa possa esforse eccessivamente sfumata, è ammesso che la restrizione operativa possa esforse euperata nelle ipotesi previste da una possibile normativa comunitaria od anche nazionale, le quali prevedano una precisa regolamentazione della attività della raccolta del risparmio tale da garantire la sicurezza dei depositari e degli investitori 75.

L'apparente violazione del principio della concorrenza paritaria, introdotta dalla possibile deroga a livello nazionale, trova una efficace motivazione nel considerando n. 6 della Direttiva, ove il legislatore, pur evidenziando la necessità di salvaguardare uno dei fondamenti del mercato comune, avverte come la disciplina del banking code non debba risultare di pregiudizio alla «... applicazione delle legislazioni nazionali nei casi in cui esse prevedono autorizzazioni speciali complementari che consentono agli enti creditizi di esercitare attività specifiche o di effettuare particolari tipi di operazioni». Risulta pertanto logico supporre che la speciale concessione possa essere validamente rilasciata dai singoli Stati solo in presenza di una ragione peculiare o di un pubblico interesse che ne giustifichino l'adozione 76

Il quadro del limite legale d'attività soffre inoltre di una eccezione indiretta nella elencazione racchiusa nell'art. 2, ove si dispone l'esclusione dall'ambito applicativo della Direttiva – e quindi anche dalla riserva dettata dall'art. 5 – delle banche centrali degli Stati membri, degli uffici dei conti correnti postali oltre ad un insieme di organismi pubblici attivi nel campo dell'intermediazione creditizia 71, caratteristici del tessuto economico-sociale dei singoli Paesi aderenti all'Unione. La norma trova però correzione negli ultimi due commi

Ti Il primo allegato del banking code fissa l'elenco delle attività liberamente esercitabili dagli enti autorizzati sul territorio dell'Unione in base al principio del mutuo riconoscimento: fra que enti autorizzati sul territorio dell'Unione in base al principio del mutuo riconoscimento: fra que enti autorizzati sul territorio dell'Unione in base al principio del mutuo riconoscimento: fra que enti devono essere ricordate oltre alle citate raccolta del risparmio ed esercizio del credito, i servizi di leating finanziario, i servizi di pagamento, l'emissione e la gestione di mezza di pagamento raccio di garanzice e di fidebussioni, oltre alle operazioni, poste in essere per proprio conto o per conscio di garanzice e di fidebussioni, oltre alle operazioni, poste in essere per proprio conto o per conscio della clientela, aventi ad oggetto i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, gli to della clientela, aventi ad oggetto i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, gli enza finanziaria ed industriale delle imprese, compresi i servizi di informazione commerciale ol lenza finanziaria ed industriale delle imprese, compresi i servizi di informazione delle steszione alle emissioni di istrumenti finanziari ed ale attività necessarie alla realizzazione delle steszione alle emissioni di istrumenti finanziari ed ale attività necessarie alla realizzazione delle steszione alle enissioni di intermediazione monetaria (c.d. money broking), la gestione o la consulenza pattise, servizi di intermediazione della successiva lett. C. dalle lett. A e B dell'allegato I, aventi ad oggetto gli strumenti contemplati nella successiva lett. C. dalle lett. A e B dell'allegato I, aventi ad oggetto gli strumenti contemplati nella successiva lett. C.

¹² Cfr. il considerando n. 14 della Direttiva 2006/48/CE (che ricalca la speculare premessa della precedente Direttiva 2000/12/CB). Per un confronto fra il modello americano «classico» caratterizzato dall'univocità dell'impresa bancaria rispetto al modello europeo della c.d. «banca universale», cfr. T. Padoa-Schoppa, Regulating, cit., p. 28 s. Sul punto cfr. anche G. Alfa, Asmonizzazione, cit., p. 17; F. Capriglione, commento all'art. 10, in F. Capriglione (a cura di). Commentario, cit., p. 10 s.

⁷³ La Direttiva non specifica quale grado di autonomia debbano avere tali organismi rispetto allo Stato nazionale: il termine «autorità» tuttavia sembrerebbe indicare quantomeno che gli stessi siano dotati di poteri finanziari indipendenti. Sul punto cfr. M. Sepe, Divieto, cit., p. 61 s. L'A. suggerisce che tali enti debbano avere un autonomo potere impositivo o essere garantiti. L'A. suggerisce che tali enti debbano avere un autonomo potere impositivo o essere garantiti.

⁷⁴ Si pensi, ad esempio, al ruolo svolto dalla Banca Europea di Investimento.

No. Sul punto cfr. M. Sepe, Divieto, cit., pp. 61 s. e 67. L'A. suggerisce una lettura della norma

quale disposizione neutra, ovveto tesa ad aprire il mercato ad imprese sottoposte a controlli, con ciò evitando derive bancocentriche.

⁷⁶ Cfr. il considerando n. 6 della Direttiva 2006/48/CE.

^{2006/512/}CE del 17 luglio 2006, pubblicata in G.U.U.E., n. L 200 del 22 luglio 2006 G.U.C.E., n. L 184 del 17 luglio 1999, a seguito della modifica operata dalla decisione Bancario aveva il compito di vagliare la legittimità dei requisiti complementari richiesti in terna di capitale e qualità degli amministratori dalle singole legislazioni nazionali. Per espressa previsione iniziale del banking code. Prima dell'intervento operato nel 2005 il Comitato Consultivo previsto dagli artt. 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999, pubblicata in alla procedura di autoregolamentazione dei comitati che attiancano la Commissione, così come sione dei parr. 2 e 2-bis dell'art. 151 della Direttiva 2006/48/CE (che riprende un'analoga disostituito l'originario Comitato Consultivo contemplato nell'oramai abrogato art. 57 della verrettiva 2008/24/CE dell'11 marzo 2008, pubblicata in G.U.U.E., n. L 81 del 20 marzo 2008, ha 2000/12/CE (attuale art. 150 della Direttiva 2006/48/CE), come da ultimo modificato dalla Disto è contenuto in G.U.U.E., n. L 3 del 7 gennaio 2004) all'art. 60 della stessa Direttiva trodotto con decisione 2004/10/CE della Commissione Europea del 5 novembre 2003 (il cui teprevedeva la possibilità di introdurre ulteriori eccezioni a fronte di una deliberazione assunta che e di assicurare una maggiore semplicità alle procedure di adesione dei nuovi Stati membri – marzo 2005) che – al fine di rendere la disciplina più adattabile alle mutevoli esigenze economidalla Direttiva 2005/1/CE del 9 marzo 2005 (il cui testo è contenuto in G.U.U.E., n. L. 79 del 24 2003. Rispetto alla Direttiva 2000/12/CE scompare la norma introdotta nell'art. 2, 4° comma. to ai nuovi dieci membri della UE, con Atto pubblicato in G.U.U.E., n. L 236 del 23 settembre di diritto pubblico. La lista dei soggetti economici è stata ampliata in occasione dell'allargamenne del quartiere Fuggerei di Augsburg. L'Italia vede esclusa la Cassa Depositi e Prestiti, ora s.p.a tini pubblici, sulla scia della tradizione iniziata dai banchieri Fugger già nel 1514, con la creazio-Regno Unito, od alle organizzazioni attive in Germania ed Austria nella costruzione di alloggi a sposizione contenuta nel precedente banking code), sono direttamente applicabili all'attività del dalla Commissione con l'assistenza del Comitato Bancario Europeo. Quest'ultimo organo, inomitato bancario Europeo la procedura di consulenza nella adozione di testi legislativi, oltre Note that it is a second of the second of

dell'art. 1 ove, ai soli fini del compimento dell'attività di vigilanza eventualmente coinvolgente anche le competenti autorità di Paesi extracomunitati in forza dei patti internazionali stipulati con l'Unione Europea ex art. 39, vengono comunque ricompresi gli uffici dei conti correnti postali ed i peculiari enti economici nazionali elencati dall'art. 2, oltre alle società di partecipazione finanziaria ed alle società a partecipazione mista aventi sede all'interno del mercato unico 78.

A completare la frastagliata cornice applicativa dettata per la Direttiva 2006/48/CE l'art. 3 fissa due ulteriori eccezioni, dall'importanza non del tutto residuale: allineandosi a quanto già previsto dalla Direttiva 77/780/CEE attraverso l'imposizione di una c.d. «grandjather clause» 79, il legislatore comunitario ha infarti disposto che gli enti creditizi preesistenti alla data del 15 dicembre 1977, all'epoca sottoposti al controllo ed alla direzione di un organismo centrale garante della loro sòlvibilità e liquidità su base consolidata, possano continuare a godere di un regime normativo semplificato per quanto attiene l'accesso al mercato ⁸⁰. Tuttavia, a parziale revisione di quanto sancto e con il chiato intento di omogeneizzare il mercato eliminando residue «sacche» di privilegi non più giustificabili, la Direttiva 2005/1/CE ha introdotto – con addizione ripresa dalla attuale disciplina – la possibilità per Commissione di imporre ulteriori condizioni alla concessione del beneficio della disciplina semplificata, oppure, al contrario, di disporre l'annullamento delle esenzioni introdotte in base alla procedura normativa dettata dall'art. 151 dello stesso banking code ⁸¹.

Come sopra accennato, la riscrva legale posta dall'art. 5 del c.d. testo unico sottolinea il fine pubblico di decisa protezione del cliente che caratterizza la regolamentazione comunitaria in matcria di esercizio dell'artività bancaria. Il legislatore europeo impone tuttavia un divieto esclusivamente alla raccolta di fondi rimborsabili svolta fra il pubblico in maniera professionale, evitando di menzionare l'elargizione del credito, che, in generale, appare attività d'impresa liberamente attuabile quando non segue la raccolta del risparmio ²², anche se

priva del «passaporto unico» quando non collegata ad un ente creditizio autorizzato ⁸³. In questo modo la politica legislativa adottata uniforma solo parzialmente il mercato delle operazioni di prestito, fra le quali i punti 2 e 3 dell'allegato I della Direttiva enunciano il credito al consumo, il credito con garanzia
ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito
commerciale – compresa l'attività di forfatting – oltre al leasing finanziario.

La scelta di comprendere talune delle attività elencate fra quelle liberamente esperibili dagli «enti finanziari» ⁸⁶ ha generato tuttavia alcune perplessità: in particolare l'indirizzo di non atmonizzare l'accesso al mercato europeo del credito al pubblico non professionale – si pensi al settore dei mutui abitativi – in assenza di una più attenta disciplina del mercato nazionale di sbocco ⁸⁵, ad esempio quale quella prevista dal legislatore italiano ⁸⁶, è risultato forse un indirizzo legislativo non perfettamente in linea con la politica di una uniforme trecla del risparmo più volte ribadita dal legislatore europeo già nella stesura del primo banking code ⁸⁷. La decisione di limitare la Direttiva 2006/48/CE alla funzione di consolidare l'assetto normativo esistente sul punto non appare es-

⁷⁸ Queste ultime, già presenti all'interno della Direttiva 92/30/CEE, definite quali società controllanti enti creditizi, rilevano ai fini della vigilanza dei conglomerati finanziari introdotta dalla Direttiva 2002/87/CE, pubblicata in G.U.U.E., n. I. 35 dell'11 febbraio 2003. Sul punto cft. infra, cap. 2.

⁷⁹ Letteralmente «clausola dell'antenato», l'espressione mutuata dal diritto anglosassone indica la norma che ripropone il precetto imposto da una precedente normativa.

³⁰ La non applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della Direttiva può essere estesa anche agli enti costinuiti dopo il 15 dicembre 1977, qualora gli stessi esercitino l'attività creditizia a livello locale e siano sottoposti al controllo di una autorità nazionale ex art. 3, par. 1, 2° comma.

⁸¹ Sul punto cfr. il pensiero di T. PADOA-SCHOPPA, Regulating, cir., p. 24: «... uben such players conduct banteng business, they need to be licented at banken.

²² Cfr. T. PADOA-SCHIOFPA, Regulating, cit., p. 15. L'A., a margine del recente dibartito sulla regolamentazione dell'accesso al mercato bancario, catatterizzata da due distinte posizioni riassumbilii nei morti «no regulation» e «det things happen», sottolinea la centralità della aprovisori of liquidity on demanda quale «core banking activity» da tenere riservata a favore delle istituzioni ammesse e supervisionate.

B Cfr. il considerando n. 16 della Direttiva 2006/48/CE; infra, par. 6.

⁸⁴ La definizione di «este fitanziario» è contenuta nel punto 5 dell'art. 4 della Direttiva, la quale rimanda all'elenco di attività racchiuso nell'allegato i, eschulendo l'artività di raccolta di depositi e di altri fondi rimborsabili, i servizi di informazione commerciale e la locazione di casette di sícurezza.

¹⁵ Chr. il considerando n. 17 della Direttiva 2006/48/CH, che prevede che l'esercizio del dititto di stabilimento e della libera prestazione di servizi a favore degli endi non autorizzati come eni creditizi nella nazione d'origine o per lo svolgimento delle attività estranee all'allegato 10 oces sa essere autonomamente regolato dallo Stato membro ospitante «... purché, da un lato, queste dispositioni stano compatibiti con il diritto comunitario e motivate da regioni di interesse generale e, dall'altro, detti entrì o detta ettività non stano sottoposti a regole equivalenti nel sistema legislativo o regolamentare dello Stato membro d'origine».

³⁶ Cft. l'art. 106 del t.u.b. che fissa i requisiti del soggetti operanti nei confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di presuzzione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e l'art. 114 che interva al Ministro del Tesoro la disciplina dell'accesso al metcato degli enti stranieri: regolamentazione che si è concretizzata nel d.m. del 28 luglio 1994, pubblicato in G.U. n. 184 dell'8 agosto 1994. Cft. anche d.m. 2 aprile 1999, n. 86, pubblicato in G.U. n. 86 del 14 aprile 1999, recente la discipli: na dei requisiti patrimoniali necessaria all'attività, se principalmente esercitata, di rilascio di gantuzite e di *money broking*. Sul punto cft. F. CLEMENTE, commento all'art. 106, in F. CAPRICALONE (acun dil). Commentatori al testo unico delle leggi in materia bancaria e credititia, vol. II. Cedam, Padova, 2001, p. 845 ss.

^{8°} CF. Il resto del considerando n. 5 della Direttiva che prevede la necessità di una disciplina coordinata ai fini della protezione del risparmio che ricompare immodificato anche nella Direttiva 2006/48/CE. Tale dato trova conferma nella futura maggiore attrazione che il legislatore, come presununcia, dedicherà ai servizi di base, quali l'apertura di un conto corrente bancario. Sul pumo Cr. Libro bianco della Commitsione Europea stulla politica del servizi finanziari per gli anti 2005-2010 del 5 dicembre 2005, COM/2005/659, p. 15: «Accessing a bank account it the entry point for most consumers to financial services and markets and increasingly important for citi-zens to participate in the market and society». Sul pumo cft. G. Alta, Armonizzatione, cit., p. 18. Sulla necessità di una «cipizzazione» delle operazioni di esercizio del credito, cft. F. Veilla, L'esercizio, cit., p. 171 s.

sere più del tutto in linea con l'evoluzione legislativa, vedendo originato dalla frammentazione della disciplina un freno allo sviluppo del mercato creditizio 88, oltre al pericolo di abusi a danno dei consumatori finanziati quali soggetti deboli dello stesso 89. Tale dato sembra apparire ancora più evidente a fronte dell'attuale approccio europeo in tema di mercato unico dei capitali e dei servizi 90, teso ad un deciso irrobustimento del sostrato legislativo comune: significativa appare in tal senso la recente approvazione da parte del Parlamento Europeo di una nuova Direttiva dedicata alla implementazione ed armonizzazione della disciplina del credito al consumo 91, nonché l'approvazione del Libro bianco sull'integrazione dei mercati europei del credito ipotecario 92,

88 Cfr. M. Sepe, Divieto, cit., p. 63 s. L'A. evidenzia il limite del divieto posto dal legialatore europeo, notando come «... sempre più frequentemente intermediari finanziari ed impresa di investimento dei vari ordinamenti nazionali richiedono ed ottengono l'autorizzazione quale eniu ecreditizio, pur non svolgendo attività di raccolta del rispatmio tra il pubblico ovvero non esercitando attività di concessione prestiti propriamente detta. Tale processo è indotto dal complesso di riserve di attività che l'ordinamento comunitario e i singoli ordinamenti nazionali hanno creato in ambito finanziario, sviluppando regolamentazioni e sistemi di vigilanza molto pregnanti, ricalcari su quelli tipici delle banche e da questi poco differenziati». Si prenda ad es. l'art. 12 della Direttiva 87/102/CEE del 22 dicembre 1986, (successivamente emendata dalle Direttive 90/88/CEE del 22 febbraio 1990 e 97/7/CE del 16 febbraio 1998, il cui testo è rispettive mente contenuto in G.U.C.E., n. L. 42 del 12 febbraio 1987, n. I. 61 del 10 marzo 1990 e n. I. 101 del primo aprile 1998) che poneva in capo agli Stati membri la decisione in merito ai requisti necessati per ottenere la autorizzazione ufficiale ad esercitare il credito al consumo.

⁸⁹ La considerazione trae spunto dalla lettura dottrinale proposta per inquadrare l'esercizio del credito nella corrispondente definizione di attività credittia data dal legislatore italiano, se condo la quale l'ambito si tinviene nelle «... finalità del controllo [che] condizionano la definizione dei «confini» dell'esercizio del credito e diventano il presupposto per l'individuazione dei destinatari della normativa speciale ...»: così F. Vella, L'esercizio, cit., p. 159. Sul punto cfr. anche V. Calandra Buonaura, La Banca, cit., p. 51 s.

90 Cft. Libro verde sui servizi finanziari per i consumatori nel mercato unico del 30 aprile 2007, COM/2007/226, p. 11 ss.

Pi II credito al consumo ha trovato una prima regolamentazione nella Direttiva 87/102/CEE. Già nel primo rapporto della Commissione sul recepimento della Direttiva, contenuto in COM/1995/117, si evidenziava la predisposizione di una più intensa disciplina del credito al consumo da parte dei singoli Stati nazionali. Un intervento in materia era anticipato anche dal Libro bianco della Commissione Europea sulla politica dei servizi finanziari per gii anni 2002-2010 del 5 dicembre 2005, COM/2005/629, p. 12. Tale impegno e la crescita di questo peculiare settore dell mercato finanziario all'interno dei singoli mercati hanno condotto la Commissione ad approntare lo schema di una nuova Direttiva declicata alla armonizzazione ed implementazione della disciplina del credito al consumo, applicabile a tutti i crediti fra i 200 ed i 75.000 Euro concessi all'interno della Unione, ad esclusione di quelli elargiti per l'acquisto di strumenti finanziari e dei munti ipotecari. La maggiore tutela si è concretizzata in un più ampio dovere informatiro a carico dell'impresa a cui si associa un diritto al recesso esperibile entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Il testo, contenuto in COM/2002/0433 e pubblicato in G.U.C.E., n., 331 E del 31 dicembre 2002 (successivamente emendato da COM/2005/0433, il cui testo non è stato approvato dal Parlamento Europeo il 16 gennado 2008 ed è ora trasposto nella Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, il cui testo è pubblicato in G.U.L., n. L 133 del 22 maggio 2008.

92 Cfr. F. Giorgianni-C.M. Tardivo, Diritto, cit., p. 58 s.

che testimonia la volontà di gettare le basi di una maggiore integrazione e di una più attenta ed uniforme tutela dei consumatori, a vantaggio anche degli stessi operatori transnazionali ⁹³.

blico e, solo indirettamente, quella successiva di concessione del credito 95 re unicamente la fase della raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubzione di ente creditizio in precedenza esaminata, non limitandosi ad abbraccia corretta in quanto la riserva di legge avrebbe coinciso con la più ampia definimercato, una tale impostazione legislativa si sarebbe rivelata formalmente più ti finanziari alle procedure di controllo per l'accesso e per la permanenza nel del t.u.b. Oltre al vantaggio di poter calibrare una esposizione parziale degli enzio del credito nell'area della riserva legale, al pari di quanto previsto, ad esemne espansiva anche nei confronti degli enti finanziari, riportando anche l'eserciper l'accesso al mercato creditizio poteva forse giustificare una loro applicaziominime condizioni comuni contenute nei successivi sei articoli del banking code. ra di preventiva autorizzazione degli enti creditizi, strutturata nel rispetto delle pio, dal legislatore italiano attraverso il 1º comma dell'art. 10% e il titolo quinto Proprio la non eccessiva invasività dei requisiti dettati dal legislatore europeo creditizia. L'art. 6 prevede infatti che gli Stati membri approntino una procedula Direttiva, dedicato alle condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attività stilicazione qualora si volga l'attenzione alla prima norma del titolo secondo delrivolto al pubblico in un più vasto ambito di riserva sembra trovare ulteriore giu Il rilievo sull'opportunità di ricomprendere l'attività di esercizio del credito

3. I requisiti iniziali degli enti creditizi: i requisiti oggettivi

Come anticipato, il diritto allo svolgimento della attività bancaria è sottoposto dal legislatore comunitario alla concessione di un nulla osta governativo
da parte dalle singole autorità nazionali, rilasciato nel rispetto delle condizioni
minime comuni dettate dalla Direttiva 2006/48/CE. Risulta scontato individuare la ratio della normativa Europea nell'obbiettivo di assicurare una omogeneità degli enti creditizi operanti all'interno dell'Unione, al fine di garantire

⁹º Cfr. il Libro bianco sull'integrazione dei mercati europei del credito ipotecario del 18 dicembre 2007, COM/2007/807, p. 3 ss., che fissa quali obbiertivi da raggiungersi nei prossimi anni l'incremento della competitività transfrontallera e dell'offerta dei prodotti, nonché l'aumento della fiducia dei consumatori e la semplificazione della transferibilità delle posizioni contrattuali. Sulle batriere che le operazioni transfrontaliere a favore di un pubblico retail sono destinate per propria natura ad incontrare, cfr. J.H. DALHUSEN, Towards a Single European Capital Market and a Workable System of Regulation, in M. ANDENAS-Y. AVGERNIOS (a cura di), Financial Markets in Europe, Kluwer Law International, L'Ala-Londra, 2003, p. 46 s.

³⁶ Il d.lgs. n. 385/1993 prevede espressamente ai primi due commi dell'art. 10 che «La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche». Sul punto cfr. F. CA-PRIGLIONE, commento all'art. 10, cft., p. 80 ss.; R. COSTI, L'ordinamento, cft., p. 214 s.

⁹⁵ Cfr. F. Vella, L'esercizio, cit., p. 132 s.

la sicurezza dei clienti, nonché di imporre una concorrenza paritaria fra i singoli *players* che possono contare in questo modo su una disciplina comune, seppur contenuta.⁹⁶

nazioni di inasprire le condizioni per l'accesso al settore – seppur mitigata sarie all'ottenimento del «passaporto unico europeo» per lo svolgimento dell'attitare i requisiti o di inasprire la portata delle condizioni minime comuni, neces zazione «in funzione delle esigenze economiche del mercato». La disposizione converso, ammonisce gli Stati membri di non esaminare le richieste di autorizconclusione trova una conferma anche nel successivo art. 8, ove il legislatore, pet nentale, effettivamente retto dal principio della concorrenza paritaria 109. La glia davvero giungere alla creazione di un omogeneo ambito economico contisamento a favore di un rafforzamento della disciplina comunitaria, qualora si vovore della Commissione ex art. 6 – appare infatti oggetto di un possibile ripenpiena unificazione del mercato bancario europeo: la libertà concessa alle singole vità creditizia 99. L'indirizzo assunto mostra come debba ancora compiersi una slatore comunitario, il quale concede agli Stati membri la possibilità di aumentavia una differente gradazione applicativa vedendo privilegiato il momento delsa conceda ancora una rilevante libertà di manovra alle autorità nazionali nella dall'obbligo di una loro comunicazione da parte del singolo Stato membro a fala tutela del risparmio 98. Tale politica normativa è confermata dallo stesso legiche l'impresa richiedente deve presentare secondo quanto disposto dall'art. 7 102 che della descrizione della struttura dell'organizzazione dell'ente creditizio 101 tività - comprensivo non solo dell'elencazione delle operazioni previste, ma anfase della valutazione della domanda di riconoscimento e del programma di atrafforza il convincimento che il tenore della armonizzazione legislativa intrapre-Il duplice scopo perseguito dalla «armonizzazione essenziale» 97 presenta tut

Lasciando le considerazioni generali e procedendo all'esame dei singoli requisiti oggettivi imposti occorre, in primis, soffermare l'attenzione sui requisiti patrimoniali previsti dall'art. 9 del «codice», prima forma di garanzia dertata dal legislatore a favore dei clienti depositari. La norma introduce un duplice vincolo, disponendo nel suo 1° comma che «Ferme restando le altre condizioni di applicatione generale fissate dalle regolamentazioni nazionali, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione allorquando l'ente creditizio non dispone di fondi propri distinti o il capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR». La previsione si completa nel primo paragrafo del successivo art. 10, ove si aggiunge che «I fondi propri di un ente creditizio non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto ai sensi dell'anticolo 9 al momento dell'autorizzazione».

aspitale iniziale richiesto ai sensi dell'articolo 9 al momento dell'autorizzazione». Rispetto al testo della Direttiva 2000/12/CE ¹⁰³, nel 2° comma del par. 1 dell'art. 9 il legislatore si preoccupa di definire la base di calcolo del capitale iniziale, che comprende gli elementi contenuti nelle lett. a e b del successivo art. 57 ¹⁰⁴, ovvero la parte di capitale versato ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 86/635/CEE, nonché l'eventuale sovrapprezzo di emissione (escluse però le azioni privilegiate cumulative), oltre agli utili portati a nuovo per destinazione del risultato finale d'esercizio ed alle riserve calcolate ai sensi del successivo art. 23 della disciplina comunitaria richiamata ¹⁰⁵. Coerentemente al disegno di riforma ¹⁰⁶ la nuova versione del banking code abbandona infine il richiamo agli utili intermedi contenuto nel previgente art. 34 della Direttiva 2000/12/CE. ¹⁰⁷.

[%] Cfr. il considerando n. 5.

⁹⁷ Come definita dallo stesso legislatore al considerando n. 7.

³⁸ Cft. D. Briand-Meleddo, Droit de la concurrence, droit constitutionnel substantiel de l'Union européenne, in Reuve trimestrielle de droit commercial et de droit connomique, 2004, II, pone in evidenza come il percoaso evolutivo del diritto europeo abbia spostato il proprio asse dal fine economico del perseguimento del libero mercato alla tutela del modello dello stato sociale, tale che la concorrenza è ormat «... assenzie à l'ordre citoyen ...» al punto di poter essere definita una «concurrence citoyenne».

⁹º Cfr. il considerando n. 15 della Direttiva 2006/48/CE, che riafferma in parte il contenuto del considerando n. 12 della Direttiva 2000/12/CE. Fra le condizioni che possono continuate ad essere inasprite va ricordata la possibilità di innalzare il capitale sociale minimo richiesto e di masprire il tenore delle qualità richieste agli azionisti o ai soci.

¹⁰⁰ Cfr. il considerando n. 10. Sul punto – immodificato rispetto alla previgente Direttiva 2000/12/CE – cfr. M. Cera, Condizioni, cit., p. 94.

¹⁰¹ Si noti come, al sensi del considerando n. 7, l'importanza del programma di attività non debba essere sopravvalutata, dovendo lo stesso essere considerato «... solo come un elemento che consente alle autorità competenti di decidere sulla base di un'informazione più accurata, nel quadro di criteri oggettivi».

¹⁰² Significativo in tal senso pare un confronto fra il concetto di armonizzazione essenziale

contenuto nel considerando n. 7 ed il principio di proporzionalità nell'esercizio del diritto di intervento in base al principio di sussidiarietà riconosciuto dall'art. 5 del Trattato CE.

¹⁰³ Seppur non oggetto di immediata previsione da parte della precedente Direttiva 2000/12/CE, il capitale doveva comunque essere inteso quale apporto conferito, ovvero reale: la lettura era confernata dalla definizione del capitale minimo data dal punto 11 dell'art. 1 attraverso il richiamo dei punti 1 e 2 del par. 2 del successivo art. 34, il cui contenuto è ora ricollocato nell'art. 57 del vigente banking oode.

¹⁰⁴ Gli stessi elementi – derivanti da Basilea II – formano la nozione di capitale iniziale definita dall'art. 4 della Direttiva 2006/49/CE, ai fini del calcolo del capitale minimo per le imprese di investimento.

iúo Cfr. R. Costi, L'ordinamento, cit., p. 321. Il testo della Direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altistituti finanziari è contenuto in G.U.C.E., n. L. 372 del 31 dicembre 1986. L'art. 22 della stessa definisce il capitale come «... gli importi che, qualunque ne sia la denominazione prevista nella fattipecie, devono essere considerati, in relazione alla forma giuridica dell'ente creditizio in questione, come quote nel capitale proprio dell'ente sottoscritte dai soci e da altri conferenti, conformente alla legislazione nazionale». L'art. 23 concrettiza tate conceito timandando all'elenco contenuto nel punto A IV, initiolato alla soce eriserve del passivo tratteggiato», della Direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 huglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa, 17 (ui testo è contenuto in G.U.C.E., n. L. 222 del 14 agosto 1978. Sul punto cfr. M. Comana, Ossarizzazione e procedure di controllo interno, in G. Alpa.-F. Caprigilione (a cura di), Diritto, cit., p. 137.

¹⁰⁵ Cfr. il progetto di riforma della Direttiva 2000/12/CB presentato dalla Commissione Europea con comunicazione COM/2004/486 del 14 luglio 2004, pp. 6, 45 s. e 74.

¹⁰⁷ Ai sensi dell'ultima parte del punto 2 dell'art. 34 della Direttiva 2000/12/CE gli utili in.

Fra le modifiche apportate in tema il legislatore europeo continua invece a ritenere di non dover dare né in tale ambito, né all'interno dell'art. 4 della Direttiva, una definizione dei fondi propri: sembra però facile immaginare come l'autorità nazionale debba verificarne la consistenza alla luce delle norme richiamate dall'art. 56 del banking code 108

Si delinea così un duplice requisito qualitativo e quantitativo ¹⁰⁹, che si concretizza nell'esistenza di una autonomia patrimoniale a cui si deve affiancare un cretizza nell'esistenza di una autonomia patrimoniale a cui si deve affiancare un impegno economico non irrilevante, pari ad almeno cinque milioni di Euro ¹¹⁰ impegno economico non irrilevante, pari ad almeno cinque milioni di Euro ¹¹⁰ La disciplina tratteggiata punta in questo modo ad escludere dal mercato la La disciplina tratteggiata punta in questo modo ad escludere dal mercato la La disciplina tratteggiata punta in questo modo ad escludere dal mercato la La disciplina tratteggiata punta in questo modo ad escludere dal mercato la La disciplina tratteggiata punta in mezzi ziale od incapaci di mantenerlo, nonché a dassicurare la distinzione fra i mezzi ziale od incapaci di eleptositi effettuati dai clienti ¹¹¹. Delle due previsioni tuttavia solamente la separazione degli assetti finanziari rappresenta uno strumento di tutela diretto, dato lo scarso significato che la presenza di un investimento iniziale può serbare, nonché a fronte dell'immediata applicabilità agli mento iniziale può serbare, nonché a fronte dell'immediata applicabilità agli enti autorizzati del coefficiente di solvibilità dettato dal Comitato di Basilea ¹¹² enti autorizzati del coefficiente di solvibilità dettato dal Comitato di Basilea ¹¹²

Il dato si pone maggiormente in risalto guardando alla seconda parte del-

termedi potevano essere considerati soltanto se fossero stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti e se fosse stato provato – in modo soddisfacente per le autorità competenti – che il loro importo era stato valutato conformemente ai principi enunciati nella Direttiva el/635/CEE, al netto di tutti gli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo. Per un esame della norma, cfr. R. Basso-M. Marangoni, Fondi propri, in G. Alpa-F. Capriglione (a cuta di), Diretto, cit., p. 257.

108 Per un loro esame, infra, cap. II.

to La soglia quantitativa è frutto dell'intervento operato dalla Direttiva 89/647/CER, essendo sconosciuta fra i requisiti imposti dalla Direttiva 77/780/CEE, che si limitavano a fissare la divisione fra i fondi raccolti ed i mezzi propri. Per una critica sul punto, cfr. G. Godano, Aspetti visione fra i fondi raccolti ed i mezzi propri. Per una critica sul punto, cfr. G. Godano, Aspetti visione della «seconda Direttiva banche», in Foro ti., 1990, pt. IV, c. 438. Si deve comunque no generali della «seconda Direttiva banche», in Foro ti., 1990, pt. IV, c. 438. Si deve comunque no es stata oggetto di aggiornamento neppure in occasione della volltimo consolidamento. Sul non è stata oggetto di aggiornamento neppure in occasione della viltimo consolidamento. Sul non è stata oggetto di aggiornamento neppure in occasione della viltimo consolidamento. Sul non è stata oggetto di aggiornamento neppure in occasione della viltimo consolidamento. Sul non è stata oggetto di aggiornamento neppure in occasione della viltimo consolidamento. Sul non è stata oggetto di aggiornamento neppure in occasione della viltimo consolidamento. Sul non è stata oggetto di aggiornamento neppure in occasione della viltimo consolidamento. Sul non è stata oggetto di aggiornamento neppure in occasione della viltimo consolidamento. Sul non è stata oggetto di aggiornamento neppure in occasione della viltimo consolidamento. Sul non è stata oggetto di aggiornamento neppure in occasione della viltimo consolidamento. Sul non è stata oggetto di aggiornamento neppure in occasione della viltimo consolidamento. Sul non è stata oggetto di aggiornamento neppure in occasione della viltimo consolidamento. Sul non è stata oggetto di aggiornamento neppure in occasione della viltimo consolidamento della vilti

110 Soglia comunque aumentabile dai singoli legislatori nazionali ai sensi del considerando n.
15 della Direttiva.

111 II fine della norma è descritto dal legislatore nel considerando n. 9 della Direttiva, ove si prevede che «Per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti creditizi della stessa categoria, si rendono necessari requisiti finanziari equisulenti in riferimento a detit enti creditizi». Ciò si collega a quanto disposto dalla Direttiva 94/19/CE, dedicata alla disciplina dei sistemi di garanzia dei depositi, il cui att. 2 dispone l'esclusione dall'area di applicazione della medesima dei fondi propri disciplinati dalla Direttiva 89/299/CEE, poi assorbita dal primo banking code. Pet l'analisì di tale disciplina, infra, cap. V.

12 Sul punto ctr. M. CERA, Condizioni, ctr., p. 95. Pur evidenziando l'importanza di «filtro selettivo» al compimento di improvvide iniziative imprenditoriali, l'A. sottolinea correttamente come la disciplina del capitale minimo abbia perso importanza nella successiva conduzione dell'impresa data l'adozione negli ordinamenti nazionali dei ratios dettati dal Comitato di Basilea

l'art. 9 del banking code, ove si prevede la possibilità che le singole autorità nazionali possano rilasciare l'autorizzazione a svolgere l'attività creditizia a categorie di enti dotati di un capitale iniziale inferiore – pari ad almeno un milione di Euro – purché la concessione motivata sia fatta oggetto di comunicazione alla Commissione e quest'ultima provveda ad una speciale annotazione nell'elenco tenuto e pubblicato dalla stessa nella Gazzetta Ufficiale ex art. 14.

L'assenza di una elencazione delle motivazioni adottabili dalle autorità dei singoli Paesi membri lascia irrisolto il problema di un abuso di tale facoltà: anche in questo caso tuttavia, complice il vaglio conseguente alla comunicazione e la possibile configurabilità di un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE ¹¹³, sembra lecito presupporte che il rischio di comportamenti abusivi da parte dei singoli possa essere agevolmente contenuto.

ca ai sensi del par. 3 dell'art. 10. nuino ad essere sottoposti al controllo della medesima persona fisica o giuridinanziario raggiunto entro la data del 22 dicembre 1989, purché gli stessi contina del coefficiente di solvibilità sui fondi propri introdotta ad opera della Ditorizzati prima del 1º gennaio 1993 (termine di entrata in vigore della disciplipossano comunque proseguire l'esercizio della attività mantenendo il livello firettiva 89/647/CEE) privi dei fondi minimi dettati dai due paragrafi dell'art. 9 sito della amministrazione diarchica, così come contemplato dal successivo tinuare ad esercitare l'attività creditizia anche qualora non soddisfino il requidella primigenia Direttiva - pur non aventi fondi propri distinti, possano conmente che gli enti preesistenti il 25 dicembre 1979 - data di entrata in vigore del 2° comma del par. 1 della Direttiva 77/780/CEE, disponendo residualconsolidamento della normativa esistente. La previsione riproduce il disposto la disciplina generale del banking code soffre in forza della sua natura di mero che nell'ultimo co. del par. 1 dell'art. 9, che rappresenta una delle eccezioni che meccanismo posto a tutela della solidità dell'ente creditizio sembra trovarsi anpar. 1 dell'art. 11 dell'attuale Direttiva 2006/48/CE. Similmente il par. 2 dell'art. 10 del *banking code* permette agli Stati membri di decidere che gli enti au-Una conferma della frustrazione della funzione del capitale minimo quale

Il favor legislativo nei confronti dei soggetti preesistenti all'introduzione delle riforme appare anche nella parte finale dell'ultima norma esaminata contenente l'ipotesi della fusione fra enti non aventi un adeguato livello patrimo-

¹³ Un esempio concreto di autorizzazione lecitamente concessa potrebbe reperirsi nella lett. cdel 3º comma dell'art. 87 del Trattato CE, che prevede che gli Stati possano concedere «... aiu il destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Per una analisi dell'adozione da parte della Commissione Europea del «private market investitor principle», ovveto la valutazione della liceità dell'intervento pubblico attravenso il filtro dell'ortica lucrativa del finanziatore privato, anche in tema di aiuti di Stato al settore bancario, cfr. R. DELTINO, Credit instituitions and State aids in EC lau, in G. ALPA-F. CAPRIGLIONE (a cuta di), Diritto, cit., p. 477 ss.; G. ROTONID-D. VATTERMOLI, Gli aiuti di Stato alle imprese bancarie in difficoltà, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, II., pt. I, pp. 243-246.

niale, chiamati solamente a mantenere una soglia finanziaria pari alla somma to il contenuto impegno patrimoniale richiesto al soggetto professionale che riore libertà di concedere, «allorché le circostanze lo giustifichino», un termine questi benefici, il banking code riconosce alle singole autorità nazionali l'ultedei cespiti apportati con il compimento della trasformazione. In aggiunta a come il legislatore comunitario abbia inteso negare alle autorità nazionali la vieta agli Stati membri di prevedere una disciplina autorizzativa volta alla vericontrapposizione con il veduto dettato dell'art. 8, che nel suo unico enunciato voglia esercitare l'attività creditizia, la previsione sembra porsi in apparente cessazione della attività. Pur rappresentando una ipotesi piuttosto teorica, dadei fondi propri di provvedere al loro ripristino o, in alternativa, di disporre la «limitato» per consentire all'ente che si trovi ad aver intaccato il livello minimo cupero degli enti graditi a danno di una effettiva competizione imprenditoriaseppur nel rispetto degli altri requisiti minimi dettati dal c.d. testo unico, il repossibilità di diventare arbitri indiscussi del mercato, con il potere di favorire, fica delle esigenze economiche del proprio mercato. Appare evidente, infatti, ro venire a subire un pregiudizio, quantomeno dalle more della procedura di lidi protezione mediata dei clienti e delle controparti dell'istituto, che potrebbele 114. Tale facilitazione sembra pertanto giustificarsi unicamente nella volontà

4. I requisiti iniziali degli enti creditizi: i requisiti soggettivi

strative minime e gli assetti proprietari che gli enti creditizi debbono assumere la Direttiva procede, nei successivi artt. 11 e 12, a definire le strutture amminipartout europeo all'esercizio del credito. per poter ottenere dalla rispettiva autorità nazionale la concessione del passe-Delineati i requisiti economici essenziali per accedere al mercato bancario,

due o più persone 115, dotate dell'onorabilità necessaria e dell'esperienza adeche a capo dell'organizzazione direttiva debbano essere necessariamente poste Sotto il primo aspetto l'art. 11 del banking code fissa anzitutto la necessità

guata per la conduzione dell'attività creditizia 116,

delle qualità richieste agli amministratori 117 – che è facile presumete debbano Tralasciando il problema dato dall'assenza di una più accurata definizione

114 Cft. R. Costi, L'ordinamento, cit., p. 317 ss.; V. Calandra Buonaura, La Banca, cit., p.

MEERSCH, European Company, cit., p. 136 117 Sottolinea la necessità di una «accentuata diligenza» dei gestori delle banche in quanto

> sa di natura pubblica o privata come in precedenza accennato, riflette unicare al contrario soffermare l'attenzione sul metodo collegiale imposto dal essere intese di massimo livello data l'attività a cui sono prodromiche - occorpubblico risparmio ed all'esercizio del credito. L'indicazione di impresa, sia esintrodotti dalla Direttiva 2000/46/CE, ogni impresa dedita alla raccolta del norma si limita infatti a considerare tale, oltre agli istituti di moneta elettronica ditizio già incontrata all'inizio del secondo paragrafo. Come già ricordato, banking code, quale primo dato utile a chiarire la scarna definizione di ente creri di una attività perseguita con metodo economico, professionalmente eserci trasparire, nulla dicendo in merito alla qualificazione dell'imprenditore. Dalla mente i caratteri giuridico-economici che il valore semantico del lemma lascia tata sulla base di una organizzazione della stessa. definizione di ente creditizio si possono pertanto rilevare unicamente i caratte-

ministrative, contabili e di controllo 119, ricompare anche a conclusione del sepresa, intesa più specificatamente quale assetto coordinato di procedure amcante sia il tipo di operazioni che si andranno a perseguire, sia l'organigramma della richiesta di autorizzazione, la redazione di un programma di attività indimembri a richiedere che gli enti autorizzati si dotino di un modello organizzacondo titolo della Direttiva, all'interno dell'art. 22. La norma obbliga gli Stati che l'ente stesso verrà ad assumere 118. Il requisito di una pianificazione dell'imstione dei rischi, oltre ad adeguati meccanismi di verifica interna anche in amresponsabilità e che contenga efficaci procedure per l'identificazione e la getivo adeguato al perseguimento dell'artività creditizia, che evidenzi le aree di nata alla natura, alla grandezza e alla complessità delle attività dell'ente creditide 120 . Non indicando specifiche conseguenze alla propria violazione, l'art. 22 zio, nel rispetto degli aspetti tecnici delineati dal quinto allegato del banking cobito direttivo e contabile; la ampiezza delle strutture dovrà essere proporzio-Tali elementi trovano conferma nell'art. 7, norma che impone, a corredo

¹¹³ Ad eccezione degli enti preesistenti il 15 dicembre 1979, che ne sono esentati ex art. 9,

pubblico servizio» per non contrarietà alla Direttiva 77/780/CEE, cfr. Coste di giustizia CE, n. 166/85, Criminal proceedings against Italo Bullo et Francesco Bonivento, in K.J. Hopt-E. Wy-116 Per la ammissibilità della qualificazione di «pubblico ufficiale» o di «responsabile per un

cfr. anche G. GODANO, Aspetti generali, cit., c. 439. mento delle controparti (istituzioni e clientela) ...», M. CERA, Condizioni, cit., p. 96. Sul punto «... sottesa non solo alla complessità tecnica dell'agire bancario, ma anche al particolare affida-

ss.; F. Merusi, Autorizzazione, cit., p. 107. sione delle attività che si verranno ad intraprendere, cfr. M. Cena, Condizioni, cit., pp. 94 e 98 tolo per garantime una maggior visibilità e forse, implicitamente, una maggior considerazione. Sul valore del giudizio discrezionale espresso dalle autorità nazionali in merito alla mera previ 118 Il progetto di riforma contenuto in COM/2004/486 ha posto la norma in apertura del ti-

sendo introdotto quale requisito necessario per il rilascio del c.d. «passaporto unico» solamente dalla successiva Direttiva 89/647/CEE. 119 Questo assetto era sconosciuto agli enti creditizi previsti dalla Direttiva 77/780/CEE, es-

centrazione e di mercato, la valutazione dei rischi derivanti da cartolarizzazione, del rischio di ca tali concetti, prendendo in considerazione i problemi inerenti il governo societario (in partimercato o di quelli collegati all'operatività od alla liquidità colare la ripartizione delle funzioni e i possibili conflitti di interesse), il trattamento dei rischi, l'assunzione del rischio di credito e di controparte, l'attenuazione del rischio residuo, di con-120 II documento richiamato – non presente nella previgente Direttiva 2000/12/CE – specifi

S

Il Mercato Unico delle Banche

sembra serbare un valore di mero invito rivolto alle autorità nazionali, utile comunque a definire gli assetti organizzativi che si rendono necessari già nella fase iniziale dell'impresa per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ¹²¹.

Oltre a governare una struttura gerarchica così complessa, la citata necessità di una amministrazione plurale imposta dall'art. 11 sembra indicare anche che la forma elettiva per l'esercizio dell'attività creditizia a cui la normativa implicitamente si rivolge sia l'organizzazione societaria ¹²², quando retta da un consiglio di amministrazione e non da un amministratore unico, anche se non è escludibile la configurabilità di una impresa bancaria individuale purché governata anch'essa da un «boara» collegiale ¹²³.

Per evitare fenomeni di «shopping normativo» ed una conseguente concorrenza fra gli ordinamenti nazionali, il par. 2 dell'art. 11 pone precisi limiti alla libertà di stabilimento della amministrazione centrale degli enti persone giuridiche, relegando la stessa all'interno dello Stato membro ove hanno la sede legale; simili confinamenti sono previsti anche per gli enti non persone giuridiche, tenuti a conservare la direzione dell'impresa all'interno della nazione in cui hanno ricevuto l'autorizzazione ed operano effettivamente ¹²⁴. La preoccu-

121 Sulla necessità di un esame di questi aspetti cfr. M. Cera, Condizioni, cfr., p. 100. În tema di rafforzamento dei controlli interni alle banche nazionali da parte dell'acudit commitee» e del collegio sindacale, con particolare attenzione verso le operazioni contratte con parti correlate cfr. Associazione Disiano Preitte, Banche imprese: alla ricerca di nuovi equilibri, relazione conclusiva alla giornata di studio tenutasi all'Università Roma Tor Vergata, 1 dicembre 2005, p. 10.

Tale evidenza è rafforzata dalla veduta definizione di capitale iniziale data dall'art. 9 per richiamo delle lett. a) e b) dell'art. 57, a mezzo delle quali si conferma come l'impresa bancaria debba prevalentemente assumere la forma di una società di capitali, a base azionaria. Si veda in tal senso il richiamo al capitale versato, al sovrapprezzo di emissione e all'esclusione delle azioni privilegiate effettuate dalla lett. a) della norma citata: supra, par. III.

"I L'ipotesi richiederebbe la cogestione fra l'imprenditore ed uno o più institori, non rilevando apparentemente ai sensi del banking code il rapporto gerarchico, ma solo la possibilità di
vando apparentemente ai sensi del banking code il rapporto gerarchico, ma solo la possibilità di
una gestione «a più mani» (rectius «a più occhi»); per una analisi del c.d. «four eyes principle» cfr.
una gestione «a più mani» (rectius «a più occhi»); per una analisi del c.d. «four eyes principle» cfr.
M. Cera, Condizioni, cit., p. 96. Sugli obbiertivi della vigilanza sul punto cfr. M. Comanna, Orga-

ntizazione, cit., p. 132.

124 [I problema è chiaramente ribadito dal legislatore all'interno del considerando n. 9; «
124 [I problema è chiaramente ribadito dal legislatore all'interno del considerando n. 0; «
124 nete creditizio che sia persona giundica deve essere autorizzato nello Stato membro in cui si tro
Un ente creditizio che sia persona giundica deve avere l'amministra
voa la sua sede statutaria. Un ente creditizio che non sia persona giundica deve avere l'amministra
voa la sua sede statutaria. Un ente creditizio cia tempre situata nello Stato
peri devono esigere che l'amministrazione centrale di un ente reditizio sia tempre situata nello Stato
nembro d'origine e che essa vi operi effettivamenente». Per un esame della giunisprudenza coti nazionali sul modello di quella prodottasi in ambito statunitense ad opera dell'omonimo Stato
nerso di nituata ce sua consegue del caso Corte di giustitia C.H., n. 81/87 R. c. H.M. Treasury Commissioconfederato, a margine del caso Corte di giustitia C.H., n. 81/87 R. c. H.M. Treasury Commissioners of intand Revenue vs. Daily mail and General Trust plc., cfr. L. Giullavi Thompson, il confitto nell'applicazione del diritto di stabilimento primario e secondario delle società curopee, in
fitto nell'applicazione del diritto di stabilimento primario e secondario delle società curopee, in
fitto nell'applicazione del diritto di stabilimento primario e secondario delle società curopee, in
fitto nell'applicazione del diritto di stabilimento primario e secondario delle società curopee, in
fitto nell'applicazione del diritto di stabilimento primario e secondario delle società curopee, in
fitto nell'applicazione del diritto di stabilimento primario e secondario delle società curopee, in
fitto nell'applicazione del diritto di stabilimento primario e secondario delle società curopee, in
fitto nell'applicazione del diritto di stabilimento primario e secondario delle società curopee, in
fitto estato del secondario del diritto di stabilimento primario e secondario delle società

pazione del legislatore viene motivata all'interno del considerando n. 10, ove si sottolinea come: «I principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'ente creditizio ha scetto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere la maggior parte delle proprie attività ...» ¹²⁵.

In merito agli assetti proprietari l'art. 12 della Direttiva detta una cospicua serie di limiti cogenti, esenti da eccezioni, ma suscettibili, al contrario, di una traduzione più rigida da parte del legislatore nazionale, così come previsto dal considerando n. 15 della Direttiva.

Il primo di questi, contenuto nel par. 1, 1° comma, dispone che debbano essere oggetto di obbligatoria comunicazione l'identità degli azionisti e dei soci, diretti o indiretti, siano essi persone fisiche o giuridiche, detentori di una partecipazione qualificata, contestualmente dichiarando anche l'ammontare di quest'ultima. La struttura della norma evidenzia nuovamente come il concetto di impresa venga inteso dal legislatore quale impegno economico prevalentemente collettivo, anche se non si può escludere l'ipotesi dell'iniziativa di un singolo, configurabile qualora si ricomprenda nell'idea di partecipazione qualificata anche la detenzione unitaria del capitale societario ¹²⁶.

La possibilità applicativa da ultimo delineata non sembra possa essere esclusa neppure dalla lettura della definizione di partecipazione qualificata racchiusa nel punto 11 dell'art. 4; per il banking code è infatti tale la «...partecipazione in un'impresa, diretta o indiretta, non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevote sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione» ¹²⁷. Pur

law, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 630 ss. Sul punto, cfr. anche U. Procaccia-U. Segat, Thou shalt not sow thy vineyard with divers seeds? The case against the harmonization of private law, cit., p. 653 s. Per una lettura «... delle consequenze della scelta di un sistema concorrentiale equiro» tra gli ordinamenti degli stati membri non assistito da un livello di armonizzazione sufficiente ...», cfr. anche S. Noceela, Il caso Inspire Art: l'armonizzazione al banco di prova, commento a Corte di giustizia CE, n. C.167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam vs. Inspire Art. Ltd., in Citur. comm., 2005, I, pt. II, p. 18 ss.

125 Sul punto, cfr. l'analisi condotta a margine del noto caso «BCCI» da F. Vella, Attività bancaria, cit., p. 769 s. L'incipit della Direttiva indica in questo modo un particolare aspetto dell'esame che le singole autorità nazionali dovranno condurre sull'organigramma dell'entre e sul programma iniziale di attività, che formano la documentazione allegata alia domanda di autorizzazione ex art. 7. Cfr. infra, par. 5.

126 Un facile ascamotage può essere dato dall'adozione del modello organizzativo delle società di capitali unipersonali, come introdotto dalla Direttiva 83/647/CEE, dodicestina Direttiva in materia societaria. L'ipotesi è tutt'altro che remota dato il relativo impegno economico richiesto fissato dal legislatore europeo – in assenza di un intervento correttivo dei singoli legislatori nazionali – in un capitale minimo di cinque milioni di Euro.

127 Cfr. ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Rapporto sulla società aperta, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 164 s. L'analisi, sottolinea la necessità di «... eliminare le "incrostazioni" negli assetti pro-

rifacendosi ancora al generico concetto di impresa in quanto idoneo a racchiudere la varietà di soggetti economici presenti nei singoli ordinamenti nazionali, la nozione richiama esplicitamente l'immagine del capitale sociale, del diritto di voto e dell'influenza notevole, ovvero elementi – come visto – propri di una organizzazione fondata sul modello societario.

se sospeso — e che raggiungano determinate soglie 129 , ad esclusione delle parta, l'autorità investita della richiesta di autorizzazione dovrà prendere in consi 2004/109/CE del 15 dicembre 2004 128, dedicata alla armonizzazione degli obcomma del par. 1 dell'art. 12 del banking code nell'art. 9 della Direttiva quantificazione del concetto di partecipazione qualificata, individuato dal 2º tualmente connesso – degli strumenti finanziari sulla base di un impegno irreși inoltre l'assunzione a fermo di strumenti finanziari e il collocamento – evenne dell'esercizio di un effettivo potere sull'ente creditizio. Per espresso rinvio lo svolgimento del servizio di negoziazione, purché venga assicurata l'esclusiotecipazioni acquisite per operazioni di compensazione e regolamento, o da inderazione le quote formate da azioni che conferiscono il diritto di voto – anche liari negoziati sui mercati regolamentati. In base al testo della norma richiamablighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti di valori mobio da un rappresentante non vincolati da istruzioni o, infine, da un detentore fitoli. Nel conteggio dei voti la disciplina include anche le situazioni di un escrvocabile, quando gli stessi siano conclusi entro un anno dall'acquisizione dei tieffettuato dall'ultimo comma del par. 1 dell'art. 12 dal computo vengono esclutermediari «market maker» autorizzati, oppure da imprese di investimento per le stesse in garanzia, oltre a quelli esercitati da un usufruttuario, da un gestore ad un patto parasociale, derivanti da un prestito di azioni o da una dazione del 2004/109/CE; dovranno così essere prese in considerazione anche i voti legan cizio del voto indiretto o mediato contenute nell'art. 10 della citata Direttiva Una ulteriore conferma all'ipotesi di lettura avanzata si ritrova nel metro di

La preferenza del legislatore per il modello di impresa societaria riappare nuovamente nel riferimento alle richieste qualità degli «...azionisti o soci» elfettuato dal par 2 dell'art. 12 ¹³⁰. Il soddisfacimento di quest'ultimo requisito è

connesso alla necessità di garantire una sana e prudente gestione del soggetto autorizzando che, se non soddistatta, dovrebbe rappresentare motivo di diniego della concessione da parte delle singole autorità nazionali. La già rilevata vaghezza che caratterizza il concetto di qualità necessarie alla sana e prudente gestione dell'ente creditizio ed il conseguente rischio di una applicazione disomogenea da parte del singoli Paesi membri, potrebbero essere parzialmente superati anticipando l'applicazione della disciplina dell'art. 19-bis in tema di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione rilevante in un ente già autorizzazione all'acquisto di una partecipazione rilevante in un ente già autorizzazione popure collegando tali prerogative ai requisiti richiamati dall'art. 11 per gli amministratori dell'ente richiedente l'autorizzazione, quantomeno rendendo direttamente applicabile l'obbligo di onorabilità nell'ipotesi che il detentore della partecipazione non prenda attivamente parte alla direzione della impresa creditizia.

Una maggior concretezza nella definizione delle qualità del socio si rinviene indirettamente nell'ultimo paragrafo dell'art. 12, norma che impone alle autorità nazionali di negare l'autorizzazione qualora fra l'ente e altre persone fisiche o giuridiche scorrano degli «stretti legami» tali da impedire lo svolgimento della vigilanza, nonche nell'ipotesi che un simile rapporto vincoli l'ente a soggetti appartenenti ad un ordinamento extracomunitazio che ostacoli, anche di fatto, il compimento delle funzioni di controllo sull'impresa creditizia (in base al combinato del 1° e 2° comma).

Il giudizio prodromico sulle possibili difficoltà che il monitoraggio prudenziale sull'ente autorizzando potrebbe incontrare conduce al complesso significato del concetto di stretto legame che può coinvolgere l'ente ed i soci o altri soggetti estranei alla compagine sociale ¹³² e che trova il proprio inquadramento nel punto 46 dell'art. 4 del banking code. Rispetto alla formulazione contenuta nella ventisciesima voce dell'art. 1 della prima rifusione ¹³³, dal testo della

prietari delle banche ...» tipiche del panorama creditizio italiano, al fine di poter contare su banche «socierà aperte» necessarie ad uno sviluppo del mercato finanziario, anche passando attraveno una più ampia privatizzazione degli istituni. Sul rafforzamento del controllo attuato a nevo del sistema di amministrazione c.d. renano adottato da alcune delle principali banche italiane, cfr. A. Tucci, Il ruolo dei soci e i patti parazociali, in Analisi giaridica dell'economia, 2007, II, p. 445 ss.

¹²⁸ II cui testo è contenuto in G.U.U.E., n. L 390 del 31 dicembre 2004.

¹²⁹ Fissate dall'art. 10, par. 1, della Direttiva 2004/109/CE nel 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, e nel 75%. A contribuire al raggiungimento di tuli sogile, vengono richiamate dall'art. 12 del banting code anche i criteri di aggregazioni fra le quote detenute dalla controllante di una s.g.t. o di un intermediario che eserciti il servizio di gestione su base individuale ex par. 4 e 5 dell'art. 12.

¹³⁰ Un ulteriore indice si ritrova nel successivo art. 14, ove si fa riferimento alla «tagione so-

cíale» dell'ente autorizzato quale oggetto di iscrizione nell'apposito elenco tenuto e pubblicato ad opera della Commissione Europea.

¹³¹ Sul punto, cfr. M. Cera, Condizioni, cit., p. 97. L'A. ricorda come alcuni ordinamenti, fra ul l'Iraliano e l'Inglese, prevedano limiti rigidi all'assunzione di parrocipazione da parte di soggetti che perseguano attività cindustrialis. Cfr. anche A. ANTONUCCI, Assetti Proprietari, in G. ALPA-F. CAPRIGLIONE (a cura di), Diritto, cit., p. 108 s. V. CALANDRA BUONAUJA, La Banca, cit., p. 712. Sul problema della valutzazione delle qualità dei soci in base al criterio della sana e prudente gestione previsto dal t.u.b., quale «cavallo di Troia» utile a scardinare l'obbiertività del giudizio ricercata dal legislatore comunitatio, cfr. F. Mercust, Autorizzazione, cfr., p. 108 s.

¹³² La definizione è munarta dall'art. 2 della Directiva 95/26/CE, modificativa della previgente Direttiva 77/780/CEE, il cui resto è contemuto in G.U.C.E., n. L. 168 del 18 haglio 1995. Sui pericoli di una eccessiva libertà nell'interpretazione degli stretti legami, cfr. R. Costi, L'ordinamento, cit., p. 339 s.

¹³ L'ultima parte del decimo considerando n. 10 della Direttiva 2000/12/CE disponeva che la definizione di estretti legamia fosse da intendersi costituita da criteri minimi, implementabili dai singoli Seati membri a mezzo della previsione di sistuazioni diverse: in particolare si chiariva che l'acquisto di una percentnale significativa del capitale di una società non ossituiva una partecipazione rilevante, se tale acquisizione veniva effettuata quale investimento temporaneo tale da non consentire l'esercizio di un'influenza sulla struttura della politica finanziaria dell'impre-

o del capitale di un'impresa», oppure conseguente ad «... un legame di control re direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto staurare con l'ente a seguito di «... una partecipazione, ossia dal fatto di detene madre» e di «filiazione» contenute nei successivi punti 12 e 13 del banking cocontenuto nel punto 9 dell'attuale art. 4 e le connesse descrizioni di «impresa rio 133 - occorre pertanto prendere in esame anche la definizione di «controllo» «stretto legame» - ritenuta comunque non esaustiva dal legislatore comunitaposizione ad un'unica holding. Per comprendere appieno la triplice ipotesi di lo» o ad un vincolo duraturo con altra impresa derivante dalla comune sottotesi regolate sono infatti rappresentate dalla connessione che si viene ad infinizioni che ancora conducono alla disciplina estranea al testo unico. Le ipotata della norma rimane rilevabile solamente riannodando i testi di ulteriori dezione appare tuttavia solo in apparenza più semplice, in quanto l'effettiva por del Consiglio 83/349/CEE del 13 giugno 1983 ¹³⁴. La lettura della riscritta no attuale definizione scompaiono i richiami diretti alla disciplina della Direttiva de 136, il cui trait d'union si rinviene nei primi due articoli della Direttiva

Secondo l'art. 1 della Direttiva citata il rapporto di filiazione – da cui discende il concetto di controllo quale diretta specificazione – sorge qualora una società detenga la maggioranza del diritto di voto o del capitale, o goda del diritto di nominare l'organo amministrativo o di controllo di una società partecipata, oppure domini la stessa in base ad un vincolo contrattuale o statutario. Ulteriormente è previsto che l'impresa possa essere considerata affiliata qualo-

sa. Sul punto cfr. M. Cera, Condizioni, cit., p. 98; F. Vella, Attività bancaria, cit., p. 763. L'inciso non viene più riprodotto nel preambolo alla Direttiva 2006/48/CE, suggerendo implicitamente una più rigida lettura delle norme sul punto.

134 Gli «stretti legami» erano infatti definiti quale conseguenza di «... una partecipazione, ovi sia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei dirtitt di voto o del capitale di un'impresa ...» oppure derivanti cha «... un legame di controllo, ossia dal levato del estite tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fistica o giuridica e un'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa nadre che è a capo di tali imprese ...». Il testo della Direttiva 83/349/CEE, disciplinante i conti consolidati, è contenuto in G.U.C.E., n. L 193 del 18 luglio 1983.

133 Il considerando n. 10 alla Direttiva 2000/12/CE sottolineava esplicitamente come il concetto fosse costituito «... da criteri minimi e ciò non osta a che gli Stati membri possano fare riferimento anche a situazioni diverse da quelle che rientrano nella definizione in questioner. La possibilità è implicitamente mantenuta ferma dal considerando n. 15 del vigente banking code.

136 Per il banking code deve intendersi per «controllo» «il legame esistente tra un'impresa madre ed un'impresa figlia previsto all'articolo 1 della Direttiva 83/349/CEE o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa»; per «impresa madre» e per «impresa stessa occorre rifetiris alle definizioni contenute negli «... articoli 1 e 2 della Direttiva 83/349/CEE ...», tenendo inoltre presente che «Ogni filiazione di un'impresa figlia è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali impresa». A differenza della normativa previgente, le nuove definizioni di impresa madre e filiazione contengono ulteriori precisazioni applicabili in materia di vigilanza prudenziale consolidata.

ra la società a monte nomini per due escreizi consecutivi la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo o di controllo, anche in base ad un patto di controllo stipulato con gli altri azionisti, oppure qualora si realizzi una influenza dominante o le società risultino sottoposte ad una direzione unitaria ¹³⁷. L'art. 2 della Direttiva 83/349/CEE, completa il complesso quadro normativo fissando alcuni limiti negativi per la verifica della dipendenza, in particolare sottraendo dal calcolo le azioni o le quote detenute per conto di terzi o date in garanzia ad eccezione di quelle detenute dall'impresa controllata.

A conclusione della articolata disciplina degli assetti proprietari iniziali contenuta nell'art. 12, il legislatore europeo impone alle autorità nazionali di raccogliere le informazioni necessarie per «...garantire il rispetto permanente delle condizioni previste». Quest'obbligo si lega idealmente agli arti. da 19 a 21, il cui testo definisce la disciplina dell'acquisto, delle modificazioni e della cessione delle partecipazioni qualificate degli enti creditizi autorizzati, intese a garantire una «gestione prudente e sana dell'ente» (art. 19, par. 1, 2° comma) ¹³⁸. La norma richiamata rappresenta infatti il prolungamento operativo delle verifiche previste nella fase di accreditamento sottoponendo al giudizio delle autorità nazionali le operazioni modificative degli assetti proprietari iniziali, fissando la soglia del dovere informativo nel decimo del capitale o dei voti esercitabili o nel passaggio di proprietà di una partecipazione che comunque costituisca, o consenta di mantenere, una influenza sul soggetto bancario ¹³⁹.

Il dovere di comunicare l'intenzione di acquisire, anche indirettamente, una partecipazione qualificata che grava sulle persone, fisiche o giuridiche, non socie, costituirà oggetto di specifica trattazione nel corso dell'opera. In questa sede ci si limiterà a ricordare il connesso obbligo di informazione annuale che investe gli enti creditizi, avente ad oggetto la segnalazione delle partecipazioni qualificate, così come risultanti «...soprattutto dai verbali dall'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in borsa valori» al sensi dell'art. 21, par. 1, 2° comma, norma che sembra confermare definitivamente l'idea di un favor legislativo per un modello societario di impresa bancaria Europea.

¹³⁷ Le ultime due ipotesi sono state introdotte ad opera della Direttiva 2003/51/CE.

¹³⁸ Per effetto della concessione contenuta nel considerando n. 15 della Direttiva, gli Stati membri possono recepire le disposizioni contenute nell'articolo adottando una disciplina più severa. La generica previsione sembra introdurre il periccolo di una eccessiva ingetenza negli assetti proprietari dell'impresa creditizia, tradendo in parte lo spirito liberale insito nella tradizione commitaria: sul punto cfr. D. Briand-Menfido, Droit, cit., p. 205 ss.; A. Antonucci, Assetti, cit., p. 125 s.

¹³⁹ Come preannunciato dal Libro bianco della Commissione Europea sulla politica dei servizi finanziari per gli anni 2005-2010 del 5 dicembre 2005, p. 12 s., tali definizioni sono state oggetto di revisione, concretizzatasi ad opera della Direttiva 2007/44/CE.

5. La procedura di ammissione al mercato

I pochi requisiti imposti dal legislatore comunitario per la concessione ed il mantenimento dell'autorizzazione creditizia europea si coniugano con una disciplina altrettanto volutamente scarna in tema di regolamentazione dell'attività delle autorità nazionali ¹⁴⁰. Anche in questo settore della disciplina l'intenzione normativa appare volta ad assicurare un intervento minimo che conceda ampia libertà agli Stati membri nella fase di ricezione della Direttiva, pur rimanendo sufficiente al contempo a garantire una disciplina uniforme del mercato ¹⁴¹.

Un riscontro all'indirizzo normativo prospettato si può già avere dalla lettura combinata delle definizioni dei punti 2 e 4 dell'art. 3, dedicati alla precisazione del significato di autorizzazione e di autorità competenti: ai sensi della Direttiva 2006/48/CE queste ultime, in qualità di organismi pubblici abilitati all'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi in forza di una legge o di un regolamento individuato dal singolo Stato, hanno il compito di emanare, o revocare, con proprio atto di libera forma ¹⁴², la concessione all'esercizio dell'attività creditizia. Una definitiva conferma appare inoltre – come già accennato a conclusione del secondo paragrafo – nel testo dell'art. 6 ¹⁴³, norma che concede ai singoli Stati membri la possibilità di fissare condizioni supplementari, seppure nel rispetto delle disposizioni contenute nei successivi sei articoli della Direttiva e dell'obbligo aggiuntivo di comunicarle alla Commissione Europea.

Il primo limite alla autonomia dei Paesi membri si incontra nel citato art. 8, il quale vieta che la richiesta di autorizzazione – corredata del programma dell'attività 144 e dell'organigramma dell'ente ai sensi del veduto art. 7 – ven-

140 Cfr. T. PADOA-SCHIOPPA, Regulating, cit., p. 19 ss. La disciplina comunitaria appare in linea con il pensiero dell'A., il quale sottolinea la necessità di preservare l'equilibrio fra il controllo pubblico e la self-regulation, sia perché un semplice coordinamento volontario fra gli attori economici non appare – complici le esperienze maturate nel passato, capace di correggere un fallimento del mercato – sia perché le banche rappresentano il necessario anello di congiunzione fra l'istituto di credito centrale, gli ulteriori soggetti finanziari e l'inreto ambito economico al fine di assicurare una stabile liquidità al sistema.

¹⁴¹ Si avverte però il rischio di una eccessiva frammentazione della attività di vigilanza: stul punto cfr. ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Basche, cit., p. 5 ss. Il documento sottolinea, in particolare, come a fronte dell'attuale ineluttabilità di un coordinamento fra le autorità nazionali per un controllo prous-border, sia comunque «... necessatio porre al centro dell'attenzione il problema di una sempre maggior armonizzazione nelle attività delle Autorità di Vigilanza all'interno dell'area comunitaria».

142 Cfr. R. Costi, L'ordinamento, cit., p. 317. L'A sottolinea come la limitatezza della discrezionalità consentita all'autorità nazionale giustifichi «da qualificazione del relativo provvedimento come di un provvedimento di mero accertamento».

143 Sulla natura unitaria della autorizzazione adottata dal legislatore comunitario sulla falsariga del modello tedesco, contrapposta al modello anglosassone e italiano, basato sul doppio vincolo concessorio necessario alla costituzione della persona giuridica ed al successivo esercizio
della attività creditizia, cfr. F. Merost, Autorizzazione, cft., p. 104 ss.

144 Sottolinea la necessità della presentazione del programma ai fini dell'accoglimento della

ga valutata alla luce delle esigenze economiche del mercato, con ciò evitando che gli Stati comunitari possano dirigere, almeno localmente, l'economia europea, contenendo l'equilibrio dell'indirizzo liberale ed al tempo stesso di omogenea garanzia adottato dal legislatore in omaggio ai principi del Trattato CE 145.

piena pubblicità delle decisioni assunte – divulgazione resa necessaria dalla ne, indicando gli estremi identificativi dell'ente approvato 147; per garantire la vede inoltre che le autorizzazioni concesse vengano notificate alla Commissiodi assicurare la piena trasparenza dell'operato di queste ultime, l'art. 14 prepresi o non assunti dalle pubbliche amministrazioni nazionali nel termine di previsione dettata già dall'art. 13 della Direttiva 77/780/CEE, che gli enti posconforto nell'art. 55 del banking code ove si prevede, recependo l'originale trebbe venire a subire per volontà delle autorità stesse 146. Tale esigenza trova mente volta anche a contrastare l'ipotesi di eventuali stasi che la procedura poentro sei mesi dalla presentazione della domanda o, quando richiesta, dalla sua pienezza della libertà di stabilimento riconosciuta – quest ultimo organo prosei mesi dalla data di presentazione delle domanda di autorizzazione. Al fine sano presentare ricorso in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti intraiter eccessivamente lungo, la soluzione normativa adottata appare implicitaque superare la durata complessiva di un anno. Oltre ad evitare il rischio di un eventuale integrazione; in quest'ultimo caso la procedura non potrà comunil diniego motivato all'esercizio dell'attività creditizia debba essere trasmesso 13, che pone dei limiti temporali all'attività delle stesse. La norma dispone che La libertà delle autorità nazionali viene ulteriormente contenuta dall'art.

domanda, seppur non incidente ai fini della valutazione, che rischierebbe altrimenti di rivestire i caratteri della discrezionalità M. Cera, Condizioni, cit., p. 95 s. Sul punto, cfr. anche V. Ca-LANDRA BUONAURA, La Banca, cit., p. 67; R. COSTI, L'ordinamento, cit., p. 322 s.

tione è stato riposizionato quale terza norma del titolo dedicato dalla mova Direttiva alla fissazione dei requisiti degli enti creditizi al fine di aumentare il peso del principio nella lettura delle successive disposizioni. Così anche la Banca Centrale Europea, che nel parere enesso sul progetto di Direttiva citato, del 17 febbraio 2005 CON/2005/4, il cui testo è pubblicato in G.U.U.E., n. C 52 del 2 marzo 2005, ha evidenziato al punto 11 come «The reduction of national options is of the atmost importance, as this would simplify the regulatory framework, assist the convergence of supervisory practices, and contribute to a level playing fields». Cft. M. Cera, Constitutioni, cit., p. 92. L'A. sottolinea sul punto come «... l'autorizzazione sociale non può esser strumento di regolamentazione del mercato, ma serve unicamente al controllo dei soggetti che vi vogliono accedere».

¹⁶ Per una analisi del punto (che rimane sostanzialmente immutato alla luce dell'art. 10 della previgente Direttiva 2000/12/CE), cfr. F. Merusi, Autorizzazione, cit., p. 110 s.

¹⁴⁷ Rispetto all'art. 11 della Direttiva 2000/12/CH, la formulazione contenuta nel nuovo art. 14 del banking code, si riferisce esplicitamente alla «ragione sociale» dell'ente creditizio autorizzato quale oggetto di iscrizione. Benché non sia esplicitamente previsto, si deve supporre che il contenuto delle comunicazioni non comprenda solo l'indicazione degli estremi identificativi dell'ente approvato, ma debba contenere anche un cenno alle motivazioni adottate a giustificazione del provvedimento positivo assunto così come esplicitamente disposto in tema di revoca delle autorizzazioni ex art. 17, par. 2.

cederà all'iscrizione di ogni impresa in un elenco riprodotto sulla Gazzetta Uf

ne dell'autorizzazione ad una impresa controllata. In particolare l'art. 15 prete ammesso ad un diverso mercato nazionale, o, quantomeno, controllato da zato in altro Stato dell'Unione, o ad un gruppo già comprendente un altro enva consultazione nei confronti delle filiazioni appartenenti ad un ente autorizvede l'obbligo per le autorità nazionali coinvolte di procedere ad una preventi in tema di conglomerati finanziari, in parte rivisto dalla Direttiva 2007/44/CE contempo una uniformità di giudizio, quantomeno nell'applicazione dei requifra le autorità nazionali, al fine di semplificare l'iter procedurale garantendo al l'attuale disciplina riserva una maggiore attenzione alle ipotesi della concessiositi minimi imposti dal legislatore europeo. tuire come la ratio della norma risieda nel reciproco scambio di informazioni tore creditizio intracomunitario. Pur se non espressamente previsto, è facile inpersone fisiche e/o giuridiche che già detengano il dominio di un altro opera-Anche a causa dell'intervento estensivo operato dalla Direttiva 2002/87/CE

assicurativo e delle imprese di investimento, qualora l'ente autorizzando sia fidello Stato membro comunitario preposte alla attività di vigilanza del settore tate Direttive, prevede specularmente che debbano essere coinvolte le autorità merato finanziario. liazione di una impresa attiva in tali ambiti oppure faccia parte di un conglo-La seconda parte dell'art. 15, frutto dell'intervento operato dalle sopracci

cizio dell'attività creditizia 149. utili per la concessione – o per il mantenimento – della autorizzazione all'eserlo stesso gruppo», a fronte dello scambio delle informazioni raccolte e reputate dell'art. 15 risiede nella valutazione dell'«... idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alle gestione di un'altra impresa del L'oggetto della cooperazione fra le autorità indicate dai primi due patagraf

facilmente risolversi nella durata massima pari ad un anno, imposta dall'art. 13 ra dettata dall'art. 13 in tema di richiesta di autorizzazione. Se tale lacuna può dall'art. 15 non contenga alcun termine temporale, a differenza della procedudi limitare la durata della consultazione incidentalmente prevista per l'attività per la procedura d'autorizzazione, al contrario non trova soluzione la necessità È degno di nota osservare come la disciplina della consultazione prevista

nell'ultima locuzione del terzo paragrafo della norma 150

di «... ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio» prevista

ricolo per l'integrità dei depositi affidati: il mancato riferimento al capitale par. I dell'art. 9 in precedenza proposta 151. svolto dalla norma sembra definitivamente avvalorare la lettura del dettato del comunque di fondi non sufficienti a garantire la solvibilità dello stesso con pela norma dispone infatti la revoca per l'ente non più dotato di fondi propri, o del titolo secondo del banking code in precedenza esaminato. Una parziale spemente supplita dalla lettura specularmente negativa del dettato degli articoli di una approtondimento legislativo sul punto sembra poter essere tranquillagiunta mancanza dei requisiti necessari al rilascio della concessione: l'assenza sana e prudente dello stesso, in questa sede ci si soffermerà unicamente su una detentori delle partecipazioni qualificate dello stesso qualora non vengano cificazione si rinviene comunque nell'ipotesi contenuta nella successiva lett. di 17 della Direttiva, la quale impone l'adozione del provvedimento per sopragdell'esclusione dell'ente dal mercato è racchiusa nella lett. c) del par. 1 dell'art. chiarire il contenuto della procedura di autorizzazione. La drastica soluzione breve analisi di taluni aspetti della revoca dell'autorizzazione, in quanto utili a adempiuti gli obblighi di informazione preventiva o sia ostacolata una gestione nazionali possono porre in essere nei confronti dell'ente, dei suoi dirigenti e dei Rimandando al secondo capitolo per l'analisi dei singoli atti che le autorità

vulnus alla disciplina dell'autorizzazione unica, potendo indirettamente costini nazionali (ex lett. e). L'ultima previsione indicata potrebbe rappresentare un tuire il calco negativo di un illecito provvedimento ostativo alla concessione un semestre (ex lett. a), oltre che negli altri casi previsti dalle singole legislaziodall'ottenimento del permesso o quantomeno esercitata continuativamente per nunciato allo svolgimento dell'impresa o non la abbia intrapresa entro un anno mercato creditizio «con qualsiasi altro mezzo irregolare» (ex lett. b), abbia riqualora l'ente abbia fornito false informazioni o abbia ottenuto l'accesso al Ulteriori motivi di annullamento della concessione sono previsti dall'art. 17

plicativi ai singoli Stati membri. banking code traccia una disciplina «elementare», concedendo ampi spazi apdetentori di una partecipazione in un ente, e della revoca dell'autorizzazione il Anche nell'ambito dei provvedimenti assumibili nei contronti dei soggetti

¹⁴⁸ La Commissione Europea è tenuta a curare anche gli eventuali aggiornamenti dell'elenco: nel silenzio della normativa comunitaria sul punto si deve presumere che anche le revisioni dei dati pubblicati avvengano su impulso delle singole autorità nazionali, come per il procedimento

in un ente creditizio da parte di un ente creditizio, di una impresa di assicurazione, di riassicupresa madre» o da parte di una persona fisica o giuridica che ne detenga comunque il controllo: razione o di investimento già autorizzate o di una società di gestione di OICVM, di una loro «imdebbano procedere ad una valutazione preventiva dell'acquisto di una partecipazione rilevante portata dalla Direttiva 2007/44/CE; la norma dispone infatti che le competenti autorità nazionali 149 La valutazione si raccorda con quanto disposto dall'art. 19-ter, frutto di una modifica ap-

e 4 – perlomeno quando questo abbia ad oggetto l'esame dei partecipanti qualificati te debba subire lo stesso termine perentorio – fatte salve le eventuali proroghe dettate dai par. 3 si può presumere che anche l'adempinento dell'obbligo di consultazione fra le autorità coinvol-¹³⁰ Un termine per l'obbligo di comunicazione reciproca delle informazioni raccolte potrebbe essere recuperato dalla lettura del 2° comma del par. 2 dell'art. 19, il quale – a seguito delle sionari non soddisfino la necessità di garantire una sana e prudente gestione dell'ente; pertanto municazione per opporsi al progetto di cessione della quota, nell'ipotesi che le qualità dei cesmodifiche apportate dalla Direttiva 2007/44/CE – prevede in tema di acquisizione di partecipazioni qualificate che le autorità dispongano di un periodo di sessanta giorni dalla data della co-

¹⁵¹ Supra, par. 3.

dell'autorizzazione rilasciata in base alla disciplina costruita attorno ai requisiti minimi. Per contenere tale rischio la Direttiva impone che, al pari di quanto
previsto per i provvedimenti concessori, le revoche debbano essere motivate e
comunicate, oltre che agli enti interessati, alla Commissione che sarà così messa in grado di vagliarne la correttezza. Pur se non previsto esplicitamente, quest'ultima ne dovrà curare anche la successiva annotazione nel registro degli enti creditizi autorizzati e la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
al fine di assicurare la pubblicità dovuta dalla tutela dell'affidamento del mer-

6. Le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi creditizi

L'articolata architettura normativa predisposta dal legislatore europeo al fine di dare attuazione al progetto di un mercato unico esteso al settore creditizio trova la sua chiave di volta nel titolo terzo del banking code, dedicato alle libertà di stabilimento e di prestazione dell'attività creditizia e dei servizi finanziari connessi ¹⁵³, rappresentando il continuum logico all'imposizione di una univoca procedura autorizzativa basata sulla fissazione dei requisiti minimi, comuni ed essenziali analizzati nei paragrafi precedenti ¹⁵⁴.

In questa direzione l'art. 23 riconosce agli enti creditizi autorizzati e sottoposti al solo controllo della competente autorità nazionale il diritto di esercitare l'attività bancaria all'interno di tutti gli Stati membri dell'Unione 155, anche attraverso la creazione di una o più succursali 156; tale possibilità concretizza in

particolare il diritto di stabilimento, facoltà comunque non necessariamente collegata alla libertà di prestazione, potendo l'ente condurre la propria attività d'impresa tramite l'opera di controllate o anche a distanza, prescindendo dalla costituzione di sedi locali all'interno della nazione ospite ¹⁵⁷. L'ipotesi descritta trova una parziale disciplina nella Direttiva 2002/65/CE del 23 settembre 2002 ¹⁵⁸, avente ad oggetto l'attività di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari rivolti ai consumatori ¹⁵⁹. Il testo normativo indica infatti esplicitamente la possibilità che la prestazione dei servizi anche non creditizi – esercitabili dagli istituti bancari secondo la visione c.d. universale degli stessi adottata in ambito comumitario – sia direttamente rivolta al pubblico dei consuma-

¹⁷⁷ Sul problema dell'assenza di una indicazione dei motivi specifici per l'adozione del provvedimento di revoca presente già nel testo della previgente Direttiva 2000/12/CE, cfr. F. MERU-SI, Autorizzazione, cit., p. 112 ss.

¹³⁾ Per una analisi della scelta legislativa – ribadita nel considerando n. 14 della Direttiva – di comprendere nel mutuo riconoscimento anche le attività finanziarie diverse dalla raccolta del ri-sparmio e dall'esercizio del credito, adottando il modello della banca universale, cfr. F. Capari-GLIONE, Libertà, cit., p. 156; F. Vella, L'esercizio, cit., p. 132; A. Urbanu, L'impresa, p. 106 s.; R. Costi, L'ordinamento, cit., p. 370 s.

¹⁵⁴ Sulla tendenza al restringimento del numero degli operatori del settore bancario all'intermo dei singoli mercati nazionali quale effetto del consolidamento comunitario e conseguente rischio di perdita di beneficio dei consumatori cfr. C. WALKNER-J.P. RAES, Integration, cit. p. 16 ss.

¹⁷³ Sulla possibile lettura di una attribuzione da parte del legislatore comunitario di una «... prevalenza ai dato formalistico dell'autorizzazione rispetto all'effettivo esercizio dell'attivirà bancaria», cfr. F. Caprigilione, Libertà, cit., p. 156.

¹⁵⁶ Per espresso chiarimento apportato dal considerando n. 17 (che modifica in parte il tenore dalla seconda parte del considerando n. 14 della Direttiva 2000/12/CE), l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di stavizi delle attività non contemplate nell'allegato I sono sottoponibili dallo Stato membro ospitante alle norme specifiche del proprio ordinamento, epurché, da un lato, queste disposizioni siano compatibili con il diritio comunitario e motivate da ragioni di interesse generale e, dall'altro, detti enti o dette attività non siano sottoposti a regole equivalenti nel sistema legislativo o regolamentare dello Stato membro d'origine».

G. Godano, Aspetti generali, cit., c. 441; N. Molonby, EC Securities, cit., p. 341 s. che R. Costi, L'ordinamento, cit., p. 376; A. Tizzano, La «seconda Direttiva banche», cit., c. 435; of the housing which is to benefit from the subsidy have been obtained from a credit institution apto the requirements that the loans intended to finance the construction, acquisition or improvement per l'accensione di mutui abitativi che: «It is not compatible with article 49 of the Treaty for a Wyneresch, op. ult. cit., p. 260. Ha stabilito infarti la Corte in tema di prestazione di benefici Ministre du Logement et de l'Urbanisme, la cui disposizione può essere reperita in J. Hopr-E. intendeva operare. L'indirizzo trova conferma in C-484/93 Peter Svensson et Lena Gustausson v. ria estera comunitaria, zione nazionale che imponeva ad un «travel operator», già garantito da una istituzione finanziastabilito infatti la contrarietà all'art. 49 del Trattato e alla Direttiva 89/646/CEE, della dispositivazione è reperibile in K.J. HOPT-E. WYMEERSCH, European Company, cit., p. 135. La Corte ha proved in that Member State, which implies that it must be established heren. Sul punto, ctr. an Member State to make the grant of a bousing benefit, in particular any interest rate subsidy, subject 157 Cfr. Corte di giustizia Europea C-410/96 Criminal proceedings v. André Ambry, la cui mo di stipulare un ulteriore contratto con un ente finanziario dello Stato ove

esame della disciplina, cfr. F. RONCARATI, La Direttiva 2002/65/CE concernente la commercialic. consumatori - ed extragiudiziali (artt. 13 e 14), dettando l'inversione dell'onere della prova a caguente salvaguardia dei pagamenti effettuati (artt. 7 e 8), oltre alla difesa dal ricevimento di a carico dell'ente creditizio (artt. 3 e 4), il diritto di recesso del risparmiatore (art. 6) e la consete che «Per il buon funzionamento del mercato interno è essenziale che i consumatori possano nezazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, in Banca, Impresa, Società, 2004, I, p. 81 ss mativi e l'ottenimento del consenso del consumatore, disponendo la configurabilità di «classola rico del fornitore per quanto riguarda la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi infornerali in tema di ricorsi giudiziali – coinvolgenti anche associazioni od organismi di tutela dei informazioni o servizi non richiesti (artt. 9 c 10). Il legislatore ha inoltre fissato alcune regole geplina tesa alla massima protezione del consumatore, prevedendo un intenso regime informativo sumatore» (considerando n. 4 della Direttiva). La Direttiva si caratterizza nel dettare una discidal fatto che il fornitore sia o meno legalmente stabilito nello Stato membro di residenza del congoziare e concludere contratti con un fornitore insediato in altri Stati membri, indipendentemente aburioa» per tutte le disposizioni contrattuali contrarie a tale norma imperativa (art. 15). Per un ¹⁵⁸ Il provvedimento legislativo è stato adottato dal legislatore comunitario tenendo presen-

¹⁵⁹ Tale possibilità è indicata quale elemento positivo pel la creazione di un mercato unico da C. Walkner, J.P. Rais, Integration, cit., p. 14 s. Gli A. Sottolineano infarti come «So-called "na-tural" barriers to banking consolidation emerge in form of national-based market differences, which relate to language, cultural preferences and considerations of geographical proximity. While such barriers are very difficult to overcome completely, developments in recent years base mitigate their effect. For example, barriers related to geographical distance or a high cost of cross border information and communication have been eased by advances in information technology ...». Sul punto cfr. anche F. Caprigilione, Libertà, ct., p. 169 ss.

Marco Palmieri

tori dal *«fornitore»*, eventualmente anche con l'appoggio di un *«professioni-sta»* ¹⁶⁰ o di una propria diretta rappresentanza (ex art. 3, par. 1, n. 1, lett. a), b) e c)).

Quest'ultima struttura, per poter essere identificata quale succursale dell'ente ai sensi del banking code – per poter quindi operare direttamente sul mercato – dovrà rivestire i caratteri di semplice organo dell'impresa autorizzata non dotato di personalità giuridica, altrimenti dovendo essere inquadrato quale ente controllato, escluso, pertanto, dal beneficio dell'univoca vigilanza prudenziale dell'autorità del Paese d'origine ¹⁶¹ in quanto esposto alla duplice verifica condotta dall'autorità del Paese ospite e da quella connazionale, anche su base consolidata ¹⁶². La rilevabilità delle caratteristiche dettate dalla definizione di succursale contenuta nel punto 3 del quarto articolo del c.d. testo unico motiva l'esclusione della possibilità che gli Stati ospiti esigano una autorizzazione ulteriore o la costituzione di un fondo di garanzia ad boc per i rami delle aziende bancarie estere, qualora gli stessi appartengano ad una impresa a cui sia già stata riconosciuta la capacità all'esercizio del credito nello Stato d'origine ¹⁶³.

La declinazione del diritto di stabilimento, quale anticipata nella descritta prima parte dell'art. 16, viene così a coniugarsi con il successivo art. 25, espressamente dedicato alla previsione delle procedure attuative dello stesso. La norma dispone infatti che l'ente intenzionato ad aprire una succursale ¹⁶⁴ – anche a mezzo di più filiali, da considerarsi comunque quali un'unica entità ai fini della applicazione della normativa, come precisa il successivo art. 27 – debba notificare la propria decisione all'autorità nazionale del Paese di origine, specificando l'ambito territoriale coinvolto dall'operazione, l'indirizzo di recapito eletto presso lo Stato ospite ¹⁶⁵, oltre ai nominativi dei dirigenti della sede este-

ra ed al programma di attività previsto per la stessa (art. 25, par. 2) 166. La redazione di quest'ultimo documento in particolare dovrà delineare «una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi...», tracciando anche «... adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili», «... completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio», così come richiesto dal combinato degli artt. 16 e 22 167.

membri (ex artt. 25, par. 4, e 55) 169 nuti procedurali dello stesso, resi liberamente determinabili dai singoli Stati giurisdizionali del Paese d'origine, omettendo ogni indicazione circa i contedi quest'ultimo il banking code prevede il possibile ricorso avanti alle autorità sentazione della documentazione da parte dell'ente. A salvaguardia dei diritti gia la decisione assunta, entro il breve termine del trimestre successivo alla prevo assunto dell'autorità nazionale, la stessa dovrà precisare i motivi su cui pogsolvere il descritto onere informativo quale esito di un provvedimento negativibilità dell'ente creditizio ex art. 75. Solamente nell'ipotesi di un rifiuto ad asle 168, indicanti l'ammontare dei fondi propri ed il raggiunto coefficiente di solsitivo, trovando concretizzazione nella trasmissione dei dati approvati alla coranche gli elementi contabili raccolti ai fini dell'attività di vigilanza prudenzia dente; a completare il corredo della comunicazione dovranno essere allegati rispondente autorità dello Stato membro ospite ed all'ente creditizio richie-25, par. 3). La valutazione potrà essere meramente implicita in caso di esito poentro il breve termine di un trimestre dal ricevimento della comunicazione (art. un giudizio sull'adeguatezza degli aspetti amministrativi e finanziari dell'ente L'autorità ricevente ha il compito di vagliare tali informazioni esprimendo

¹⁶⁰ Da intendersi quale impresa esercitata con professionalità e non (solo) quale persona fisica dedita ad una attività di tipo professionale.

¹⁶¹ Sul rischio che gli Stati membri approntino una disciplina che favorisca l'esercizio dell'attività creditizia attraverso la costituzione di succursali, risparmiandosi l'onere del controllo altrimenti dovuto nel caso della costituzione di un ente creditizio controllato, cfr. C. Walkner-J.P. Raes, *Integration*, cit., p. 38 s.
¹⁶² È fotse questo il motivo per cui all'interno del mercato unico, nell'anno 2002, si poteva-

¹⁶² E forse questo il motivo per cui all'interno del mercato unico, nell'anno 2002, si potevano contare 571 succursali di enti creditizi e solamente 333 società controllate: dati pubblicati dalla Commissione Europea in Financial integration monitor 2004, Commission Working Document, 28 aprile 2004, p. 18.

¹⁶³ Per una analisi della disciplina della Direttiva 77/780/CEE, caratterizzata dall'obbligatorietà del rilascio di una concessione dello Stato ospite anche per la creazioni di succursali, nonché della sua trasposizione nell'ordinamento nazionale, cfr. F. Vella, Le succursali, cit., p. 127 ss.; A. Urbanu, L'impresa, p. 161 ss.; R. Costi, L'ordinamento, cft., pp. 345 ss. e 366 ss.

¹⁶⁴ Ad esclusione di quelli ospitati prima del primo gennaio 1993, presunti già autorizzati ai sensi della disciplina dell'art. 26, par. 4, del banking code. La salvaguardia di tali enti abbraccia anche le imprese esercitanti l'attività creditizia non stabilite in altri Stati comunitati ex art. 28, par. 3.

¹⁶⁵ Indirizzo che potrebbe non coincidere con la sede della costinuenda succursale, data la

funzione di mero recapito ove richiedere i documenti: tale discrasia non sarebbe contraria al principio di effettività della sede ricordato alla fine del *considerando* n. 10, che impone unicamente che la amministrazione centrale dell'ente autorizzato sia posta entro i confini del proprio Stato d'origine.

¹⁶⁶ Eventuali variazioni dei dati raccolti dovranno essere oggetto di comunicazione rivolta sia alla autorità connazionale, sia alla autorità controllante il mercato estero ex art. 26, par. 3. Quest'ultima dovrà pronunciare il proprio giudizio entro due mesi ex par. 4, mentre l'autorità del Paese d'origine potrà godere dei tempi più lunghi previsti dall'art. 25, par. 3 e 4.

¹⁶⁷ Tali requisiti sono esito del progetto di riforma COM/2004/486; in precedenza la lettura congiunta degli arti. 13 e 17 della Direttiva 2000/12/CE suggeriva che il programma dovesse soddisfare il principio di «... buona organizzazione amministrativa e contabile ...», precisando unicamente che lo stesso dovesse contemplare «... adeguate procedure di controllo ...». Per uno sguardo sulle difficoltà legate all'esercizio di un controllo sul modello c.d. renano di amministrazione recentemente adottato da alcuni primari istituti bancari italiani, cfr. R. Costr.-F. VEL-LA, Sistema dualistico e vigilanza bancaria alla ricerca di un difficile equilibrio, in Analizi giuridica dell'economia, 2007, II, p. 481 ss.

¹⁶⁸ Per un esame dei quali cfr. infra, cap. II.

^{169 «}Il diritto di stabilimento viene, in tal modo, espressamente inquadrato come diritto soggettivo»: F. Caprigliano, Libertà, cit., p. 161. Denuncia il rischio di una chiusura protezionisti.

ti dal par. 1 dell'art. 26 170. La statuizione trova la sua ragion d'essete nella nevità all'interno del suo territorio. Tale previsione contraria al leit Motiv della li mine di due mesi, eventualmente dettando le condizioni di esercizio dell'attilo Stato membro possa predisporre la vigilanza sulla succursale nel breve ter golamentazione economica del Paese ospite trova espressione nella facoltà che re-chiave quale quello creditizio 171. Data la generica formula impiegata e comconseguenze derivanti dalla perdita della piena sovranità nazionale in un settocessità di prevedere dei correttivi, seppur minimali, che possano contenere le rizzati, potrà esser assunta a fronte dei «motivi di interesse generale» richiamabertà di esercizio e di stabilimento riconosciuta dalla Direttiva agli enti autocorrenza potendo essere in parte sottratta agli enti allogeni la facoltà di esercima, il compromesso raggiunto rischia tuttavia di veder limitata la libera conzionali» 172. In tal senso appare significativa anche l'ampiezza del disposto deltare talune attività nei mercati esteri, con evidente vantaggio dei «campioni naplice la non prevista concordabilità transnazionale delle applicazioni della nor-L'unico margine riconosciuto dal banking code alla compressione della re-

ca del mercato finanziario italiano, sottolineando al contrario un accoglimento della piena contrarza quale motore per lo sviluppo del settore economico, ASSOCIAZIONE DISIANO PRETER, Banche, cir., p. 4 s.

itoriale di più ordinamenti ...» (evidenziata, fra gli altri, da R. LUZZANTO, La libera prestazione, ritoriale di più ordinamenti ...» (evidenziata, fra gli altri, da R. LUZZANTO, La libera prestazione, cit., cc. 450 s. e 453 s.) nascente dal diritro degli enti creditai stabiliti di esercitare la propria attività allo stesso modo che nello Stato d'origine, ma non affonta il problema della mancanza di una qualsiasi armonizzazione dei contratti bancari derivante dalla lettura del considerando n. 16 della Direttiva 89/646/CEE. Il considerando n. 17 del banking code ripropone il contrasto, indicando il principio di non contraddittoricià con «... le disposizioni legali di interesse generale ...». Sul punto cft. anche L.G. RADICATI DI BROZOLO, L'ambito di applicazione della legge del paese d'origine nella libera prestazione dei servizi bancari nella CEE, in Foro ti, 1990, pt. IV, cc. 455 s. d'origine nella libera prestazione dei servizi bancari nella CEE, in Foro ti, 1990, pt. IV, cc. 455 s. 12 A. suggerisce la lettura di un intervento degli Stati ospiti limitato alla disciplina delle confizioni dei contratti mutualmente riconosciuti elencati nell'allegato I.

171 Cfr. considerando n. 18.

GODANO, Aspetti generali, cit., c. 442; R. LUZZATTO, La libera prestazione, cit., c. 452 s. La giurisprudenza della Corte di giustizia Europea ha definito il concetto di «pubblico interesse», richiation and to protect the interests with those rules are intended to safeguard, and the same result cannot be achieved by less restrictive ruless. Per una analisi sul punto, cfr. A. TZZANO, La «seconda objectively necessary to ensure compliance with the rules applicable in the sector under considerste of destination; - is justified on grounds of public interest, such as consumer protection; and - is quired of every person of company pursuing such an activity within the territory of the Member Sudoveva essere considerata illecita a meno che non fossero soddisfatti i seguenti criteri: «... già autorizzato in altro Stato, che la stessa, sottoposta all'allora vigente Direttiva 89/646/CEE, in merito ad una richiesta di autorizzazione imposta da uno Stato membro ad un ente creditizio to in K.J. HOPT-E. WYMEERSCH, European Company, cit., p. 135 s. La Corte ha stabilito ciété civile immobilière Parodi vs. Banque H. Albert de Bary et Cie, il cui sunto può essere repetiapplicazione uniforme e coerente del sistema fiscale: sul punto cfr. il kading case C-222/95 Sodelle transazioni commerciali, dell'integrità del sistema finanziario, oltre che per garantire una mando la necessità di prevedere eccezioni a favore della turela dei consumatori, della chiarezza 172 Per una crítica sul punto, cfr. A. Tizzano, La «seconda Direttiva banche», cit., c. 434; G. 15 ye-

l'art. 37, ove con la stessa formula si riconosce allo Stato ospitante la possibilità di comprimere il diritto dell'ente creditizio a pubblicizzare i propri prodotti per ciò che attiene la forma o il contenuto del messaggio.

Tralasciando le ipotesi problematiche di una interpretazione deviata della normativa, ad ogni modo passibile di intervento della Corte di giustizia Europea ove non supportata da corretta motivazione ¹⁷³, occorre notare come il dipea ove non supportata da corretta motivazione ¹⁷³, occorre notare come il diconoscimento, potendo trovare attuazione dal giorno della ricezione della approvazione comunicata dallo Stato ospite o comunque allo scadere dei due me provazione comunicata dallo Stato ospite o comunque allo scadere dei due me si concessi per predisporte la vigilanza, quale effetto del silenzio-assenso (art. 26, par. 2). Ciò implica che gli enti accedano al mercato ed operino conservando la loro denominazione originale, potendo prescindere dal rispetto degli specifici termini d'attività, quali ad esempio «banca» o «cassa di rispatrmio», che possono essere imposti dai singoli ordinamenti nazionali coinvolti. Solamente possono essere imposti dai singoli ordinamenti nazione all'interno del mercato derivante dal differente valore legato ad una traduzione letterale dei singoli lemmi nelle lingue ufficiali degli Stati membri, l'art. 18 prevede che gli Stati ospiti possano ai fini di chiarezza parzialmente modificare la denominazione dell'ente estero, dotandola di una appropriata specificazione.

Come accennato in precedenza, il diritto di esercizio appare comunque slegato da una presenza reale dell'ente creditizio sul territorio. Tale ipotesi è regolata dall'art. 28, che richiama in buona parte i passaggi informativi già tracciati dall'art. 25: anche in questo caso l'istituto propenso ad ampliare la propria attività all'estero senza la costituzione di una succursale dovrà darne comunicazione preventiva all'autorità nazionale, precisando quali fra le attività elencate nel primo allegato al banking code si intendano realizzare. Quest'ultima – apparentemente priva della possibilità di sindacare la scelta operata 174, al contracio di quanto previsto dall'art. 26 – sarà tenuta a sua volta a trasmettere la documentazione presentata dall'ente alla corrispondente autorità estera competente, entro un mese dalla presentazione della richiesta 175. In questa direzione

Direttina banche», cit., c. 427 s. Evidenzia l'assenza di un automatismo del mutuo riconoscimento stante la permanenza dell'esame da parte della autorità del Paese ospite, F. CAPRIGLIONE, Libertà, cit., p. 161. Cfr. anche C. Walkner, J.P. Raes, Integration, cit., p. 34 s.; G. Alda, Annonizazione, cit., p. 15; G. Godano, Aspetti dell'integratione, cit., c. 103.

173 Sul punto, per tutti, cfr. G. TESAURO, Diritto comunitario, Cedam, Padova, 2003, p. 545 s. L'A. richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di giusizia CE intervenuta sul punto, tileva i principi evidenziati a giustificazione della corretta applicazione del principio dell'interesse generale, ovvero la presenza di una normativa applicabile a tutti i soggetti del mercato nezionale, l'assenza di una legislazione dello Stato di provenienza che già tuteli l'interesse e che l'obbiettivo perreguito non sia altrimenti ottenibile. Per uno sguardo specifico in merito al settore bancario, cfr. L.E. Panourecias, Banking Regulation, cft., p. 36 s.

174 Anche in questo ambito opera una «grandfather clause» a salvaguardia dei diritti acquisi ti dagli enti creditizi operanti prima del primo gennaio 1993, ex art. 28, par. 3.

17 Sul problema dell'incomplerezza di una disciplina uniforme dei contratti bancari e sul possibile intervento correttivo dello Stato nella fissazione delle modalità di esercizio dell'attività

la citata Direttiva 2002/65/CE, dedicata alla disciplina dei servizi finanziari offerti a distanza dai consumatori, offre un primo esempio di disciplina uniforme a livello comunitario attraverso la quale poter esercitare l'attività creditizia senza l'esercizio del diritto di stabilimento. Nell'ampia definizione di servizio finanziario contratto a mezzo di una tecnica di comunicazione, vengono racchiuse anche le operazioni bancarie concluse fra un consumatore e l'ente creditizio geograficamente separati. A differenza di un rapporto direttamente trattenuto, la particolare formazione dell'accordo contrattuale implica, oltre al riconoscimento del diritto di recesso, una disciplina particolarmente intensa delle informazioni precontrattuali che debbono essere garantite al cliente al fine di permettere una consapevole adesione all'offerta 176.

le disposizioni legali di interesse generale ...» richiamate dal considerando n. 16 della Direttiva degli enti ospirati, in quanto sottoposti alla sola normativa del proprio ordinamento nazionale, eft. L.G. Radic, vi n. Baczolo, L'ambio di applicazione, cit., c. 461 ss. L'A., interpretando «... te all'instaurarsi del contenzioso, previste dall'art. 17). La previsione si lega con quanto dispoun'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, [appartenga] al giudice del luogo in cui essa è situacompetenza, «... qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di prestati. Tuttavia nel caso si eserciti la libertà di stabilimento, il successivo n. 5 prevede che la contraria, il foro competente sia quello dello Stato in cui i servizi sono stati o debbono essere della citata disciplina si prevede infatti che nel caso di prestazione di servizi, salvo pattulzione cui testo è contenuto in G.U.C.E., n. L. 12 del 16 gennaio 2001). Al sensi dell'art. 5, n. 1, lett b), zione contrattuale comunitaria, sia a fronte della adozione del Regolamento (CE) n. 44/2001 (il nststrativa dello Stato ospitante di qualsiasi norma del proprio ordinamento avente per effetto di im-89/646/CEB, individus «... una forte presunzione di inapplicabilità da parte dell'autorità ammiporrà agire solo avanti al giudice estero ex art. 16 (salve le deroghe concordabili successivamen del medesimo capo, dedicata alla regolamentazione dei rapporti contrattuali coinvo ta ...». Un importante correttivo alla regola descritta si rinviene nella successiva quarta sezione legate alla applicabilità della «*bome country lau»* e della competenza giutisdizionale evidenzia pedire il compimento, o di snaturare le caratteristiche economiche o giuridiche, di operazioni com scontro nella preoccupazione del legislatore di evitare il pericolo di vedere generata una confusione del mercato da una equivocabile denominazione dell'ente stabilito, espressa nella previsione correttiva inscrita nell'art. 18 del banking code; tuttavia è nella considerazione che una apsione correttiva inscrita nell'art. 18 del banking code; tuttavia è nella considerazione che una apsione correttiva inscrita nell'art. 18 del banking code; tuttavia è nella considerazione che una apsione con controlla del considerazione che una appropriata del considerazione che una controlla del cont *laun* appartenga principalmente agli sporadici servizi tivolti a soggetti professionali, esercitati in assenza di stabilimento. Sul punto cfr. F. Careucilione, *Libertà*, cit., p. 163 ss.; J.H. Dalitures). contrattuali del 1980. L'insieme normativo sembra chiarire che la regola della *«bome countr*» sto dagli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione di Roma sulla elegge applicabile alle obbligazioni sumatori. În questa îpotesi, il foro competente sarà scelto dal consumatore fra quello connesso al proprio domicilio od a quello di controparte ez art. 15. par. 1, lett. 4), e par. 2, mentre l'eme prese nell'allegato compiute da banche autorizzate ad effettuarle nel paese d'origines. Le difficoltà da nel sostenere una applicabilità del diritto privato del mercato ospite, ove non sostituito dalla Home and bost country regulatory control, cir., p. 416 s. La lettura trova un primo indiretto riicgisiazione comune be una inaccettabile concorrenza fra gli ordinamenti, che si rinviene forse la motivazione più sal plicabilità generale del diritto nazionale nella prestazione dei servizi oltre confine comportereb appaiono ormai in via di risoluzione, sia a fronte della ormai intrapresa opera di armonizza genti i con-

176 L'art. 3 della Direttiva, alle lett. e) ed f) prevede che il fornitore indichi la legislazione su cui si basano i rapporti precontrattuali con il consumatore, oltre a qualsiasi clausola contrattuale sul foro competente o sulla legislazione applicabile al contratto. La previatone truttavia si ega el contiderando n. 8 che prevede che «... la presente Direttiva, ed in particolare le disposizioni relativa alle informazioni concernenti clausole contrattuali sulla legislazione applicabile al contratto

no di controllo del mercato coinvolto nella operazione 179 setti partecipativi e dei rischi assunti dalle società finanziarie, sarà accertato in si somma la attestazione della vigilanza su base consolidata e la vertitca degli asintegrità del gruppo sia dal punto di vista finanziario che qualitativo 178 - a cui tazioni in tema di partecipazioni rilevanti (ex art. 24, pat. 1, 1° comma, lett. d) to operativo del c.d. bome state control principle, il quale si concretizza in una se d'origine, che vede in questo modo riconosciuto il necessario prolungamenrantire gli obblighi assunti dalle stesse, previo il benestare dell'autorità del Paeinprese madri dovranno inoltre assicurarne la prudente gestione nonché gavità oggetto dell'ente finanziario (ex art. 24, par. 1, 1° comma, lett. a), b), c)). Le te il diritto di voto da enti creditizi già autorizzati ed esercenti in patria l'attidetenute - anche congiuntamente - almeno per il 90% del capitale esprimente nell'allegato I della Direttiva 177; la norma impone tuttavia che le stesse siano to è reso applicabile dall'art. 24 anche all'ipotesi di un esercizio del diritto un apposito documento allegato al dossier che dovrà essete notificato all'orgaed e)). Il rispetto di queste condizioni – chiaramente dettate per assicurare una dei requisti patrimoniali minimi, per l'assunzione dei grandi fidi e per le limivigilanza su base consolidata della impresa madre, in particolare per il rispetto la costituzione o l'acquisizione di imprese libere di svolgere le attività contenustabilimento attuato tramite il controllo di *«enti finanziari*», ovveto attraverso Il complesso percorso di accesso ai singoli mercati comunitari sopradescrit-

Il rapporto fra l'autorità nazionale concedente l'autorizzazione, l'ente operante all'interno del mercato estero e l'organo pubblico di controllo di quest'ultimo trova inquadramento nella sezione quinta del titolo terzo. La complessa disciplina dei poteri di intervento assumibili nei confronti dell'ente stabilito o operante direttamente nello Stato membro e la loro tipartizione ai fini dello svolgimento della vigilanza informativa e prudenziale costituirà oggetto

elo sul foro competente, non incide sulla possibilità di applicare alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giursidizionele, il riconomente e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e la convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattudis. Esaminando il testo in buona parte dispositivo della convenzione (art. 3 e 5) ed il contentito stretamente impetativo del regolamento (art. 15, par. 1, lett.), è facile immaginato che le parti potranno decidere per l'applicabilità del dititto dello Stato del fomitore, ma il consumatore potrà sempre accedere alla giurisdizione del giudice connazionale. Sul punto cfr. F. RONCARATI, La Direttisa 2002/65/CE, cit., p. 110 s.

¹⁷ Cfr. il considerando n. 16 del banking code. Benché l'att. 24, par. 1, si riferisca espressamente alle attività elencate nell'allegato i senza eschudere espliciamente l'attività di raccolta di depositi o di fondi rimborsabili, sembra lecito non ricomprendere quest'ultima alla luce della debizione di ente finanziario che non inquadra nell'oggetto di impresa tale attività in quanto ri-servata ai soli enti creditizi ex art. 5.

¹⁷⁸ Sul punto, cfr. F. Caprictione, Libertà, cit., p. 158 s.; A. Urbani, L'impresa, p. 180 ss.; R. Luzzatto, La libera prestazione, cit., c. 449 s.

¹⁷⁹ L'art. 24, nel suo ultimo paragrafo rende applicabili le norme anche alla filiazione di un ente finanziario controllato da un ente creditizio ai sensi del primo comma del par. 1.

di successivo approfondimento nel corso dell'opera ¹⁸⁰. Oltre a ricordare l'art. ²⁹, che fissa il diritto degli Stati membri di ottenere dagli enti – a soli fini stati-stici – una relazione sulle attività svolte dalle rispettive succursali, in questa se de occorre soffermare l'attenzione unicamente sugli artt. da 30 a 36, che regolano i poteri di intervento delle autorità dello Stato membro ospite e della nazione di origine nel rispetto della prevalenza del controllo di quest'ultima.

e ne dia informazione alla controparte richiedente 181. Solo qualora gli interstabile, possa segnalare alla corrispettiva controparte pubblica le inottempedel quale l'impresa estera opera direttamente o a mezzo di una rappresentanza artt. 30, par. 3, e 31 concedono all'autorità del mercato ospite il diritto di incessario prevenire violazioni di leggi adottate a tutela dell'interesse generale, gli venti non vengano adottati o si rendano insufficienti, oppure qualora risulti nequest'ultima assuma le misure necessarie nei confronti dell'ente inadempiente ranze riscontrate all'ordine impartito di cessazione delle irregolarità, affinché menti, eventualmente anche impedendo l'avvio di nuove operazioni in basc al tervenire direttamente nei confronti dell'impresa per far cessare tali comporta previsto che i provvedimenti siano motivati e comunicati all'ente interessato, il art, 35. Per evitare il pericolo di un abuso di tali poteri 182, in tutte le ipotesi è dettato dell'art. 34, o al fine di dare effetto alla revoca dell'autorizzazione ex nandone una modificazione od il ritiro ex art. 33. vedimenti debbono essere comunicati e sui quali la stessa può intervenire ordi stati i differenti servizi, rimane invece della Commissione, alla quale tali prov ressi dei depositanti, degli investitori o degli ulteriori clienti a cui vengono precare la validità delle misure cautelari indispensabili alla protezione degli inte bro che ha assunto la decisione in forza dell'art. 32. La competenza per giudi quale ha diritto di impugnazione in sede giurisdizionale presso lo Stato mem-In questa direzione l'art. 30 dispone che l'autorità del mercato all'interno

Il descritto sistema creditizio unitario non è, né potrebbe essere una realtà chiusa ¹⁸⁷; la necessaria permeabilità dello stesso, in un'ortica di globale libera-lizzazione dei movimenti di capitale ¹⁸⁴, viene assicurata dal titolo quarto del c.d. testo unico, dedicato alla disciplina dell'accesso e dell'esercizio dell'attività creditizia da parte degli enti bancari extracomunitari nei Paesi membri dell'Unione. La politica adottata dal legislatore comunitario in materia appare caratterizzata dal duplice obbiettivo di favorire l'ingresso di soggetti finanziari esteri, non costretti dalle possibili limitazioni nascenti da una rigida applica-

zione del principio di reciprocità vigente nel diritto internazionale, puntando al contempo a tutelare gli interessi delle aziende creditizie europee operanti al di fuori dei confini dell'Unione, nonché a difendere la solidità del sistema finanziario ¹⁸⁵

In questa direzione l'art. 38 – innovando rispetto al precedente impianto della Direttiva 2000/12/CE ¹⁸⁶ – impone che gli Stati membri non applichino un trattamento più favorevole per l'accesso al mercato e per l'esercizio delle attività alle succursali di imprese extracomunitarie rispetto a quello riservato alle corrispettive dipendenze degli enti aventi la loro sede legale all'interno della le corrispettive dipendenze degli enti aventi la loro sede legale all'interno della Unione. Il rischio di una applicazione non uniforme della disciplina ¹⁸⁷ è limitato dal secondo e dal terzo paragrafo dell'art. 38. La prima norma prevede infatti un obbligo di comunicazione delle concessioni rilasciate ai suddetti enti a favore del Comitato Bancario Europeo e della Commissione Europea ¹⁸⁸; quest'ultima, in forza dell'art. 14, 2° comma, ne curerà anche la successiva pubbli-

¹⁸⁰ Cfr. infra, cap. II.

¹⁸¹ L'importanza dello scambio informativo è sottolineato nei considerando n. 22 ss.

¹⁸² La problematica «identificazione delle clausole di interesse generale» invocabili dal surgolo Stato in questo ambito è sottolineata da F. CAPRIGLIONE, Libertá, ett., p. 162 s.

¹⁸³ Sul percorso evolutivo della disciplina in materia, iniziato con l'art. 9 della Direttiva 77/780/CEE, poi proseguito dall'art. 9 della Direttiva 89/647/CEE, cfr. F. CAPRICLIONE, Relazioni, cit., p. 179 ss.; R. COSTI, L'ordinamento, cit., p. 377 ss.

¹⁸⁴ Cfr. il considerando n. 18 della Direttiva 2000/12/CE

¹⁸⁵ Cfr. i considerando m. 19 e 20: «Il regime applicato alle succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità dovrebbe exsere analogo in tutti gli Stati membri. Occorre prevedere che questo regime non possa essere più favorevole di quello delle succursali degli enti originari di uno Stato membro. La Comunità dovrebbe poter concludere accordi con paesi terti che prevedono l'applicazione di disposizioni che accordano a tali succursali un trattamento identico in tutto il suo territorio...», «Accordi tra la Comunità ed i paesi terzi dovrebbero essere stipulati, su bai se di reciprocità, onde permettere che la vigilanza su base consolidata venga esercitata concretamente sulla base geografica più ampia possibile». Sul punto, cft., G. GODANO, Aspetti dell'integratione, cit., c. 107 s.; D., Aspetti generali, cft., c. 442 s.

ri dei confini dell'Unione. In questa direzione si prevedeva che i singoli Stati membri potessero 5 una disciplina volta a favorire e difendere l'espansione degli enti creditizi comunitari al di fuota delle procedure ritorsive. la Commissione, poteva assumere, a maggioranza rafforzata, la decisione di prolungare la duracesso o all'assunzione di partecipazioni rilevanti a danno delle imprese del l'aese terzo, per un Stati membri potessero limitare o bloccare del tutto il rilascio di autorizzazioni necessarie all'acconsultazione preventiva del Consiglio. Oltre a ciò era previsto, adottando la procedura codecivece, essere risolte direttamente dalla Commissione per via diplomatica, senza la necessità di una correnziali subite dalle imprese europee già operanti nei mercati extracomunitari potevano, inraggiungimento di paritarie condizioni d'accesso al mercato. Le eventuali discriminazioni concata di demandare direttamente alla stessa lo svolgimento delle negoziazioni resesi necessarie al zione che la Commissione annualmente doveva redigere, poteva decidere a maggioranza qualifi cipazioni. Il Consiglio Europeo, investito del problema a seguito della presentazione della rela cizio e nello stabilimento di attività creditizie in Paesi terzi, oltre che nell'acquisizione di parte comunicare alla Commissione Europea le difficoltà incontrate dalle imprese nazionali, nell'eserperiodo massimo pari a tre mesi. Entro tale lasso di tempo il Consiglio, su proposta avanzata dalsionale dettata dal par. 2 dell'art. 60 coinvolgente anche il Comitato Bancario Europeo, che gli 186 In particolare non viene più riprodotto il testo dell'art. 23 che tracciava nei patr. 2, 3, 4 e

¹⁸⁷ Sottolines come la norma lasci liberi i singoli Stari di siglare accordi bitaterali, seppur farto salvo il ruolo di coordinamento, anche nel senso della proposta di un trattato che coinvolga l'intera Unione Europea, F. CAPRICLIONE, Relazioni, cin., p. 183. Sul punto chr. anche R. COSTI, L'ordinamento, cit., p. 377.

¹⁸⁸ II ruolo centrale della Commissione Europea nella difesa degli interessi europei e del rispetto del principio di reciprocità era evidenziato alla luce della previgente disciplina da F. Ca-PRIGLIONE, Relazioni, cit., p. 181 ss.

cazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione. La seconda disposizione enuncia invece la possibilità che la Comunità possa stipulare accordi con Paesi terzi per assicurare un medesimo trattamento alle imprese straniere su tutto il territorio dell'Unione, oppure – anche su richiesta di singoli Stati membri ex art. 39 – per assicurare una vigilanza consolidata che coinvolga gli enti stranieri o le controllate di enti comunitari situate all'estero.

Nel rispetto dei poreri decisori riconosciuti al Consiglio su iniziativa della Nel rispetto dei poreri decisori riconosciuti al Consultivi speciali in Commissione ed esercitabili con l'assistenza dei comitati consultivi speciali in base al dettato dell'art. 300 del Trattato CE, il par. 3 dell'art. 39 dispone conclusivamente che la Commissione valuti con l'ausilio del Comitato Bancario Europeo i risultati conseguiti dalla vigilanza allargata derivante dalla adozione degli accordi conclusi con i Paesi terzi.

7. Gli istituti di moneta elettronica

Come accennato a margine dello studio del campo di applicazione del banking code, la Direttiva 2000/28/CE ha operato una estensione alla definizione di ente creditizio contenuta nel primo testo unico coordinandola alla disciplina degli istituti di moneta elettronica introdotta dalla coeva Direttiva 2000/46/CE. All'interno dell'unitaria cornice normativa dell'intermediazione del credito – ora riprodotta dalla attuale Direttiva 2006/48/CE alla quale, tutavia la normativa il testo del 2000 non è stato coordinato – hanno trovato pertanto collocazione, pur con i necessari adattamenti ¹⁸⁹, anche le imprese o le persone giuridiche dedite all'attività di emissione di mezzi di pagamento in forma di moneta elettronica quali definite dalla lett. a dell'art. 3 della Direttiva citata ¹⁹⁰.

Oltre a dettare una regolamentazione complementare ¹⁹¹ di questo peculiare settore dei servizi finanziari ¹⁹², la Direttiva 2000/46/CE ha assolto anche il compito di emendare la disciplina riassunta nel primo banking code ¹⁹³ con riferi-

mento alla nuova forma di pagamento, evitando tuttavia una previsione degli asperti puramente tecnici delle stessa ¹⁹⁴; per espressa ammissione il legislatore si è infatti limitato a dipingere un quadro scevro da definizioni e standards operativi, eliminando il rischio che gli stessi poressero divenire nel tempo obsoleti. ¹⁹⁵

In questa direzione il coinvolgimento degli enti creditizi «originari» avviene in primis sommando l'emissione della moneta elettronica ai sistemi di pagamento contemplati nell'allegato I della Direttiva 2000/12/CE (ora trasposto nella Direttiva 2006/48/CE) ¹⁹⁶, nonché riservandola a favore degli stessi oltre che degli istituti disciplinati dalla normativa specifica in forza del par. 4 dell'art. 1 della Direttiva 2000/46/CE; in secundis distinguendo l'attività perseguita dagli istituti dalla raccolta del risparmio, operazione che rimane oggetto di impresa esclusivo, o quanto meno principale, degli intermediati bancati ai sensi dell'art. 5 della dell'attuale banking code ¹⁹⁷.

Il complesso coordinamento fra le normative tracciato dal legislatore trova una prima giustificazione nella natura della moneta elettronica: questa viene infarti definita dalla lett. a) del par. 3 dell'art. 1, quale «valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia: 1) memorizzato su un dispositivo elettronico; 2) emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso; 3) acceitato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente» ¹⁹⁸. L'elemento della raccolta evidenziato nella se-

¹⁸⁷ Cfr. anche il Regolamento n. 690/2002 della Banca Centrale Europea, che ha emendato l'art. 2 del precedente Regolamento n. 2818/98, escludendo gli istituti di moneta elettronica dalla disciplina del calcolo delle riserve minime dettata dall'Istituto.

¹⁹¹ Cfr. il considerando n. 16.

¹⁹² Cfr. V. Troiano, Gli istituti, cit., p. 10.

¹⁹⁵ Cfr. M. Perassu, Il diritto comunitario dei pagamenti, in G. Carriero-V. Santoro (a cura di), Il diritto del sistema dei pagamenti, in Quaderni di giur. comm., n. 284, Giuffrè, Wilano, 2005,

p. 174, Sulla iniziale proposta legialativa di riservare l'artività al solo mondo bancario, cfr. V. Tronavo, Gli irrivuti, cit., p. 16.

²⁹⁴ Cfr. il considerando n. 5. Sulla necessità di non limitare in generale la «flexibility to experiment», ovvero di contenere all'opposso l'intervento pubblico a favore della espacità autoregolastrice del mercato imponendo aptioristici dettami tecnici, cfr. A. Greenspan, Regulating electronic money, in CATO INSTITUTE, The Future of Money in the Information Age, Washington D.C., 1997, il cui testo è reperibile sul sito internet www.cato.org. Sul punto, cfr. anche T. Pa-DOA-SCHOOPA, Regulating, cit., p. 14 s.

¹⁹⁵ Anche la Direttiva 2000/46/CE, all'art. 9, prevede una «gundidather clause» a salvaguardia degli istituti operanti prima del 27 ottobre 2000, giorno di entrata in vigora della Direttiva ex art. 12, purché soddisfiacenti i requisiti dettati dalla stessa ed accertati dalle autorità nazionali. Per un esame della diffusione attuale degli istituti di monera elettronica nel quadro europeo, cit. C. Pozzo, L. problematiche comenza allo sviluppo della moneta elettronica: alcuni aspetti di natura economica, in A. Spena-G. Gimoglianvo (a cura di), Gli istituti, cit., p. 13 ss., T. PADOA-SCHOPPA, Regulating, cit., p. 17.

¹⁹⁸ Cfr. il considerando n. 6. L'esigenza di recepire le innovazioni recnologiche nel frattempo prodottesi ha indotto la Commissione Europea a formulare una proposta di nuova Direttiva in rema di istituti di moneta elettronica, il cui testo è contenuto in COM/2008/627 del 9 ottobre 2008.

¹⁹⁷ L'art. 1, par. 2, esclude dal proprio ambito applicativo le banche centrali, le agenzie postali e le initiuzioni finanziazie locali racchiuse nell'elencazione contenuta nell'art. 2 del banting code.

¹⁹⁸ In almi termini, «... la moneta elettrorica può essere considerata un surrogato elettrorico di-monete metalliche e basconote, memorizzato su un dispositivo elettrorico, come una carta a mi-croprocessore o menoria di elaboratore, e generalmente destinato ad effettuare pagamenti di importo limitatoro così il considerando n. 3 della Direttiva. Appare evidente l'intenzione del leginisporto limitatoro così il considerando n. 3 della Direttiva. Appare evidente l'intenzione del leginisporto di intendere la moneta elettrorica principalmente quale strumento per agevolare il mercato del consumi. Sul punto, cfr. M. Perassa, Il diritto, cfr., p. 175. Sull'assenza di orgai più precato del consumi. Sul punto, cfr. M. Perassa, Il diritto, cfr., p. 175. Sull'assenza di orgai più precato del consumi. Sul punto, cfr. M. Perassa, Il diritto, cfr., p. 175. Sull'assenza di legislativa tesa a

mare una teorica disciplina unitaria, trova tuttavia una opposta lettura nel par quale raccolta del risparmio ai sensi del banking code e quindi tale da legittineta elettronica possa ledere l'area della riserva legale dettata per l'esercizio 3 dell'art. 2 della Direttiva 2000/46/CE, in cui si esclude che l'emissione di moconda caratteristica della definizione, di per sé idoneo ad essere inquadrato mediatamente alla ricezione del conferimento 199. dell'attività creditizia, a condizione che la digitalizzazione dei fondi segua im-

credito attuata dalle banche. In realtà il richiamo appare fuorviante, dato che a delle caratteristiche necessarie per la realizzazione della intermediazione del tre legata all'attività di raccolta del risparmio da un secondo elemento paralledell'art. 1, la disciplina degli istituti emittenti moneta elettronica sembra inolmoneta elettronica non possiede la disponibilità delle somme «raccolte» 201 la disciplina della «rimborsabilità» dei fondi raccolti 200, che rimanda ad una lo. Il dato emerge dal titolo dell'art. 3 della Direttiva 2000/46/CE dedicato alte spendibili dal titolare della moneta elettronica presso imprese diverse dal – pur dovendo destinare un importo equivalente a investimenti sicuri ai sensi differenza dei «fondi rimborsabili» disciplinati dal banking code l'istituto di pagamento alternativo a quello tradizionale, l'art. 3 prevede debbano essere l'emittente ²⁰². Fondi che, coerentemente con l'idea di istituire un metodo di dell'art. 5, di cui si dirà a breve – in quanto le stesse appaiono immediatamen-Fermo restando il divieto all'esercizio del credito quale previsto dal par. 5

cui testo è pubblicato in G.U.C.E., n. L 208 del 2 agosto 1997), cfr. G. Olivieri, La nozione di contenuta nella raccomandazione della Commissione Europea 97/489/CE del 30 luglio 1997 (il sstituti, cit., p. 12. Per una analisi della più articolata definizione di moneta elettronica, quale non voler costringere il testo giuridico a degradabili descrizioni tecniche, cfr. V. Troiano, Gli GIANNI-C.M. TARDIVO, Diritto, cit., p. 11. emoneta elettronica», in A. Spena-G. Ginagaiano (a cura di), Gli istituti, cit., p. 50 s.; F. Gior-

199 Cfr. il considerando n. 7 alla Direttiva.

mento su cui costruire la fiducia dei consunatori nell'uso della moneta elettronica: cfr. il consi-200 Si noti che il legislatore comunitario giustifica la disciplina della rimborsabilità quale ele-

spettivo valore in strumenti di debito sicuri ai sensi dell'art. 5, l'istituto si doti di un autonomo richiesti dai prenditori della moneta elettronica. Ciò implica che oltre a dover investire un corridi debito sicuri, dovrà essere immediaramente resa disponibile al fine di soddisfare i pagamenti porto istituto-cliente. È evidente infatti che la somma conferita, oltre che tradotta in strumenti catore che caratterizza le passività bancarie ...», cfr. C. MOTII, Emissione di moneta elettronica to a tale funzione (in altri termini le banche, rispetto agli istituti, possono garantire la rimbotsa-bilità dei fondi «a scapito» degli stessi risparmiatori). Sull'assenza del «... meccanismo moltiplila moneta. În questo aspetto risiede la differenza rispetto agli enti creditizi «tradizionali», che surplus di liquidità tale da garantire l'immediato adempimento dei debiti legati all'emissione deled attività bancaria, in A. Spena-G. Gimigliano (a cura di), Gli sittiuti, cit., p. 101. potranno garantire la rimborsabilità della moneta riservando una frazione del risparmio raccol-20) Tale dato appare comprensibile qualora lo si inquadri dal punto di vista del singolo rap-

somma digitale a soluzione della obbligazione pecuniaria. Sul punto, cfr. G. Olivera, La noziomomento di perfezionamento del pagamento che si realizza nella semplice accettazione della 202 Il valore di alter ego della moneta reale proprio della valuta elettronica è sottolinearo dal

> cliente, o quantomeno accreditabili sul conto corrente indicato dallo stesso, sempre ritraducibili in denaro reale al valore nominale a semplice richiesta del che appare comunque condivisa con il contratto «riservato» del deposito bancon l'unico addebito del costo delle operazioni necessarie: una caratteristica

cario a vista 203 versione del banking code, nell'inserzione dell'art. 33-bis, norma che, evocando mare il «dogma» della immediata liquidabilità anche all'interno della prima ancorché virtuale: tale esigenza sembra giustificare la scelta operata di riafferenți creditizi ²⁰⁴ rispetto alla raccolta del risparmio ora descritta dall'art. 5 delcato diverso per le operazioni di emissione di moneta elettronica attuate dagli te come il concetto di rimborsabilità debba essere inteso assumere un signifil'applicabilità dell'art. 3 della Direttiva 2000/46/CE, sottolineava ulteriormenlità del sistema monetario, evitando il pericolo della creazione di falsa valuta la Direttiva 2006/48/CE 205. La piena e completa risarcibilità si rende necessaria per assicurate la stabi-

considerando n. 8, ove si individua la raccolta del risparmio quale definita dal esempio, su una c.d. «carta prepagata» o a mezzo di un credito spendibile sui sfuse sotto forma di moneta elettronica sul supporto tecnologico 206 -- come, ad testo unico nell'ipotesi in cui le somme versate non siano immediatamente tra-Le considerazioni svolte trovano una definitiva conferma nella lettura del

²⁰ Cfr. S. COTTERLI, *Gli istituti*, cit., pp. 81-84. L'A. evidenzia come la raccolta effettuata da-gli emittenti moneta elettronica sia del tutto eguale alla raccolta del risparmio effettuata dall'into Economico e Sociale al punto 3.2.3 del parere CES 69/99 sul testo della fatura Direttiva 2000/46/CE del 27 gennaio 1999 (il cui testo è contenuto in G.U.C.E., n. C 101 del 12 aprile configurabilità della raccolta nell'attività di emissione di moneta elettronica. del 19 luglio 2005, il cui testo è pubblicato in G.U. n. 188 del 13 agosto 2005, in cui si esclude la banca assicura la restituzione del deposito a vista. In questo senso cfr. la critica resa dal Comitastabilite dalla Direttiva – di cui viene garantita la piena rimborsabilità, allo stesso modo in cui la mente disponibili dagli stessi – anche se oggetto di investimento secondo le regole prudenziali termediario creditizio, soddisfacendo l'elemento della raccolta quale assunzione di tondi piena-1999), Contra C. MOTTI, Emissione, cit., p. 96. Così anche l'art. 3 della delibera C.I.C.R. n. 1058

giorno dell'esecuzione contabile, lucrando sugli interessi. 204 E evidente che l'istituto di credito non potrà differire la data di accredito della valuta da

Banca d'Italia istituita con legge 10 agosto 1893, n. 449. Per una analisi dei rischi della «free banking era» americana e della loro difficile riviviscenza nell'ormai sviluppato sistema economimico. Un precedente può essere rinvenuto nella storia nordamericana, nell'emissione di certifi ve 2000/46 e 2000/28, in A. SPENA-G. GIMIGIIANO (a cura di), Gli sittiuti, cit., p. 89 ss. co, cfr. A. GREENSPAN, Regulating, cit. Sul punto, cfr. G. GINGGLIANO, Sulla genesi delle Diretti nazionali del National Banking Act del 1863, poi confluite nella Federal Reserve nel 1907, e la divenire attività esclusiva di una organismo pubblico bancario, ovvero rispettivamente le banche scandalo della Banca Romana del 1892. In entrambi i casi l'emissione di banconott sfocerà nel vate statunitensi che potevano emettere in forza del Michigan Act del 1837, oppure nel più noto cati di credito contro oro e argento operata abusivamente dalla maggior parte delle banche pri 203 Il pericolo è quello di vedere introdotta una falsa ricchezza monetaria nel sistema econo-

tronica: confronto tra la disciplina comunitaria e la disciplina italiana, L.U.I.S.S. Guido Carli, Roma, 2001, p. 3 ss.; C. PORZIO, Le problematiche, cit., p. 4 ss. 206 Per un esame delle tipologie della moneta elettronica, cfr. F. Di FONZO, La moneta elet-

siti internet dedicati al commercio elettronico ²⁰⁷ – venendo al contrario accantonate in un conto intestato a nome del cliente presso l'ente di emissione ²⁰⁸. La previsione dettata al solo fine apparente di raggiungere una maggior chiarezza fra le due distinte attività perseguibili direttamente dagli enti creditizi «tradizionali», ha tuttavia l'effetto di attrarre l'attenzione sulla possibilità di una lettura espansiva della stessa secondo la quale gli istituti di moneta elettronica potrebbero raccogliere finanziamenti destinati alla realizzazione della loro attività

anche sotto altra forma 209 mente lasciate all'autonomia contrattuale, imponendo unicamente che le steszioni descritte di traduzione della moneta elettronica in moneta reale, il par. 2 non esclusivamente – si rivolge ²¹⁰. Il mero richiamo alla nitidezza del testo conse abbiano i caratteri della chiarezza, con un palese vantaggio per i consumato dell'art. 3 dispone che le condizioni dell'operazione di rimborso siano total ordinamenti nazionali o quantomeno nella lettura della giurisprudenza: è facimaggior concretezza nella trasposizione della disciplina all'interno dei singoli cetto di «indicazioni chiare sulle condizioni del rimborso» dovtà trovare una giunta una migliore determinazione del contenuto dell'accordo; lo stesso contrattuale imposto dal legislatore non soddisfa del tutto l'esigenza di veder rag ri-contraenti deboli a favore dei quali la disciplina esplicitamente - anche se tuata dall'istituto emittente e della prevalente destinazione a favore di un pubfronte della standardizzazione del testo contrattuale che verrà normalmente atle intuire che il criterio sarà oggetto di una interpretazione rigida, soprattutto a blico di consumatori. A ristabilire un giusto equilibrio fra le parti contrattuali A prescindere dalla fissazione del principio del costo minimo per le opera

il successivo par. 3 prevede comunque che l'autonomia possa inserire un limite minimo al rimborso, non superiore comunque alla contenuta cifra di dieci Euro, sollevando parzialmente gli istituti dall'onere di compiere operazioni antieconomiche.

«...armonizzazione essenziale necessaria e sufficiente ... » 212 in base alla quale gli emittenti moneta elettronica operanti all'interno dell'Unione Europea bemantenimento della massima solvibilità dell'istituto 211. In questo modo anche contrappeso una più stringente disciplina degli assetti finanziari, vincolati al soluzione adottata si concretizza in una minore incisività delle norme dettate in garantire la concorrenza fra enti ed istituti a vantaggio dell'intero mercato. La nati dalla Direttiva 2000/46/CE. Il raccordo così operato dall'art. 2 si basa sulbanking code per tutti quegli elementi normativi non specificatamente disciplila disciplina appare infatti mitigata dal generale richiamo al testo del (primo) moneta elettronica e gli enti creditizi «tradizionali»: la necessaria duplicità delnormativa si evidenzia soprattutto nella disciplina del rapporto fra gli istituti di tato dalla autorità nazionale competente, oltre all'attuazione delle libertà di mutuo riconoscimento della stessa e del conseguente controllo univoco esercipossono trovare giusta attuazione i principi dell'unica autorizzazione 213 neficiano della fissazione di requisiti minimi, che vengono a comporre una tema di vigilanza prudenziale degli istituti rispetto al banking code, a cui fa da l'indirizzo di assicurare una base normativa la più uniforme possibile, al fine di esercizio e stabilimento all'interno del mercato comune. L'esigenza avvertita dal legislatore di dare un corretto bilanciamento alla

Come accennato la fase della verifica prudenziale degli emittenti moneta elettronica, seppure articolata similmente a quella prevista dal *banking code*, rispetto a quest'ultimo viene ad avere un contenuto più specifico ²¹⁴: la scelta legislativa trova una prima giustificazione a fronte del circoscritto ambito delle attività accessorie al rilascio della valuta virtuale liberamente perseguibili dagli stituti, come ammesse dalla prima parte dell'art. 1 della Direttiva ²¹³, alle qua-

²⁰⁷ La Direttiva sul commercio elettronico, ovvero la 2000/31/CE dell'8 giugno 2000, fa parte del pacchetto di Direttive assunte dal legislatore europeo per dare un maggior impulso alla «società dell'informazione». Per una analisi della trasposizione della normativa Europea nel nostro ordinamento, comunque non applicabile all'ambito bancario, finanziario ed assicurativo, stro ordinamento, comunque non applicabile all'ambito bancario, finanziario ed assicurativo. l'esclusione adottata dal legislatore italiano in forza della discussa adozione dell'art. 2 del cl.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, cfr. L. Manna, La disciplina del commercio elettronico, Cedam, Padova, 9 aprile 2003, n. 70, cfr. L. Manna, La disciplina del commercio elettronico el prospete 2005, p. 15 s. Per una analisi delle principali esperienze imprenditoriali e delle possibili prospetive di sviluppo del settore, cfr. C. Porzio, Le problematiche, cit., p. 23 ss.

²⁰⁸ Cfr. G. OLIVIESI, La nozione, cit., p. 54. L'A. esclude «... che tale disponibilità debba necessariamente trovare la sua fonte e la sua disciplina in un rapporto di deposito in conto corrente analogo a quello che governa i rapporti tra banca e cliente».

²⁰⁹ L'interpretazione potrebbe non violare la tiserva di attività imposta dalla lett. a) del par. 5 dell'art. 1, di cui si dirà a breve. Sul punto, cfr. V. Trotavo, Gli istituti, cfr., p. 25.

pagamento transfrontaliza della moneta elettronica nel contesto della moneta unica quale sistema di pagamento transfrontaliza è evidenziata dal Piano d'Axione in Materia e Politica dei Consuma pagamento transfrontaliza è evidenziata dal Piano d'Axione in Materia e Politica dei Consuma tori 1999-2001, redatto dalla Commissione Europea e contenuto in COM/98/0696, p. 14, non pubblicato in G.U.C.E. Sul punto, cir. M. Perassi, Il diritto, cit., p. 175 s.; C. Poxzio, Le proble pubblicato in G.U.C.E. Sul punto, cir. M. Perassi, Il diritto, cit., p. 175 s.; C. Poxzio, Le proble pubblicato in G.U.C.E. Sul punto, cir. M. Perassi, Il diritto, cit., p. 175 s.; C. Poxzio, Le proble pubblicato in G.U.C.E. Sul punto, cir. M. Perassi, Il diritto, cit., p. 175 s.; C. Poxzio, Le proble pubblicato in G.U.C.E. Sul punto, cit. M. Perassi, Il diritto, cit., p. 175 s.; C. Poxzio, Le proble pubblicato in G.U.C.E. Sul punto, cit. M. Perassi, Il diritto, cit., p. 175 s.; C. Poxzio, Le proble pubblicato in G.U.C.E. Sul punto, cit. M. Perassi, Il diritto, cit., p. 175 s.; C. Poxzio, Le proble pubblicato in G.U.C.E. Sul punto, cit. M. Perassi, Il diritto, cit., p. 175 s.; C. Poxzio, Le proble pubblicato in G.U.C.E. Sul punto, cit. M. Perassi, Il diritto, cit., p. 175 s.; C. Poxzio, Le proble pubblicato in G.U.C.E. Sul punto, cit. M. Perassi, Il diritto, cit., p. 175 s.; C. Poxzio, Le proble pubblicato in G.U.C.E. Sul punto, cit. M. Perassi, Il diritto, cit., p. 175 s.; C. Poxzio, Le proble pubblicato in G.U.C.E. Sul punto, cit. M. Perassi, Il diritto, cit., p. 175 s.; C. Poxzio, Le proble pubblicato in G.U.C.E. Sul punto, cit., p. 175 s.; C. Poxzio, Le proble pagamenta in G.U.C.E. Sul punto, cit., p. 175 s.; C. Poxzio, Le proble pagamenta in G.U.C.E. Sul punto, cit., p. 175 s.; C. Poxzio, p. 175 s.; C.

²¹¹ Cfr. il considerando n. 12. Sul punto; cfr. V. Tromano, Gli istituti, cit., pp. 15 e 18.

²¹² Cfr. il considerando n. 4.

²¹³ Autorizzazione non sottoposta all'onere di comunicazione alla Commissione, stante l'inapplicabilità dell'art. 11 della prima versione del banking code – ora contenuta nell'art. 14 della Direttiva 2006/48/CE – come sancita dal par. 2 dell'art. 2.

²¹⁴ Cfr. il considerando n. 11.

²¹⁵ Tali sono la prestazione di servizi finanziari e non finanziari strettamente correlati, come la gestione di moneta elettronica attraverso lo svolgimento di funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con l'emissione di moneta elettronica nometa elettronica, nombe l'emissione di altre imprese e la gestione di altre mezzi di pagamento, eschiva la concessione di qualsitasi forma di credito ... » e la «... memorizizazione di dati su un dispositivo elettronico per conto di altre imprese o enti pubblica». Sottolinea correttamente V. Trolano, Gli sistiuti, ci., p. 21, come «Complessivamente si ricava l'immagine ci un soggetto specializzato sull'intero spettro di iniziative collegabili all'emissione e gestione di strumenti di pagamento alternativi rispetto alla moneta legale [...] Sotto altro profilo, la inibizione all'esercizio del credito pone gli "istituti" in postzione di sostanziale inferiorità non solo rispetto alle banche, ma anche degli altri intermediari finanziari attivi nel campo dell'offerta di mezzi di pale banche, ma anche degli altri intermediari finanziari attivi nel campo dell'offerta di mezzi di pa

li non si estende il principio del mutuo riconoscimento ²¹⁶, la seconda motivazione si coglie nel divieto di detenere partecipazioni in imprese che abbiano ad oggetto attività non connesse allo specifico oggetto della loro impresa. Il dato trova conferma nell'analisi delle norme esplicitamente escluse dall'art. 2 della Direttiva, in quanto sostituite da uno specifico regime approntato dalla stessa.

Un ulteriore elemento di discontinuità si osserva nella sostituzione dell'impianto dell'art. 9 del banking code con la disciplina prevista dall'art. 4: questa pianto dell'art. 9 del banking code con la disciplina prevista dall'art. 4: questa prevede infatti un capitale minimo più contenuto rispetto agli enti creditizi prevede infatti un capitale minimo più contenuto rispetto agli enti creditizi va 86/635/CEE richiamata dall'art. 34 della precedente versione del c.d. testo viva 86/635/CEE richiamata dall'art. 34 della precedente versione del c.d. testo unico, il cui contenuto è ora riprodotto negli art. 56 ss. del banking code. Per unico, il cui contenuto è ora riprodotto negli art. 56 ss. del banking code. Per espressa previsione dell'ultima parte del par. 1 dell'art. 4 l'equivalente importo egi fendi propri – comprendenti quindi non il solo capitale – dovvebbe essere considerato intangibile: nel silenzio del legislatore sul punto l'espressione deve forse essere letta nel senso della necessità di una immediata interruzione dell'artività qualora l'istituto non sia più in grado di mantenere tale soglia, a cui farà seguito una procedura necessariamente liquidatoria, compatibile con i dettami imposti in materia dalla Direttiva 2001/24/CE, alla cui successiva trattazione si rimanda.

Al contratio, si potrà innescare il processo di risanamento dell'istituto nell'ipotesi che i fondi propri degli istituti, pur non intaccando il capitale minimo,
l'ipotesi che i fondi propri degli istituti, pur non intaccando il capitale minimo,
non pareggino le passività legate all'emissione della moneta elettronica, calconon pareggino le passività legate all'emissione della moneta elettronica, calcolata al momento attuale o, se superiore, in confronto alla media dei volumi
lemessi nei sei mesi precedenti. Il parametro di calcolo, indicato dal par 3 delemessi nei sei mesi precedenti. Il parametro di calcolo, indicato dal par 3 delpart. 4, risulta obbligatorio per il primo semestre di escreizio dell'ente, mentre
per i periodi successivi il tasso verrà stabilito dalla stessa impresa emittente,
per i periodi successivi il tasso verrà stabilito dalla stessa impresa emittente,
provazione e gli eventuali adeguamenti richiesti dalla competente autorità nariccale.

Alla previsione del vincolo sui fondi raccolti si lega la rigida limitazione degli investimenti prevista dall'art. 5, che investe una porzione degli stessi per un valore almeno pari alle passività connesse al rilascio della moneta elettronica, svincolando pertanto tale obbligo dalla fissazione di un coefficiente percentuale di solvibilità a favore di un rapporto fra attivo e passivo fissato almeno nella parità. Al fine di garantire la massima solvibilità è previsto inoltre che gli istituti debbano necessariamente indirizzarsi verso l'acquisto di debito emesso da enti pubblico no necessariamente liquido, non esposto a ponderazione e di pronto realizzo ²¹⁷ ci, sufficientemente liquido, non esposto a ponderazione e di pronto realizzo ²¹⁸

del banking code, voci che sembra debbano ritenersi ancora valide in mancanza di un miglior coordinamento con la Direttiva 2006/48/CE). Tale primaria necessità giustifica anche la scelta di limitare a venti volte il valore dei fondi propri l'investimento in depositi a vista detenuti presso enti creditizi appartenenti a Paesi. OCSE o che quantomeno abbiano siglato con il Fondo Monetatio Internazionale gli Accordi Generali di Prestito ²¹⁸, oltre che in strumenti non illiquidi emessi da imprese non pubbliche e non partecipate dagli istituti, identificabili quali «voci qualificate» ai sensi della Direttiva 32/6/CEE, ora descritte dal punto 15 dell'allegato I della Direttiva 206/49/CE (ex art. 5, parr. 1 e 2). In questo quadro si inserisce anche l'uso di strumenti finanziari derivati, ammesso al di fuori dei limiti descritti al solo fine della copertura dei rischi connessi al tasso di interesese o di cambio attraverso l'acquisto di titoli a brevissima scadenza ²¹⁹, scambiati esclusivamente su mercati regolamentati, ovvero non basati sul metodo di contrattazione «over the counter».

Vote dell'intervento regolatore e modificativo delle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri, oltre a poter inscrire ulteriori limiti che si rendessero necessari per limitare i rischi di mercato connessi agli strumenti finaziari ammesse i (ex par. 4), sono tenuti (anche a seguito della trasmissione dei dati contabili raccolti nella doppia verifica contabile interna effettuata dagli istituti ex art. 60 della comunicazione degli stessi a semplice richiesta dell'autorità nazionale) ad assumere le misure opportune per ovviare allo squilibrio prodotto fra il corrispettivo emesso in moneta elettronica e l'attivo dato dalla somma degli strumenti detenuti, potendo accordare solo temporaneamente l'adozione di forme di investimento generalmente non consentite – presumbilmente caratterizzate da un maggior rendimento – fino ad una massima parte del 5% delle passività o dei fondi propri, nell'ipotesi in cui l'importo di questi ultimi risultasse inferiore.

Oltre alle variabili economiche, il legislatore comunitario ha preso in considerazione anche altri pericoli che possono investire l'emissione della moneta dematerializzata. Tale dato appare testimoniato dal tenore dell'art. 7, norma dedicata alla sana e prudente gestione che gli istituti debbono porre in essere: il principio amministrativo abbraccia sia le incognite finanziarie, sia gli altri rischi industriali, con particolare riferimento alle problematiche tecniche e proschi industriali, anche derivanti dal subappalto delle funzioni operative o accessorie connesse all'emissione dello strumento di pagamento elettronico ²²⁰. L'ampia

цапело пол гізативі». Sulla trasposizione del principi all'interno dell'art. 114-bis t.u.b., cft. D., Primi appunti, cit., p. 69 s.

^{215 «}Si crea, quindi, un regime di doppia vigilanza: home country control per l'emissione e host country control per la gestionen: così F. Di Fonzo, La moneta, cit., p. 14.

²¹⁷ Per esplicita previsione del par. 5 le voci debbono essere calcolare al valore minore del costo d'acquisto del valore di mercato.

²¹⁸ In base al richiamo effettuato agli enti creditizi della zona A, la cui definizione è contenuta nel punto 14 della Direttiva 2000/12/CIS, da ritenersi con ogni probabilità ancora applicabile in materia di valutazione patrimoniale degli istituti emittenti moneta elettronica pur non essendo ripresa dall'attuale versione del banking code.

²¹⁹ La stressa è fissara «day by day» o pari, al massimo, ad un periodo bisettimanale per i soli tassi di cambio.

zº Sui pericoli detivanti dall'«controurcing» cfr. le riflessioni dal legislatore comunitario trasposte nel contiderando n. 13.

83

Il Mercato Unico delle Banche

portata della norma si lega alla politica legislativa di evitare ogni tentativo di regolamentazione degli aspetti tecnici o procedurali, addossando alla libertà imprenditoriale il compito di approntare tutte le procedure ritenute necessarie alla salvaguardia non solo dei fondi raccolti, ma anche degli aspetti informativi e contabili connessi alla gestione della moneta elettronica. L'indirizzo assunto giustifica l'assenza di una ripartizione del rischio e delle responsabilità derivanti dalla circolazione della moneta, al contrario di quanto previsto dalla precedente raccomandazione della Commissione Europea 97/489/CE, la quale faceva ricadere unicamente sul titolare i pericoli connessi all'emissione della vaceva ricadere unicamente sul titolare i pericoli connessi all'emissione della va-

L'autonomia nel recepimento della Direttiva è ulteriormente esaltata dal leL'autonomia nel recepimento della Direttiva è ulteriormente esaltata dal legislatore comunitario, che a conclusione del quadro normativo abbozza una regislatore comunitario, che a conclusione del quadro normativo abbozza una regislando, in tutto o in parte, il quadro unitario dato dall'intersezione delle digliando, in tutto o in parte, il quadro unitario dato dall'intersezione delle disposizioni della Direttiva 2000/46/CE con il banking code. La previsione, contenuta nel par. I dell'art. 8, si rivolge ad istituti di moneta elettronica di modetenuta nel par. I dell'art. 8, si rivolge ad istituti di moneta elettronica di modeste dimensioni, operanti normalmente entro la soglia di emissione di cinque
milioni di Euro, con un margine di tolleranza assoluto di un ulteriore milione
di Euro, oppure ad emittenti che gestiscano la moneta elettronica come sistema di pagamento utilizzabile esclusivamente all'interno del gruppo di imprese
na cui l'istituto appartiene o in alternativa fra aziende ancorate ad un determinato territorio, legate all'emittente in base ad uno sitetto rapporto commerciale (quali, ad esempio, potrebbero essere un consorzio od un gruppo cooperativo paritetico).

tori è reso evidente dalla limitazione posta dall'ultimo comma del par. I sano godere del mutuo riconoscimento presso gli altri Stati membri come entro l'esiguo valore di 150 Euro, nonché dall'esclusione che tali istituti posdell'articolo, che impone un limite di caricamento del portafoglio elettronico competente circa l'attività svolta indicando, fra l'altro, l'importo delle passiva 2006/48/CE). A chiusura della deroga e come tentativo di salvaguardia previsto dall'art. 18 del precedente banking code (attuale art. 23 della Direttività assunte. È quantomeno auspicabile che data la stringatezza della previrio, è previsto che gli emittenti speciali debbano riferire all'autorità locale dell'integrità del sistema finanziario nazionale ed indirettamente comunitasvolgere. Appare infatti evidente che, sebbene la limitazione quantitativa delicata funzione monetaria che gli istituti «speciali» verrebbero comunque a sione i singoli Stati nazionali dettino una disciplina supplente, cosciente della nazionale dai possibili effetti negativi provocati da un'unica emissione di modell'attività ed il confinamento locale possano essere tranquillamente consineta elettronica non supportata da fondi reali, non sembra comunque escluderati sufficienti a salvaguardare la stabilità finanziaria della singola economia L'implicito riferimento di tale disposizione al mercato locale dei consuma-

dibile l'ipotesi che qualora si avverassero molteplici e contemporanee malverazioni, le conseguenze di queste ultime, riversandosi sui creditori degli istituti, potrebbero espandere la loro portata potendo vedere coinvolto, seppur parzialmente, anche il mercato comune ²²².

²¹ Sul punto, cfr. G. OLIVIERI, La nozione, cit., p. 58.

²²² Cfr. il punto 3.7 del parere reso dal Comitato Economico e Sociale Europeo sul testo della fintura Direttiva 2000/46/CE del 27 gennaio 1999, n. CES 69/99, ove si sottolinea decisamente il pericolo di abusi derivante da una assenza di disciplina. Sul punto, cfr. F. Di Fonzo, *La moneta*, cit., p. 23.